

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 25 gennaio 2016

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

<u>Decisione (UE) 2015/2103 del Consiglio, del 16 novembre 2015, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro (16CE0156).....</u>	Pag. 1
<u>Regolamento (UE) 2015/2104 della Commissione, del 18 novembre 2015, recante divieto di pesca del merluzzo carbonaro nelle acque norvegesi a sud di 62° N per le navi battenti bandiera svedese (16CE0157).....</u>	Pag. 29
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2105 della Commissione, del 20 novembre 2015, che approva la sostanza attiva flumetralin come sostanza candidata alla sostituzione in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (16CE0158).....</u>	Pag. 31
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2106 della Commissione, del 20 novembre 2015, che stabilisce regole per la gestione e la ripartizione dei contingenti tessili istituiti per il 2016 a norma del regolamento (UE) n. 2015/936 del Parlamento Europeo e del Consiglio (16CE0159).....</u>	Pag. 35
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2107 della Commissione, del 20 novembre 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (16CE0160).....</u>	Pag. 45
<u>Decisione (UE) 2015/2108 del Consiglio, del 16 novembre 2015, che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di consiglio per gli scambi di servizi dell'Organizzazione mondiale del commercio al fine di notificare il trattamento preferenziale che l'Unione intende concedere ai servizi e ai fornitori di servizi dei paesi meno sviluppati, e di ottenere l'approvazione del trattamento preferenziale che va oltre l'accesso al mercato (16CE0161).....</u>	Pag. 47
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2015/2109 del Consiglio, del 17 novembre 2015, che autorizza il Regno Unito a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (16CE0162).....</u>	Pag. 49

Pubblicati nel n. L 305 del 21 novembre 2015



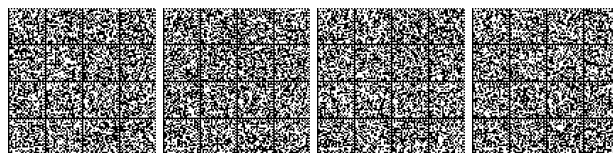
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2110 della Commissione, del 12 novembre 2015, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Mojama de Barbate (IGP)] (16CE0163).....</u>	<i>Pag.</i> 51
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2111 della Commissione, del 12 novembre 2015, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Echalote d'Anjou (IGP)] (16CE0164).....</u>	<i>Pag.</i> 53
<u>Regolamento (UE) 2015/2112 della Commissione, del 23 novembre 2015, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 251/2009 che attua il regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese per quanto riguarda l'adeguamento delle serie di dati a seguito della revisione della classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA) (16CE0165).....</u>	<i>Pag.</i> 54
<u>Regolamento (UE) 2015/2113 della Commissione, del 23 novembre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i Principi contabili internazionali (IAS) 16 e 41 (16CE0166).....</u>	<i>Pag.</i> 57
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2114 della Commissione, del 23 novembre 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (16CE0167).....</u>	<i>Pag.</i> 65
<u>Direttiva (UE) 2015/2115 della Commissione, del 23 novembre 2015, che modifica, allo scopo di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli, l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda la formammide (16CE0168).....</u>	<i>Pag.</i> 68
<u>Direttiva (UE) 2015/2116 della Commissione, del 23 novembre 2015, che modifica, allo scopo di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli, l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda il benzisotiazolinone (16CE0169).....</u>	<i>Pag.</i> 71
<u>Direttiva (UE) 2015/2117 della Commissione, del 23 novembre 2015, che modifica, allo scopo di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli, l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda il clorometilisotiazolinone e il metilisotiazolinone, singolarmente o in una miscela con rapporto 3:1 (16CE0170).....</u>	<i>Pag.</i> 74
<u>Decisione (PESC) 2015/2118 del Consiglio, del 23 novembre 2015, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia (16CE0171).....</u>	<i>Pag.</i> 77
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2015/2119 della Commissione, del 20 novembre 2015, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti la produzione di pannelli a base di legno, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2015) 8062] (16CE0172).....</u>	<i>Pag.</i> 82
<i>Pubblicati nel n. L 306 del 24 novembre 2015</i>	
<u>Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (16CE0173).....</u>	<i>Pag.</i> 103
<i>Pubblicato nel n. L 310 del 26 novembre 2015</i>	
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 254/2014, del 12 dicembre 2014, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2015/2121] (16CE0174).....</u>	<i>Pag.</i> 121
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 255/2014, del 12 dicembre 2014, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2015/2122] (16CE0175).....</u>	<i>Pag.</i> 123



<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 256/2014, del 12 dicembre 2014, che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/2123] (16CE0176)</u>	<i>Pag.</i> 124
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 257/2014, del 12 dicembre 2014, che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/2124] (16CE0177)</u>	<i>Pag.</i> 125
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 258/2014, del 12 dicembre 2014, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/2125] (16CE0178)</u>	<i>Pag.</i> 127
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 259/2014, del 12 dicembre 2014, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/2126] (16CE0179)</u>	<i>Pag.</i> 128
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 260/2014, del 12 dicembre 2014, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/2127] (16CE0180)</u>	<i>Pag.</i> 129
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 261/2014, del 12 dicembre 2014, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/2128] (16CE0181)</u>	<i>Pag.</i> 131
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 262/2014, del 12 dicembre 2014, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/2129] (16CE0182)</u>	<i>Pag.</i> 132
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 263/2014, del 12 dicembre 2014, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/2130] (16CE0183)</u>	<i>Pag.</i> 133
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 264/2014, del 12 dicembre 2014, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/2131] (16CE0184)</u>	<i>Pag.</i> 134
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 265/2014, del 12 dicembre 2014, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/2132] (16CE0185)</u>	<i>Pag.</i> 135
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 266/2014, del 12 dicembre 2014, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/2133] (16CE0186)</u>	<i>Pag.</i> 136
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 267/2014, del 12 dicembre 2014, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/2134] (16CE0187)</u>	<i>Pag.</i> 137
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 268/2014, del 12 dicembre 2014, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/2135] (16CE0188)</u>	<i>Pag.</i> 139
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 269/2014, del 12 dicembre 2014, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/2136] (16CE0189)</u>	<i>Pag.</i> 140
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 270/2014, del 12 dicembre 2014, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/2137] (16CE0190)</u>	<i>Pag.</i> 141
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 271/2014, del 12 dicembre 2014, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/2138] (16CE0191)</u>	<i>Pag.</i> 142
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 272/2014, del 12 dicembre 2014, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/2139] (16CE0192)</u>	<i>Pag.</i> 145
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 273/2014, del 12 dicembre 2014, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/2140] (16CE0193)</u>	<i>Pag.</i> 146



<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 274/2014, del 12 dicembre 2014, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/2141] (16CE0194)</u>	<i>Pag.</i> 147
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 275/2014, del 12 dicembre 2014, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/2142] (16CE0195)</u>	<i>Pag.</i> 148
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 276/2014, del 12 dicembre 2014, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/2143] (16CE0196)</u>	<i>Pag.</i> 149
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 277/2014, del 12 dicembre 2014, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/2144] (16CE0197)</u>	<i>Pag.</i> 150
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 278/2014, del 12 dicembre 2014, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/2145] (16CE0198)</u>	<i>Pag.</i> 152
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 279/2014, del 12 dicembre 2014, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/2146] (16CE0199)</u>	<i>Pag.</i> 153
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 280/2014, del 12 dicembre 2014, che modifica l'allegato X (Servizi in generale) dell'accordo SEE [2015/2147] (16CE0200)</u>	<i>Pag.</i> 154
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 281/2014, del 12 dicembre 2014, che modifica l'allegato X (Servizi audiovisivi) dell'accordo SEE [2015/2148] (16CE0201)</u>	<i>Pag.</i> 155
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 282/2014, del 12 dicembre 2014, che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE [2015/2149] (16CE0202)</u>	<i>Pag.</i> 156
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 283/2014, del 12 dicembre 2014, che modifica l'allegato XII (Libera circolazione dei capitali) dell'accordo SEE [2015/2150] (16CE0203)</u>	<i>Pag.</i> 157
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 284/2014, del 12 dicembre 2014, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2015/2151] (16CE0204)</u>	<i>Pag.</i> 158
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 285/2014, del 12 dicembre 2014, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2015/2152] (16CE0205)</u>	<i>Pag.</i> 159
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 286/2014, del 12 dicembre 2014, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2015/2153] (16CE0206)</u>	<i>Pag.</i> 160
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 287/2014, del 12 dicembre 2014, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2015/2154] (16CE0207)</u>	<i>Pag.</i> 161
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 288/2014, del 12 dicembre 2014, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2015/2155] (16CE0208)</u>	<i>Pag.</i> 162
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 289/2014, del 12 dicembre 2014, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2015/2156] (16CE0209)</u>	<i>Pag.</i> 163
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 290/2014, del 12 dicembre 2014, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2015/2157] (16CE0210)</u>	<i>Pag.</i> 164
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 291/2014, del 12 dicembre 2014, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2015/2158] (16CE0211)</u>	<i>Pag.</i> 165

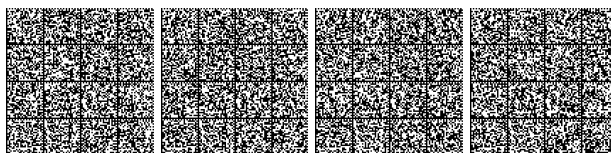


Decisione del Comitato misto SEE n. 292/2014, del 12 dicembre 2014, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2015/2159] (16CE0212).....	Pag. 167
Decisione del Comitato misto SEE n. 293/2014, del 12 dicembre 2014, che modifica l'allegato XIV (Concorrenza) dell'accordo SEE [2015/2160] (16CE0213).....	Pag. 168
Decisione del Comitato misto SEE n. 294/2014, del 12 dicembre 2014, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2015/2161] (16CE0214).....	Pag. 170
Decisione del Comitato misto SEE n. 295/2014, del 12 dicembre 2014, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2015/2162] (16CE0215).....	Pag. 171
Decisione del Comitato misto SEE n. 296/2014, del 12 dicembre 2014, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2015/2163] (16CE0216).....	Pag. 172
Decisione del Comitato misto SEE n. 297/2014, del 12 dicembre 2014, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2015/2164] (16CE0217).....	Pag. 173
Decisione del Comitato misto SEE n. 298/2014, del 12 dicembre 2014, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2015/2165] (16CE0218).....	Pag. 174
Decisione del Comitato misto SEE n. 299/2014, del 12 dicembre 2014, che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE [2015/2166] (16CE0219).....	Pag. 175
Decisione del Comitato misto SEE n. 300/2014, del 12 dicembre 2014, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2015/2167] (16CE0220).....	Pag. 176
Decisione del Comitato misto SEE n. 301/2014, del 12 dicembre 2014, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2015/2168] (16CE0221).....	Pag. 177

Pubblicati nel n. L 311 del 26 novembre 2015

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».





REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

DECISIONE (UE) 2015/2103 DEL CONSIGLIO

del 16 novembre 2015

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 28 giugno 2007 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 753/2007 ⁽¹⁾, relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro («accordo di partenariato»).
- (2) L'attuale protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato giunge a scadenza il 31 dicembre 2015.
- (3) Il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato che conferisce alle navi dell'Unione possibilità di pesca nella zona di pesca della Groenlandia. In esito a tali negoziati, il 20 marzo 2015 è stato siglato un nuovo protocollo («protocollo»).
- (4) Al fine di garantire il proseguimento delle attività di pesca delle navi dell'Unione e in conformità del suo articolo 14, il protocollo dovrebbe essere applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 1° gennaio 2016.
- (5) È opportuno firmare il protocollo e applicarlo a titolo provvisorio, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro («protocollo»), con riserva della conclusione di tale protocollo.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 753/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 1).



Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione.

Articolo 3

Il protocollo si applica a titolo provvisorio, conformemente al suo articolo 14, a decorrere dal 1° gennaio 2016, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

Articolo 4

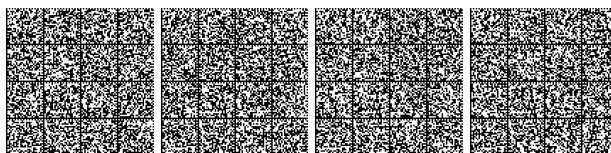
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

F. ETGEN



PROTOCOLLO

che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro

*Articolo 1***Durata**

Il presente protocollo e il relativo allegato si applicano per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2016.

*Articolo 2***Principi**

1. I pescherecci dell'Unione svolgono le loro attività nella zona di pesca della Groenlandia soltanto se sono in possesso di un'autorizzazione di pesca rilasciata nell'ambito del presente protocollo. Le autorità competenti della Groenlandia rilasciano autorizzazioni di pesca ai pescherecci dell'Unione unicamente nell'ambito del presente protocollo.
2. La Groenlandia si impegna a offrire alla flotta dell'Unione un accesso preferenziale alle risorse eccedentarie disponibili.
3. A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'accordo, la Groenlandia si impegna a non concedere condizioni più favorevoli di quelle previste dal presente protocollo ai segmenti di altre flotte straniere presenti nella sua zona di pesca le cui navi abbiano le medesime caratteristiche e operino sulle stesse specie contemplate dal presente protocollo e dal relativo allegato.
4. Le parti si impegnano a informarsi reciprocamente in merito alla concessione di possibilità di pesca a flotte straniere nonché ai TAC complessivi stabiliti per ciascuna specie di cui all'articolo 3, paragrafo 1.
5. Il presente protocollo persegue l'interesse reciproco delle parti assicurando lo sfruttamento sostenibile delle risorse eccedentarie. A tal fine le parti cooperano in particolare per garantire la sostenibilità degli stock comuni di migratori nell'Atlantico settentrionale.
6. Le parti tutelano i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in particolare i diritti legati al lavoro.

*Articolo 3***Livello indicativo delle possibilità di pesca e procedura per stabilirne il livello annuale**

1. Le autorità competenti della Groenlandia autorizzano i pescherecci dell'Unione a esercitare attività di pesca per le specie elencate di seguito in base al seguente livello indicativo annuale (in tonnellate):

Composizione degli stock nella zona di pesca della Groenlandia	Livello indicativo delle possibilità di pesca
Merluzzo bianco nelle sottozone CIEM V, XII, XIV e NAFO 1F ⁽¹⁾	1 800
Scorfano pelagico nelle sottozone CIEM V, XII, XIV e NAFO 1F ⁽²⁾ , tranne nel caso della pesca praticata nell'ambito del regime di flessibilità per lo scorfano pelagico di cui all'appendice 4 dell'allegato	2 200
Scorfano demersale nelle sottozone CIEM XIV e V e NAFO 1F ⁽³⁾	2 000
Ippoglosso nero nella sottozona NAFO 1 — a sud di 68° di latitudine nord	2 500
Ippoglosso nero nelle sottozone CIEM V, XII e XIV ⁽⁴⁾	5 200
Gamberello boreale nella sottozona NAFO 1	2 600



Composizione degli stock nella zona di pesca della Groenlandia	Livello indicativo delle possibilità di pesca
Gamberello boreale nelle sottozone CIEM XIV e V	5 100
Capelin nelle sottozone CIEM XIV e V ⁽⁵⁾	20 000
Granatieri spp. nelle sottozone CIEM XIV e V ⁽⁶⁾	100
Granatieri spp. nella sottozona NAFO 1 ⁽⁷⁾	100
Catture accessorie	1 126

⁽¹⁾ In conformità alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3, la commissione mista potrà rivedere o adeguare il livello indicativo delle possibilità di pesca per il merluzzo bianco alla luce dei risultati, che devono essere valutati dal comitato consultivo del CIEM, riguardanti le indagini genetiche, gli esperimenti di marcatura e le campagne di ricerca in mare (indipendenti dalle attività di pesca) realizzate sulle diverse componenti dello stock di merluzzo bianco (*Gadus morhua*) nelle acque della Groenlandia, e in particolare sui riproduttori presenti nelle acque costiere e d'altura della Groenlandia occidentale e nelle acque d'altura della Groenlandia orientale; a tal fine la commissione mista terrà conto dei pareri e delle raccomandazioni più recenti formulati ogni anno dal CIEM in materia di gestione.

⁽²⁾ Da catturarsi con reti da traino pelagiche.

⁽³⁾ Da catturarsi con reti da traino.

⁽⁴⁾ La pesca di questo contingente è effettuata da non oltre 6 navi contemporaneamente. Questo limite di sforzo può essere rivisto alla luce di un piano di gestione pluriennale concordato dagli Stati costieri.

⁽⁵⁾ Quando è possibile realizzare catture, l'Unione può prelevare fino al 7,7 % del TAC relativo al capelin per la campagna di pesca dal 20 giugno al 30 aprile dell'anno successivo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3.

⁽⁶⁾ Le specie *Macrourus rupestris* e *Macrourus berglax* non costituiscono specie bersaglio; gli esemplari di tali specie possono essere catturati soltanto come catture accessorie insieme ad altre specie bersaglio e devono essere dichiarati separatamente.

⁽⁷⁾ Le specie *Macrourus rupestris* e *Macrourus berglax* non costituiscono specie bersaglio; gli esemplari di tali specie possono essere catturati soltanto come catture accessorie insieme ad altre specie bersaglio e devono essere dichiarati separatamente.

2. Per ogni anno di validità del protocollo, e non oltre il 1° dicembre dell'anno precedente, la commissione mista adotta il livello effettivo delle possibilità di pesca per le specie sopra elencate, sulla base del livello indicativo di cui al punto 1 e tenendo conto dei pareri scientifici disponibili, dei pertinenti piani di gestione adottati dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca, dell'approccio precauzionale e delle necessità dell'industria alieutica.

a) Se le possibilità di pesca effettive per alcune specie sono inferiori a quelle di cui al paragrafo 1, la commissione mista effettua una compensazione con altre possibilità di pesca nello stesso anno. Se nessuna compensazione è concordata, la commissione mista adegua proporzionalmente la contropartita finanziaria di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a).

b) Se le possibilità di pesca effettive sono superiori a quelle indicate al paragrafo 1, la commissione mista adegua proporzionalmente la contropartita finanziaria di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a).

3. In aggiunta alla procedura annuale di cui al paragrafo 2, la Groenlandia, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, può offrire possibilità di pesca supplementari per le specie elencate al paragrafo 1, che l'Unione può accettare in tutto o in parte. In tal caso la commissione mista adotta le possibilità di pesca supplementari in occasione di una riunione straordinaria e adegua proporzionalmente la contropartita finanziaria di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a). Le autorità competenti dell'Unione rispondono all'offerta della Groenlandia entro 6 settimane dal ricevimento dell'offerta.

4. Le possibilità di pesca per il gamberello boreale nelle sottozone XIV e V possono essere utilizzate nella sottozona NAFO 1, purché siano stati presi accordi per il trasferimento dei contingenti, da impresa a impresa, tra armatori della Groenlandia e dell'Unione. Le autorità della Groenlandia, su richiesta della Commissione europea a nome degli Stati membri interessati, si impegnano ad agevolare la conclusione di tali accordi. Ogni anno può essere trasferito, previo parere scientifico, un quantitativo massimo di 2 000 tonnellate. Le attività di pesca delle navi dell'Unione sono subordinate alle medesime condizioni previste nelle autorizzazioni di pesca rilasciate agli armatori groenlandesi, fatte salve le disposizioni del capo I dell'allegato.

5. Gestione delle catture accessorie

I pescherecci dell'Unione operanti nella zona di pesca della Groenlandia sono tenuti a conformarsi alle norme applicabili in materia di catture accessorie, sia per le specie regolamentate che per quelle non regolamentate, nonché al divieto di rigetto.

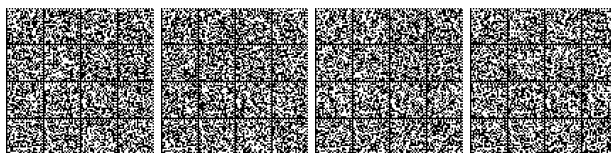


- a) Sono definite catture accessorie le catture di qualsiasi organismo marino vivo che non figuri tra le specie bersaglio indicate nell'autorizzazione di pesca della nave o non soddisfi le condizioni in materia di taglia minima.
- Le catture accessorie sono limitate al 5 % nella pesca del gamberello boreale e al 10 % in altre attività di pesca.
- Non sono concesse autorizzazioni di pesca specifiche per le catture accessorie.
- b) Tutte le catture accessorie devono essere registrate e comunicate.
- c) Per le catture accessorie non viene versato un canone specifico applicabile all'autorizzazione di pesca, in quanto i canoni stabiliti nell'allegato del protocollo per le specie bersaglio sono stati fissati tenendo conto delle disposizioni riguardanti le catture accessorie autorizzate.
- d) Inoltre, fatte salve le percentuali e le disposizioni applicabili alle catture accessorie di cui alle lettere da a) a c), le navi dell'Unione attuano strategie di pesca volte a garantire che le catture accessorie di scorfano e di merluzzo bianco nella pesca diretta dell'ippoglosso nero, le catture accessorie di scorfano e di ippoglosso nero nella pesca diretta del merluzzo bianco e le catture accessorie di merluzzo bianco e di ippoglosso nero nella pesca diretta dello scorfano non superino, per ogni bordata, il 5 % delle catture autorizzate per le specie bersaglio. Una bordata è il periodo compreso tra un'entrata e un'uscita dalla zona di pesca della Groenlandia. Se una nave scarica la totalità delle catture in un porto groenlandese, le catture successive si considerano effettuate in una nuova bordata.
- e) La percentuale massima di catture accessorie autorizzate di merluzzo bianco, scorfano e ippoglosso nero è indicata nell'autorizzazione di pesca per le specie bersaglio.
- f) Le catture accessorie e la loro composizione specifica sono valutate ogni anno in sede di commissione mista.
- g) Se le catture accessorie di merluzzo bianco, scorfano e ippoglosso nero superano il quantitativo massimo di cui alla lettera e), il quantitativo eccedente è imputato al quantitativo autorizzato per le specie bersaglio indicate nell'autorizzazione di pesca applicando un fattore moltiplicatore di 3.
- h) Tutte le catture accessorie di merluzzo bianco, scorfano e ippoglosso nero effettuate da pescherecci dell'Unione nella pesca diretta del gamberello boreale, del merluzzo bianco, dello scorfano o dell'ippoglosso nero sono imputate alla riserva di catture accessorie di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

Articolo 4

Contropartita finanziaria — Modalità di pagamento

1. Per il periodo di cui all'articolo 1 del presente protocollo, la contropartita finanziaria dell'Unione, di cui all'articolo 7 dell'accordo, è fissata a 16 099 978 EUR all'anno.
2. La contropartita finanziaria comprende:
 - a) un importo annuo per l'accesso alla zona di pesca della Groenlandia di 13 168 978 EUR, fatti salvi l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 8;
 - b) un importo specifico annuo di 2 931 000 EUR destinato al sostegno e all'attuazione della politica settoriale della pesca della Groenlandia.
3. È istituita una riserva finanziaria di 1 700 000 EUR per compensare le possibilità di pesca supplementari stabilite dalla commissione mista a norma dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3, ed eventuali nuove possibilità di pesca stabilite in conformità dell'articolo 8. Per le possibilità di pesca supplementari e le nuove possibilità di pesca l'Unione versa un importo pari al 17,5 % del prezzo di riferimento indicato al capo II dell'allegato.
4. L'importo complessivo della contropartita finanziaria versata dall'Unione non può superare il doppio dell'importo indicato all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a).
5. L'Unione versa l'importo di cui al paragrafo 2, lettera a), entro il 30 giugno per il primo anno ed entro il 1° marzo per gli anni successivi; gli eventuali importi addizionali sono versati dall'Unione a partire dalla riserva finanziaria alle stesse date o quanto prima possibile dopo di esse. L'Unione versa l'importo specifico di cui al paragrafo 2, lettera b), entro il 30 giugno per il primo anno ed entro il 1° giugno per gli anni successivi.
6. L'impiego della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera a), è di competenza esclusiva delle autorità della Groenlandia.
7. La contropartita finanziaria è versata su un conto del Tesoro pubblico aperto presso un'istituzione finanziaria designata dalle autorità della Groenlandia.



Articolo 5

Promozione di una pesca responsabile — Sostegno settoriale

1. La contropartita finanziaria destinata al sostegno settoriale di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), è dissociata dai pagamenti relativi ai costi di accesso. Essa è subordinata al conseguimento degli obiettivi della politica settoriale della Groenlandia in materia di pesca identificati dalla commissione mista, alla luce della conseguente programmazione annuale e pluriennale, ed è determinata sulla base dei risultati conseguiti.

2. All'entrata in applicazione del presente protocollo e comunque entro tre mesi da tale data, la commissione mista concorda un programma settoriale pluriennale e le relative modalità di applicazione, compresi in particolare:

- a) gli orientamenti, su base annuale e pluriennale, in base ai quali sarà utilizzata la quota della contropartita finanziaria di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), per le iniziative da condurre annualmente;
- b) gli obiettivi da conseguire, su base annuale e pluriennale, per garantire il proseguimento di un'attività di pesca responsabile e sostenibile, tenuto conto delle priorità espresse dalla Groenlandia nel quadro della politica nazionale della pesca e di altre politiche atte a incidere sul proseguimento di un'attività di pesca responsabile e sostenibile o a questo correlate;
- c) i criteri e le procedure da utilizzare ai fini della valutazione annuale dei risultati ottenuti.

3. Qualsiasi proposta di modifica del programma settoriale pluriennale deve essere approvata dalla commissione mista.

4. Il pagamento della contropartita finanziaria specifica destinata al sostegno settoriale è effettuato sulla base di un'analisi circostanziata dei risultati dell'attuazione del sostegno settoriale e dei bisogni identificati nel corso della programmazione. L'Unione può sospendere, del tutto o in parte, il pagamento della contropartita finanziaria specifica:

- a) quando una valutazione condotta dalla commissione mista mostri che i risultati ottenuti non sono conformi alla programmazione;
- b) se l'utilizzo di tale contropartita non è conforme alla programmazione concordata.

Ai fini della sospensione del pagamento, l'Unione è tenuta a notificare la sua intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di decorrenza degli effetti della sospensione stessa.

Il pagamento della contropartita finanziaria riprende previa consultazione e accordo delle parti e/o quando i risultati dell'attuazione finanziaria di cui al paragrafo 5 lo giustifichino.

5. Alla commissione mista compete la responsabilità di sorvegliare l'attuazione del programma di sostegno settoriale pluriennale. Se necessario, le parti proseguono tale sorveglianza tramite la commissione mista anche dopo la scadenza del protocollo, fino al completo utilizzo della contropartita finanziaria destinata al sostegno settoriale di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b).

Articolo 6

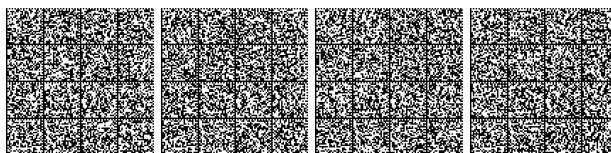
Cooperazione in campo scientifico

Le parti si impegnano a promuovere la cooperazione in materia di pesca responsabile nella zona di pesca della Groenlandia, anche a livello regionale, in particolare nell'ambito della NEAFC e della NAFO e di ogni altra organizzazione sub-regionale o internazionale competente. La commissione mista può adottare misure volte a garantire lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche nella zona di pesca della Groenlandia, in conformità delle pertinenti misure di conservazione e di gestione.

Articolo 7

Pesca sperimentale

1. Le parti cooperano, in particolare nell'ambito dell'articolo 5, all'attuazione di una pesca sperimentale sostenibile di specie e stock non inclusi nell'articolo 3, paragrafo 1, nel quadro della procedura di cui al capo VI dell'allegato, senza che ciò incida sulla contropartita finanziaria dell'Unione fissata all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a).



2. Se le parti giungono alla conclusione che un'attività di pesca sperimentale a norma del paragrafo 1 ha dato risultati positivi e la commissione mista fissa nuove possibilità di pesca conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 5, e all'articolo 8, le autorità della Groenlandia assegnano all'Unione almeno il 50 % delle possibilità di pesca totali disponibili per le nuove specie, fino alla scadenza del protocollo.

Articolo 8

Nuove possibilità di pesca

1. Per nuove possibilità di pesca si intende possibilità di pesca per specie e stock da includere nell'articolo 3, paragrafo 1, a condizione di un aumento proporzionale della quota della contropartita finanziaria di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a).

2. Se una parte si dichiara interessata a includere nuove possibilità di pesca nell'articolo 3, paragrafo 1, la commissione mista esamina la questione sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari della Groenlandia, dei migliori pareri scientifici disponibili e dell'approccio precauzionale. Alle nuove possibilità di pesca si applicherà la procedura di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3. La commissione mista fissa inoltre il prezzo di riferimento per le nuove specie e i canoni per l'autorizzazione applicabili fino alla scadenza del presente protocollo.

Articolo 9

Sospensione del protocollo e revisione della contropartita finanziaria

1. L'applicazione del presente protocollo e il pagamento della contropartita finanziaria possono essere sospesi e la contropartita finanziaria può essere sottoposta a revisione, unilateralmente da una delle parti, se:

- a) circostanze anomale impediscono l'esercizio delle attività di pesca nella zona di pesca della Groenlandia; o
- b) a seguito di mutamenti significativi degli orientamenti politici che hanno portato alla conclusione del presente protocollo, una delle parti chiede un riesame delle sue disposizioni ai fini di una eventuale modifica; o
- c) tra le parti sorge una controversia in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente protocollo; o
- d) una delle parti non rispetta le disposizioni del presente protocollo, in particolare dell'articolo 2, paragrafo 6, per quanto riguarda i diritti fondamentali.

Il disposto di cui alla presente lettera non si applica se la violazione avviene in un ambito di responsabilità o di competenza in cui il governo della Groenlandia, a motivo dello status di tale paese quale regione autonoma del Regno di Danimarca, non ha responsabilità o competenze formali.

2. Conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, l'Unione può sospendere il pagamento della contropartita finanziaria relativa al sostegno settoriale di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b).

3. La parte che intende sospendere l'applicazione del protocollo e il pagamento della contropartita finanziaria è tenuta a notificare la propria intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di decorrenza degli effetti della sospensione.

4. L'applicazione del presente protocollo e il pagamento della contropartita finanziaria riprendono dopo che si sia posto rimedio alla situazione con opportune misure correttive e previa consultazione e accordo tra le parti. L'importo della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente, *pro rata temporis*, in funzione della durata della sospensione.

Articolo 10

Sospensione e ripristino dell'autorizzazione di pesca

La Groenlandia può sospendere le autorizzazioni di pesca di cui all'allegato qualora:

- a) una nave specifica commetta una grave infrazione delle disposizioni legislative e regolamentari della Groenlandia; o
- b) l'armatore non abbia ottemperato a una decisione giudiziaria emessa in relazione a un'infrazione commessa da una nave specifica. Una volta ottemperato alla decisione giudiziaria, l'autorizzazione di pesca per la nave è ripristinata per il periodo residuo.



Articolo 11

Denuncia

A seguito della denuncia dell'accordo alle condizioni previste all'articolo 12, paragrafi 2 e 3, dello stesso, il pagamento della contropartita finanziaria di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del presente protocollo per l'anno in cui ha effetto la denuncia è ridotto proporzionalmente, *pro rata temporis*.

Articolo 12

Disposizioni legislative e regolamentari nazionali

1. Le attività dei pescherecci dell'Unione operanti nella zona di pesca della Groenlandia sono disciplinate dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili in Groenlandia e nel Regno di Danimarca, salvo diversa disposizione dell'accordo, del presente protocollo e del relativo allegato.
2. La Groenlandia informa l'Unione in merito a eventuali modifiche o a nuove norme di legge attinenti alla politica della pesca almeno tre mesi prima dell'entrata in vigore delle suddette modifiche o nuove norme.

Articolo 13

Riservatezza

1. La Groenlandia e l'Unione si impegnano affinché tutti i dati personali relativi ai pescherecci dell'Unione e alle loro attività di pesca ottenuti nell'ambito del presente protocollo e del relativo allegato siano sempre trattati conformemente ai rispettivi principi in materia di riservatezza e protezione dei dati.
2. Le parti provvedono affinché siano resi di pubblico dominio esclusivamente i dati aggregati relativi alle attività di pesca della flotta dell'Unione nella zona di pesca della Groenlandia. I dati che possono essere considerati riservati per altri motivi sono utilizzati esclusivamente per l'attuazione del protocollo e a fini scientifici e di gestione, monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca.

Articolo 14

Applicazione provvisoria

Il presente protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Articolo 15

Entrata in vigore

Il presente protocollo e il relativo allegato entrano in vigore alla data in cui le parti si notificano l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.



ALLEGATO

CONDIZIONI APPLICABILI ALLE ATTIVITÀ DI PESCA PRATICATE DALLE NAVI DELL'UE NELL'AMBITO DEL PROTOCOLLO CHE FISSA LE POSSIBILITÀ DI PESCA E LA CONTROPARTITA FINANZIARIA PREVISTE DALL'ACCORDO DI PARTENARIATO NEL SETTORE DELLA PESCA TRA LA COMUNITÀ EUROPEA, DA UN LATO, E IL GOVERNO DELLA DANIMARCA E IL GOVERNO LOCALE DELLA GROENLANDIA, DALL'ALTRO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Designazione dell'autorità competente

Ai fini del presente allegato e salvo indicazione contraria, per «autorità competente» si intende:

- per l'Unione: la Commissione europea
- per la Groenlandia: il ministero della pesca, della caccia e dell'agricoltura

2. Per «autorizzazione di pesca» si intende una licenza rilasciata a un peschereccio dell'UE che gli consente di esercitare, in un dato periodo, specifiche attività di pesca nelle zone di pesca della Groenlandia definite al punto 3.

3. Zona di pesca

- 3.1. La pesca è esercitata nella zona di pesca definita nel regolamento n. 1020, del 20 ottobre 2004, in conformità del regio decreto n. 1005, del 15 ottobre 2004, relativo all'entrata in vigore della legge sulle zone economiche esclusive della Groenlandia recante entrata in vigore della legge n. 411, del 22 maggio 1996, sulle zone economiche esclusive.
- 3.2. Se non espressamente disposto altrimenti, le attività di pesca sono esercitate ad almeno 12 miglia nautiche dalla linea di base, secondo quanto disposto alla sezione 2, articolo 7, della legge n. 18 del Landsting della Groenlandia, del 31 ottobre 1996, relativa alle attività di pesca, modificata da ultimo dalla legge n. 12 dell'I-natsisartut del 3 dicembre 2012.
- 3.3. Le linee di base sono definite in conformità del regio decreto n. 1004, del 15 ottobre 2004, recante modifica del regio decreto concernente la delimitazione delle acque territoriali della Groenlandia.

CAPO II

DOMANDA E RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI DI PESCA (LICENZE)

1. Condizioni per il rilascio di un'autorizzazione di pesca

- 1.1. L'autorizzazione di pesca di cui all'articolo 6 dell'accordo può essere concessa esclusivamente alle navi iscritte nel registro dei pescherecci dell'UE e, per le navi che intendono esercitare attività di pesca nell'ambito del regime di flessibilità per lo scorfo pelagico, alle navi notificate alla NEAFC in conformità al suo regolamento. A tal fine, le navi non devono figurare in nessuno degli elenchi delle navi INN gestiti dalle ORGP.
- 1.2. Perché la nave abbia diritto all'autorizzazione, l'armatore, il comandante e la nave stessa non devono essere stati interdetti dall'esercizio della pesca nella zona di pesca della Groenlandia e devono avere assolto tutti i precedenti obblighi derivanti dall'accordo.

2. Domanda di autorizzazione di pesca

- 2.1. In attesa che le parti attuino congiuntamente un sistema di licenze elettroniche, le domande e le autorizzazioni di pesca sono trasmesse secondo le modalità di seguito indicate.
- 2.2. L'autorità competente dell'UE presenta per via elettronica all'autorità competente della Groenlandia una domanda di licenza, individuale o collettiva, per la nave o le navi che intendono praticare attività di pesca nell'ambito dell'accordo. La domanda è compilata utilizzando l'apposito modulo fornito dall'autorità competente della Groenlandia, riportato nell'appendice 1. Le navi dell'UE di un medesimo armatore o rappresentante possono presentare una domanda collettiva di autorizzazione di pesca a condizione che battano bandiera di un solo e medesimo Stato membro.



- 2.3. Ogni domanda di autorizzazione di pesca è accompagnata dalla prova del pagamento del canone per le specie e i quantitativi richiesti conformemente alle disposizioni del punto 7 del presente capo.
 - 2.4. Per ciascuna prima domanda nell'ambito del protocollo in vigore, o a seguito di una modifica tecnica della nave interessata, va presentata una fotografia digitale a colori recente (massimo 12 mesi), di risoluzione adeguata (dimensioni minima 15 × 10 cm), in cui figurino chiaramente la fiancata della nave, compresi il nome e il numero di identificazione visibili sullo scafo.
 - 2.5. Se l'autorità competente della Groenlandia ritiene che una domanda non sia completa o non soddisfi le condizioni di cui ai punti 1, 2.2, 2.3 e 2.4, l'autorità competente dell'UE è informata delle motivazioni quanto prima possibile, e in ogni caso entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda da parte della Groenlandia.
3. Rilascio dell'autorizzazione di pesca
 - 3.1. L'autorità competente della Groenlandia trasmette l'autorizzazione di pesca per via elettronica all'autorità competente dell'UE entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda. L'autorizzazione di pesca trasmessa per via elettronica ha lo stesso valore dell'originale ai fini del protocollo e del relativo allegato.
 - 3.2. Ogni autorizzazione di pesca indica il quantitativo autorizzato che può essere catturato. Un'autorizzazione di pesca rilasciata nell'ambito di una domanda collettiva indica il quantitativo totale delle specie per le quali è stato pagato il canone e reca la seguente dicitura: «quantitativo autorizzato da ripartire tra le navi (nome delle navi figuranti nella domanda collettiva)».
 - 3.3. L'autorizzazione di pesca, o una copia della stessa, è tenuta permanentemente a bordo della nave ed è presentata su richiesta dell'autorità competente della Groenlandia.
 4. Modifica dell'autorizzazione di pesca
 - 4.1. Eventuali modifiche dei quantitativi autorizzati indicati nella(e) autorizzazione(i) di pesca sono subordinate alla presentazione di una nuova domanda.
 - 4.2. Fatto salvo il punto 4.3, se la modifica dell'autorizzazione di pesca riguarda quantitativi catturati in eccesso rispetto a un quantitativo già autorizzato, la nave paga un canone pari a tre volte l'importo precisato al punto 7.1 per il quantitativo eccedente il quantitativo autorizzato. Alla nave in questione non è rilasciata alcuna nuova autorizzazione di pesca fino a quando non viene versato il canone relativo ai quantitativi in eccesso.
 - 4.3. In casi eccezionali in cui le possibilità di pesca dell'UE per le specie in questione non siano state completamente utilizzate, e al solo scopo di evitare l'interruzione delle attività di pesca di una nave dell'UE operante nella zona di pesca della Groenlandia sulla base di un'autorizzazione di pesca rilasciata in virtù del protocollo, se è probabile che la nave superi il quantitativo autorizzato lo Stato di bandiera notifica immediatamente all'autorità competente della Groenlandia, con copia all'autorità competente dell'UE, l'intenzione di presentare una domanda formale per una nuova autorizzazione di pesca per quantitativi supplementari della stessa specie. La nave è autorizzata a proseguire l'attività di pesca a condizione che, entro 24 ore dalla notifica dello Stato di bandiera, l'armatore presenti all'autorità competente della Groenlandia una prova di pagamento del canone corrispondente e che la domanda per una nuova autorizzazione di pesca sia trasmessa all'autorità competente della Groenlandia entro 5 giorni lavorativi dalla notifica dello Stato di bandiera conformemente alla procedura di cui al punto 2. Il mancato rispetto delle presenti disposizioni comporta per la nave l'applicazione della procedura di cui al punto 4.2.
 5. Trasferimento dell'autorizzazione di pesca
 - 5.1. L'autorizzazione di pesca è rilasciata a nome di una nave specifica e non è trasferibile.
 - 5.2. Tuttavia, in un numero limitato di casi, su richiesta dell'autorità competente dell'UE, l'autorizzazione di pesca di una nave può essere sostituita da una nuova autorizzazione di pesca intestata a un'altra nave dell'UE. La sostituzione è effettuata sulla base di una domanda presentata per il tramite dell'autorità competente dell'UE. La nuova autorizzazione di pesca indica il quantitativo autorizzato che può essere catturato; tale quantitativo corrisponde al quantitativo delle specie per le quali è stato già pagato il canone per l'autorizzazione di pesca, da cui sono detratte le catture già praticate dalla prima nave.
 - 5.3. L'autorizzazione di pesca sostituita cessa di avere effetto alla data del rilascio della nuova autorizzazione da parte dell'autorità competente della Groenlandia.



6. Periodo di validità dell'autorizzazione di pesca

- 6.1. Le autorizzazioni di pesca sono valide dalla data del rilascio fino alla fine dell'anno civile in cui sono state rilasciate.
- 6.2. Le autorizzazioni per la pesca del capelin sono rilasciate per il periodo dal 20 giugno al 31 dicembre nonché dal 1° gennaio al 30 aprile dell'anno successivo.
- 6.3. In caso di mancata adozione, all'inizio della campagna di pesca, della normativa dell'Unione che stabilisce, per l'anno considerato, le possibilità di pesca delle navi dell'Unione in acque in cui sono imposti limiti di cattura, i pescherecci dell'Unione che al 31 dicembre dell'anno precedente erano autorizzati a praticare attività di pesca possono continuare ad operare, in virtù della stessa autorizzazione di pesca, nell'anno per il quale non state adottate le pertinenti disposizioni, sempre che ciò risulti compatibile con i pareri scientifici. In tal caso è autorizzato l'utilizzo, in via provvisoria, di un volume mensile pari a un dodicesimo del contingente indicato nell'autorizzazione di pesca per l'anno precedente, a condizione che sia stato versato il canone corrispondente. Il contingente provvisorio può essere adeguato in funzione dei pareri scientifici e delle condizioni dell'attività di pesca considerata.
- 6.4. Il quantitativo di un'autorizzazione di pesca per il gamberello boreale che non sia stato utilizzato al 31 dicembre di un dato anno può essere riportato all'anno successivo, su richiesta dell'autorità competente dell'UE, in ragione di un massimo del 5 % del quantitativo originariamente previsto nell'autorizzazione di pesca, a condizione che ciò risulti compatibile con i pareri scientifici. Il quantitativo riportato è utilizzato entro il 30 aprile dell'anno successivo.

7. Canone relativo all'autorizzazione di pesca, pagamento e rimborso

- 7.1. I canoni per l'autorizzazione di pesca a carico delle navi dell'UE sono i seguenti:

Specie	EUR/t — 2016-2017	EUR/t — 2018-2020
Merluzzo bianco	132,63	142,11
Scorfano pelagico	78,11	83,68
Scorfano demersale	78,11	83,68
Ippoglosso nero	190,11	203,68
Gamberello boreale — Est	73,68	78,95
Gamberello boreale — Ovest	117,89	126,32
Capelin	7,00	7,50

- 7.2. Prima dell'entrata in applicazione del presente protocollo l'autorità competente della Groenlandia comunica all'UE gli estremi del conto o dei conti bancari del governo che gli armatori sono tenuti a utilizzare per tutti i pagamenti per l'intera durata del protocollo. L'autorità competente della Groenlandia notifica eventuali cambiamenti all'autorità competente dell'UE con almeno due mesi di anticipo.
- 7.3. Il pagamento del canone comprende tutte le tasse nazionali e locali connesse alle attività di pesca, nonché le spese di bonifico bancario. Se una nave non provvede al pagamento delle spese di bonifico bancario, tale formalità dovrà essere espletata all'atto della successiva domanda di autorizzazione di pesca, pena il mancato rilascio dell'autorizzazione stessa.
- 7.4. Se il quantitativo autorizzato non viene pescato, il canone ad esso corrispondente non è rimborsato all'armatore.
- 7.5. Tuttavia, in caso di applicazione dell'articolo 9 o dell'articolo 11 del protocollo, e quindi di impossibilità per una nave di pescare parte delle catture autorizzate per l'anno civile, o in caso di mancata concessione di un'autorizzazione di pesca, l'autorità competente della Groenlandia rimborsa all'armatore la totalità del canone entro 60 giorni di calendario dalla data della domanda di rimborso.
- 7.6. Le catture accessorie non sono soggette al pagamento di un canone.



8. I prezzi di riferimento per le singole specie sono i seguenti:

Specie	Prezzo in EUR per tonnellata (peso vivo)
Merluzzo bianco	1 800
Scorfano pelagico	1 700
Scorfano demersale	1 700
Ippoglosso nero	4 375
Gamberello boreale	3 240
Capelin	190
Granatieri spp.	975
Catture accessorie	1 990

CAPO III

MISURE TECNICHE DI CONSERVAZIONE

1. Prima dell'applicazione provvisoria del presente protocollo l'autorità competente della Groenlandia mette a disposizione dell'autorità competente dell'UE una versione in lingua inglese della pertinente legislazione groenlandese in materia di monitoraggio, controllo e sorveglianza e delle disposizioni riguardanti le misure tecniche di conservazione.

CAPO IV

MONITORAGGIO, CONTROLLO E SORVEGLIANZA

Sezione 1

Registrazione e dichiarazione delle catture

1. In attesa che le parti attuino congiuntamente un sistema elettronico di trasmissione dei dati (ERS), fatti salvi gli obblighi di comunicazione nei confronti del CCP del loro Stato di bandiera, le navi dell'UE autorizzate a praticare attività di pesca nell'ambito dell'accordo comunicano le loro catture all'autorità competente della Groenlandia secondo le modalità di seguito specificate. L'introduzione del sistema ERS comporterà la sostituzione delle disposizioni di cui alle sezioni 1, 2 e 3 in materia di dichiarazione elettronica.
2. Per ogni bordata effettuata nella zona di pesca groenlandese i comandanti dei pescherecci dell'UE operanti nell'ambito dell'accordo registrano nel giornale di pesca le operazioni da essi effettuate indicando tutti i quantitativi superiori a 50 kg di peso vivo equivalente di ciascuna specie catturati e detenuti a bordo o rigettati in mare, conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, del protocollo. I giornali di pesca, in funzione delle specie bersaglio e degli attrezzi, devono essere presentati su richiesta dell'autorità competente della Groenlandia e trasmessi al rappresentante (agente) della nave come indicato nel modulo di domanda di autorizzazione di pesca di cui all'appendice 1. Un esempio di ciascun tipo di giornale di pesca è trasmesso anche all'autorità competente dell'UE e al CCP dello Stato di bandiera. In caso di modifica del formato di un giornale di pesca, le modifiche sono immediatamente comunicate, unitamente alle nuove versioni, all'autorità competente dell'UE e al CCP dello Stato di bandiera.
3. Il giornale di pesca è compilato dal comandante per ogni singola retata e reca l'indicazione della totalità delle catture e dei rigetti relativi a ogni retata per ciascun giorno di attività del peschereccio dell'UE nell'ambito di un'autorizzazione di pesca rilasciata dalla Groenlandia.



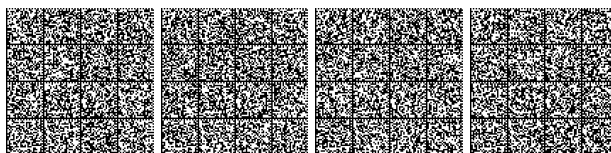
4. Il giornale di pesca è compilato in modo leggibile, in stampatello, e firmato dal comandante.
5. Il comandante è responsabile dell'esattezza dei dati del giornale di pesca registrati e trasmessi.
6. Al termine di ogni bordata di pesca ed entro 10 giorni dall'arrivo in porto, una copia del giornale di pesca è inviata all'autorità competente della Groenlandia per posta, posta elettronica o fax. Il comandante ne invia inoltre una copia allo Stato di bandiera.
7. Nella misura del possibile, su richiesta dell'autorità competente della Groenlandia il comandante trasmette altresì dati supplementari relativi agli sbarchi.
8. Se una nave dell'UE non si conforma alle disposizioni relative alla dichiarazione delle catture, l'autorità competente della Groenlandia può sospendere l'autorizzazione in corso fino a quando tali disposizioni non siano rispettate. In caso di recidiva l'autorità competente della Groenlandia può rifiutare il rinnovo dell'autorizzazione di pesca della nave in questione. L'autorità competente dell'UE e lo Stato di bandiera ne sono debitamente informati.
9. Le parti si adoperano per istituire quanto prima un sistema elettronico di trasmissione dei dati relativi alle attività di pesca delle navi dell'UE nella zona di pesca della Groenlandia, previo accordo comune sugli orientamenti per la gestione e l'attuazione di tale sistema. Il sistema di elettronico di trasmissione dei dati consentirà lo scambio di dati relativi alle posizioni delle navi, alle catture, alle attività di pesca e alle autorizzazioni di pesca (elenco non esaustivo).
10. Ogni anno, e/o su richiesta dell'autorità competente dell'UE, l'autorità competente della Groenlandia informa l'autorità competente dell'UE in merito alle catture effettuate nella zona di pesca della Groenlandia da navi di paesi terzi sulla base delle possibilità di pesca nell'ambito del protocollo.

Sezione 2

Entrata e uscita dalla zona

1. Il comandante di una nave dell'UE operante nella zona di pesca della Groenlandia o che intenda entrare in tale zona per svolgervi attività di pesca trasmette all'autorità competente della Groenlandia per via elettronica, via posta elettronica o fax, le seguenti relazioni e notifiche conformemente alle disposizioni della pertinente legislazione nazionale in materia di pesca ⁽¹⁾:
 - a) «notifica di arrivo», trasmessa almeno 5 giorni prima della data di arrivo. Eventuali modifiche successive della notifica di arrivo devono essere immediatamente segnalate all'autorità competente della Groenlandia;
 - b) «notifica di azione», trasmessa al massimo 24 ore e al più tardi 12 ore prima dell'arrivo;
 - c) «notifica di azione», trasmessa dal peschereccio prima di salpare da un porto per svolgere attività di pesca nella zona di pesca della Groenlandia in cui tale porto è situato o prima di salpare da un luogo di scarico situato nel territorio per proseguire l'attività di pesca;
 - d) «relazione settimanale», trasmessa ogni lunedì entro le ore 10.00 UTC per l'intero periodo di attività di un peschereccio, vale a dire per tutto il periodo compreso tra una notifica di azione e una notifica di conclusione dell'azione. La prima relazione settimanale copre il periodo compreso tra l'arrivo nella zona di pesca della Groenlandia o la partenza da un porto all'interno della zona di pesca della Groenlandia e le ore 24.00 UTC della domenica successiva. Le altre relazioni settimanali coprono il periodo compreso tra le ore 00.00 UTC del lunedì e le ore 24.00 UTC della domenica. Quando le possibilità di pesca autorizzate per una nave o il totale ammissibile di catture stabilito nel decreto groenlandese sui contingenti stanno per esaurirsi la GFLK (autorità groenlandese per il controllo delle licenze di pesca) può chiedere alle navi interessate di trasmettere relazioni giornalieri contenenti le stesse informazioni della relazione settimanale. In tal caso le relazioni settimanali e i rapporti di posizione non vengono trasmessi;
 - e) «notifica di partenza», trasmessa almeno 48 prima dai pescherecci che intendono lasciare la zona di pesca della Groenlandia;
 - f) «notifica di conclusione dell'azione», trasmessa dal peschereccio prima di lasciare la zona di pesca della Groenlandia;
 - g) «notifica di conclusione dell'azione», trasmessa dal peschereccio prima dell'arrivo in un porto o in un luogo di scarico nella zona di pesca della Groenlandia.

⁽¹⁾ Decreto n. 18 del 9 dicembre 2010 del governo autonomo della Groenlandia sulla sorveglianza della pesca in alto mare.



Sezione 3

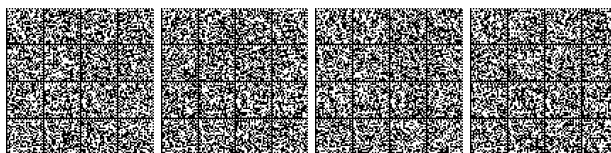
Sbarco e trasbordo

1. Il comandante di una nave dell'UE, o un suo rappresentante (agente), che intenda sbarcare o trasbordare in un porto groenlandese catture provenienti dalla zona di pesca della Groenlandia ne dà notifica all'autorità competente della Groenlandia conformemente alle disposizioni della pertinente legislazione in materia di pesca.
2. Almeno 72 ore prima del trasbordo o dello sbarco sono notificati:
 - a) gli estremi di identificazione del peschereccio cedente;
 - b) il porto di trasbordo o di sbarco, indicato conformemente all'elenco dei codici dei porti della FAO;
 - c) la data e l'ora prevista per il trasbordo o lo sbarco;
 - d) il quantitativo (espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari) di ciascuna specie da sbarcare o trasbordare (identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa-3);
 - e) se nota, la destinazione delle catture dopo lo sbarco o il trasbordo (mercato, consumo privato ecc.);
 - f) in caso di trasbordo, gli estremi di identificazione e il tipo di peschereccio ricevente.
3. L'operazione di trasbordo è oggetto di un'autorizzazione preventiva rilasciata dalla Groenlandia al comandante o al proprietario della nave entro 24 ore dalla suddetta notifica.
4. Il comandante e/o il suo rappresentante sono responsabili dell'esattezza dei dati registrati e trasmessi della dichiarazione di sbarco o di trasbordo.

Sezione 4

Sistema di controllo via satellite (VMS)

1. Messaggi di posizione delle navi — sistema VMS
 - 1.1. A bordo delle navi dell'UE titolari di un'autorizzazione di pesca in virtù dell'accordo, che operano nella zona di pesca della Groenlandia o che effettuano attività di pesca nell'ambito del contingente groenlandese nelle acque della NEAFC (come indicato nell'appendice 4), deve essere installato un impianto di localizzazione satellitare perfettamente funzionante (sistema di controllo dei pescherecci via satellite — VMS) in grado di trasmetterne la posizione in modo automatico e continuo, almeno una volta all'ora, al centro di controllo della pesca (CCP) del rispettivo Stato di bandiera.
 - 1.2. Il CCP dello Stato di bandiera trasmette automaticamente i messaggi di posizione delle navi interessate al CCP della Groenlandia.
 - 1.3. Se risulta che una nave opera nella zona di pesca della Groenlandia senza disporre di un sistema VMS perfettamente funzionante e che le disposizioni di cui al punto 3 della presente sezione non sono state rispettate, l'autorità groenlandese può sospendere l'autorizzazione di pesca della nave con effetto immediato. L'autorità competente della Groenlandia ne informa senza indugio il CCP dello Stato di bandiera interessato. La sospensione dell'autorizzazione di pesca è immediatamente notificata all'autorità competente dell'UE e allo Stato di bandiera.
 - 1.4. Ciascun messaggio di posizione è formattato conformemente all'appendice 3 e comprende i seguenti elementi:
 - a) estremi di identificazione della nave;
 - b) ultima posizione geografica della nave (longitudine, latitudine), con un margine di errore inferiore ai 500 metri e un intervallo di confidenza del 99 %;
 - c) data e ora di registrazione della posizione;
 - d) velocità istantanea e rotta della nave.
 - 1.5. La prima posizione registrata successivamente all'entrata nella zona di pesca della Groenlandia è identificata con il codice «ENT». Tutte le posizioni successive sono identificate con il codice «POS», ad eccezione della prima posizione registrata dopo l'uscita dalla zona di pesca della Groenlandia, che viene identificata con il codice «EXI».



- 1.6. Il CCP dello Stato di bandiera garantisce la trasmissione automatica e, se del caso, la trasmissione manuale dei messaggi di posizione. I messaggi di posizione sono trasmessi, registrati e memorizzati in modo sicuro e conservati per un periodo di tre anni.
2. Integrità dei sistemi VMS
 - 2.1. I componenti hardware e software del sistema VMS sono a prova di manomissione: non permettono cioè di introdurre o estrarre posizioni false e non possono essere disattivati manualmente. Il sistema è interamente automatico ed è pienamente operativo in ogni momento, a prescindere dalle condizioni ambientali. È vietato distruggere, danneggiare, disattivare o comunque manomettere l'impianto di localizzazione via satellite. In particolare, il comandante provvede in ogni momento a che:
 - a) il sistema VMS della sua nave sia perfettamente funzionante e i messaggi di posizione siano correttamente trasmessi al CCP dello Stato di bandiera;
 - b) i dati non siano in alcun modo modificati;
 - c) l'antenna o le antenne e i relativi cavi collegati all'impianto di localizzazione via satellite non siano ostruiti in alcun modo;
 - d) l'alimentazione elettrica del dispositivo di localizzazione satellitare non sia interrotta; e
 - e) l'impianto di localizzazione satellitare non sia asportato dalla nave.
 - 2.2. Il comandante del peschereccio titolare di un'autorizzazione di pesca è considerato responsabile di ogni manipolazione accertata del sistema VMS della nave, volta a perturbarne il funzionamento o a falsificare i messaggi di posizione. Ad ogni infrazione si applicano le sanzioni previste dalla parte nelle cui acque l'infrazione è stata commessa, in conformità della legislazione vigente sul suo territorio.
3. Trasmissione da parte della nave in caso di guasto del VMS
 - 3.1. In caso di guasto durante la permanenza della nave nella zona di pesca groenlandese, il sistema VMS è riparato o sostituito entro 30 giorni di calendario dalla notifica allo Stato di bandiera. L'autorità dell'UE ne è informata quanto prima possibile.
 - 3.2. Nel corso di tale periodo la nave è tenuta a segnalare manualmente la propria posizione, conformemente al punto 1.4 della presente sezione, avvalendosi di altri mezzi di comunicazione disponibili, segnatamente per posta elettronica, via radio o per fax, al CCP dello Stato di bandiera. Tale trasmissione manuale è effettuata almeno ogni quattro ore.
 - 3.3. Trascorso il suddetto periodo di 30 giorni, la nave non è più autorizzata a praticare attività di pesca nella zona di pesca della Groenlandia.
4. Comunicazione sicura dei messaggi di posizione tra centri di controllo della pesca
 - 4.1. Il CCP dello Stato di bandiera trasmette automaticamente i messaggi di posizione delle navi interessate al CCP della Groenlandia.
 - 4.2. I CCP delle due parti si scambiano le rispettive coordinate (indirizzi di posta elettronica, fax, telex e numeri di telefono) e si comunicano senza indugio eventuali modifiche delle medesime.
 - 4.3. Fatta salva la possibilità di futuri miglioramenti, la trasmissione dei messaggi di posizione tra i CCP interessati e gli Stati di bandiera è effettuata per via elettronica tramite protocollo HTTPS. Lo scambio di certificati è effettuato tra le autorità della Groenlandia e il CCP dello Stato di bandiera interessato.
 - 4.4. In nessun caso i dati dei rilevamenti comunicati alla Groenlandia in conformità al presente accordo sono divulgati ad autorità diverse dalle autorità groenlandesi responsabili del controllo e del monitoraggio della pesca in una forma atta a consentire l'identificazione di singole navi.
 - 4.5. Fatto salvo il punto precedente, i dati VMS possono essere utilizzati per scopi scientifici o di ricerca a condizione che gli utilizzatori non pubblicino tali dati in una forma atta a consentire l'identificazione di singole navi.



5. Malfunzionamento del sistema di comunicazione

- 5.1. L'autorità competente della Groenlandia e il CCP degli Stati di bandiera dell'UE verificano la compatibilità dei rispettivi equipaggiamenti elettronici e segnalano senza indugio all'altra parte qualsiasi malfunzionamento nella comunicazione e nella ricezione dei messaggi di posizione, al fine di trovare quanto prima una soluzione tecnica.
- 5.2. L'interruzione delle comunicazioni tra i centri di controllo non pregiudica l'attività delle navi.
- 5.3. Tutti i messaggi non trasmessi nel corso dell'interruzione sono inoltrati non appena sia stata ripristinata la comunicazione tra i centri di controllo.

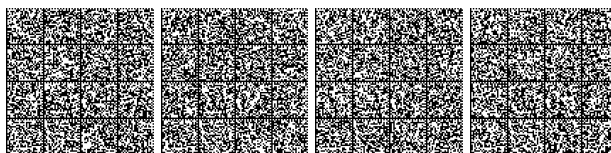
6. Manutenzione di un CCP

- 6.1. Gli interventi di manutenzione pianificati di un CCP (programma di manutenzione) che possono incidere sugli scambi di dati VMS devono essere notificati all'altro CCP con almeno settantadue (72) ore di anticipo, indicando se possibile la data e la durata dell'intervento. Per gli interventi non pianificati, queste informazioni sono inviate all'altro CCP non appena possibile.
- 6.2. Nel corso dell'intervento di manutenzione, la disponibilità dei dati VMS può essere sospesa fino a quando il sistema non torni ad essere operativo. I dati VMS sono trasmessi non appena concluso l'intervento di manutenzione.
- 6.3. Se l'intervento di manutenzione richiede più di ventiquattro (24) ore, i dati VMS sono trasmessi all'altro CCP ricorrendo a un mezzo elettronico alternativo scelto di comune accordo.
- 6.4. La Groenlandia informa le proprie autorità responsabili del monitoraggio, del controllo e della sorveglianza della pesca affinché le navi dell'UE non siano considerate in infrazione dal CCP groenlandese a causa della mancata trasmissione dei dati VMS dovuta a un intervento di manutenzione di un CCP.

Sezione 5

Ispezione in mare o in porto

1. Nella zona di pesca o nei porti groenlandesi, le ispezioni delle navi dell'UE titolari di un'autorizzazione di pesca sono effettuate da navi e ispettori della Groenlandia chiaramente identificati in conformità alla convenzione internazionale.
2. Prima di salire a bordo, l'ispettore autorizzato comunica alla nave dell'UE la propria decisione di effettuare un'ispezione. Prima di procedere all'ispezione, gli ispettori devono fornire prove della loro identità e qualifica.
3. Gli ispettori restano a bordo della nave dell'UE solo per il tempo necessario a svolgere i compiti connessi all'ispezione. Essi svolgono l'ispezione in modo da minimizzare l'impatto per la nave, la sua attività di pesca e il carico.
4. Le ispezioni in porto sono realizzate in conformità alle misure della FAO e alle pertinenti misure dello Stato di approdo delle ORGP.
5. L'autorità competente della Groenlandia può autorizzare l'UE a osservare l'ispezione.
6. Il comandante della nave dell'UE autorizza l'accesso a bordo degli ispettori e ne agevola l'operato.
7. Gli ispettori non interferiscono nei contatti tra il comandante della nave dell'UE e lo Stato di bandiera e/o l'armatore. I comandanti non sono tenuti a rivelare informazioni commercialmente sensibili su canali radiofonici aperti.
8. Al termine di ogni ispezione gli ispettori redigono un rapporto di ispezione nel quale il comandante della nave dell'UE ha il diritto di annotare le proprie osservazioni. Il rapporto di ispezione è firmato dall'ispettore che lo redige e dal comandante della nave dell'UE. Se si rifiuta di firmarlo, il comandante ne precisa le ragioni per iscritto e l'ispettore appone la dicitura «rifiuto di firma».



9. Prima di lasciare la nave dell'UE gli ispettori consegnano copia del rapporto di ispezione al comandante. L'autorità competente della Groenlandia trasmette una copia elettronica del rapporto di ispezione all'autorità competente dell'UE e allo Stato membro di bandiera entro otto giorni di calendario dall'ispezione, fatte salve le disposizioni di cui alla sezione 7, punto 1. Se opportuno, tali informazioni sono messe a disposizione delle pertinenti organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP).

Sezione 6

Programma di osservazione

1. Le operazioni di pesca realizzate nella zona di pesca della Groenlandia sono soggette al programma di osservazione previsto dalla normativa groenlandese. I comandanti dei pescherecci dell'UE titolari di un'autorizzazione di pesca per la zona di pesca della Groenlandia cooperano con le autorità competenti groenlandesi ai fini dell'imbarco degli osservatori.
2. La retribuzione dell'osservatore e i relativi oneri sociali sono a carico delle competenti autorità groenlandesi.
3. L'osservatore è imbarcato in un porto scelto di comune accordo dall'autorità competente della Groenlandia e dall'armatore. Se l'osservatore non si presenta nelle 3 ore che seguono la data e l'ora previste per l'imbarco, l'armatore è automaticamente dispensato dall'obbligo di imbarcarlo. La nave è libera di lasciare il porto e di avviare le operazioni di pesca.
4. Per tutta la durata della permanenza a bordo, l'osservatore:
 - a) prende tutte le disposizioni opportune per non interrompere o ostacolare le operazioni di pesca;
 - b) rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo, e
 - c) rispetta la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave.
5. Durante la sua permanenza a bordo l'osservatore assolve i compiti di seguito elencati:
 - a) verifica i dati registrati nel giornale di pesca, in particolare la composizione delle catture in base alle specie, ai quantitativi, al peso vivo e al peso trasformato; verifica inoltre i rapporti VMS e le comunicazioni radio;
 - b) tiene una registrazione dettagliata dell'attività giornaliera della nave, sia essa o no impegnata in attività di pesca;
 - c) per ogni retata annota il tipo di attrezzo e i relativi dispositivi, l'apertura di maglia, i dati relativi alle catture e allo sforzo, le coordinate, la profondità e il tempo di immersione dell'attrezzo, la composizione delle catture, i rigetti e i pesci sottotaglia conservati a bordo, e
 - d) sorveglia il funzionamento del sistema di localizzazione via satellite e segnala eventuali interruzioni o interferenze.
6. All'osservatore sono garantite condizioni di vitto e sistemazione a bordo di livello non inferiore a quello previsto per gli ufficiali.
7. Il comandante offre all'osservatore la cooperazione e l'assistenza necessarie all'espletamento delle sue mansioni. In tale contesto, all'osservatore è garantita la possibilità di accedere alle catture detenute a bordo, comprese quelle che la nave può avere intenzione di rigettare in mare.
8. Qualsiasi trasferimento di osservatori in mare deve essere effettuato da personale esperto, in condizioni di luce diurna e di sicurezza, con il pieno consenso dell'osservatore e, in generale, in condizioni di sicurezza ottimali.
9. In caso di trasferimento in mare il comandante della nave offre piena cooperazione per garantire la sicurezza dell'osservatore.
10. Rapporto dell'osservatore
 - 10.1. Prima di lasciare la nave, l'osservatore presenta un rapporto delle proprie osservazioni al comandante, il quale ha il diritto di annotare le proprie osservazioni. Il rapporto è firmato dall'osservatore e dal comandante. Al comandante è consegnata una copia del rapporto dell'osservatore.
 - 10.2. Su richiesta dell'autorità competente dell'UE o dello Stato membro di bandiera, l'autorità competente della Groenlandia trasmette copia del rapporto dell'osservatore entro 8 giorni lavorativi.



Sezione 7

Infrazioni

1. Trattamento delle infrazioni

- 1.1. Qualsiasi infrazione commessa nella zona di pesca della Groenlandia da un peschereccio dell'UE titolare di un'autorizzazione di pesca in conformità delle disposizioni del presente allegato è menzionata in un rapporto di ispezione.
- 1.2. La firma del rapporto di ispezione da parte del comandante non pregiudica il diritto di difesa del comandante stesso e/o dell'armatore con riguardo all'infrazione.
- 1.3. Per qualsiasi infrazione commessa nella zona di pesca della Groenlandia da una nave dell'UE titolare di un'autorizzazione di pesca nell'ambito dell'accordo, la notifica dell'infrazione stessa e delle sanzioni accessorie imposte al comandante o alla società di pesca è trasmessa direttamente agli armatori secondo le procedure previste dalla vigente normativa groenlandese.
- 1.4. L'autorità competente della Groenlandia trasmette quanto prima possibile all'autorità competente dell'UE e allo Stato membro di bandiera, per posta elettronica, una copia del rapporto di ispezione e della notifica di infrazione.
- 1.5. Se la risoluzione dell'infrazione richiede un procedimento giudiziario, prima dell'avvio di quest'ultimo, e a condizione che l'infrazione non costituisca reato, si cerca di risolvere la presunta infrazione in via amichevole entro 4 giorni dalla notifica dell'infrazione. Se ciò risulta impossibile viene avviato il procedimento giudiziario.

2. Fermo di una nave

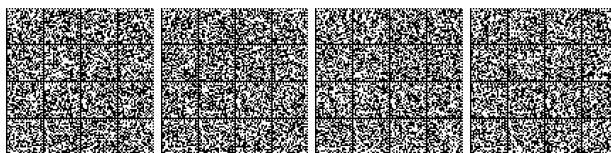
- 2.1. La Groenlandia notifica immediatamente all'autorità competente dell'UE e allo Stato di bandiera ogni fermo di un peschereccio dell'UE titolare di un'autorizzazione di pesca nell'ambito dell'accordo. La notifica indica i motivi del fermo ed è accompagnata da elementi di prova dell'infrazione constatata.
- 2.2. Prima di adottare qualsiasi altro provvedimento nei confronti della nave dell'UE posta in stato di fermo, del suo comandante, dell'equipaggio o del carico, ad eccezione delle misure destinate alla conservazione delle prove, la Groenlandia designa un funzionario incaricato delle indagini e, su richiesta dell'autorità competente dell'UE, organizza una riunione di informazione entro il termine di un giorno lavorativo dalla notifica dei motivi all'origine del fermo. Alla riunione possono partecipare un rappresentante dello Stato di bandiera e l'armatore.

3. Sanzioni applicabili alle infrazioni

- 3.1. La sanzione applicabile all'infrazione è fissata dalla Groenlandia secondo le disposizioni della legislazione nazionale in vigore.
- 3.2. In caso di risoluzione amichevole, la sanzione da pagare è determinata facendo riferimento alla legislazione nazionale della Groenlandia.

4. Procedimento giudiziario — Cauzione bancaria

- 4.1. Se non è possibile giungere a una soluzione amichevole e l'infrazione è sottoposta all'istanza giudiziaria competente, l'armatore della nave dell'UE che ha commesso l'infrazione deposita una cauzione bancaria presso una banca designata dall'autorità competente della Groenlandia, il cui importo, fissato dalla stessa autorità, copre i costi connessi al fermo della nave, all'ammenda stimata e alle eventuali indennità compensative. La cauzione bancaria resta vincolata fino alla conclusione del procedimento giudiziario. Tuttavia, se il procedimento giudiziario è in corso da oltre 4 anni, l'autorità competente della Groenlandia informa regolarmente l'autorità competente dell'UE e lo Stato di bandiera interessato in merito alle misure adottate per giungere alla sua conclusione.
- 4.2. Dopo la pronuncia della sentenza la cauzione bancaria è svincolata e immediatamente restituita all'armatore:
 - a) integralmente, se non è imposta alcuna sanzione;
 - b) a concorrenza del saldo residuo, se la sanzione comporta un'ammenda inferiore all'importo della cauzione bancaria.
- 4.3. Il procedimento giudiziario è avviato quanto prima in conformità del diritto nazionale.
- 4.4. La Groenlandia comunica i risultati del procedimento giudiziario all'UE entro 14 giorni dalla pronuncia della sentenza.



5. Rilascio della nave e dell'equipaggio

- 5.1. La nave dell'UE è autorizzata a lasciare il porto e a proseguire l'attività di pesca dopo che si sia provveduto al deposito della cauzione bancaria o al pagamento della sanzione o dopo che siano stati espletati gli obblighi derivanti dalla composizione amichevole.

CAPO V

ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE

Sezione 1

Metodo e criteri di valutazione dei progetti relativi alla costituzione di associazioni temporanee di imprese e di società miste

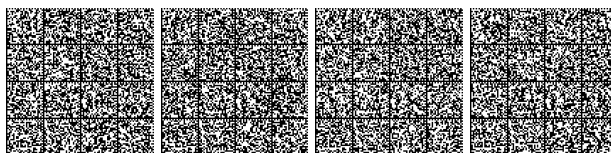
1. La Groenlandia informa senza indugio l'autorità competente dell'UE in merito alla possibilità di costituire associazioni temporanee di imprese o società miste con imprese groenlandesi. L'autorità competente dell'UE trasmette tale informazione a tutti gli Stati membri dell'UE. Nel caso di un'impresa comune, i progetti saranno presentati e valutati conformemente alle disposizioni del presente capo.
2. In applicazione dell'articolo 10, lettera f), dell'accordo, l'UE presenta alla Groenlandia, non appena possibile e in ogni caso almeno 10 giorni lavorativi prima della riunione della commissione mista, un fascicolo tecnico per il progetto o i progetti relativi alla costituzione di associazioni temporanee di imprese e di società miste con operatori dell'UE. I progetti sono presentati all'autorità competente dell'UE per il tramite delle autorità dello Stato o degli Stati membri interessati dell'UE.
3. La commissione mista incoraggia in primo luogo il pieno utilizzo, da parte delle navi dell'UE, dei contingenti indicativi per le specie elencate all'articolo 3, paragrafo 1, del protocollo. Per le specie per le quali, senza basarsi su pareri scientifici, la commissione mista ha stabilito possibilità di pesca annuali inferiori a quelle indicate all'articolo 3, paragrafo 1, del protocollo, non saranno presi in considerazione progetti relativi ad associazioni temporanee di imprese o a società miste per le stesse specie e lo stesso anno civile.
4. La commissione mista valuta i progetti in base ai seguenti criteri:
 - a) specie bersaglio e zona o zone di pesca;
 - b) stato dello o degli stock, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e dell'approccio precauzionale;
 - c) caratteristiche della nave e tecnologia adeguata alle operazioni di pesca proposte;
 - d) per le associazioni temporanee di imprese, durata complessiva delle stesse e durata delle operazioni di pesca; e
 - e) precedenti esperienze dell'armatore dell'UE europea e del suo partner groenlandese nel settore della pesca.
5. A seguito della valutazione di cui al punto 3, la commissione mista formula un parere sui progetti.
6. Per le specie elencate all'articolo 3, paragrafo 1, del protocollo, le catture effettuate da navi dell'UE nell'ambito di associazioni temporanee di imprese o società miste non pregiudicano gli accordi di condivisione tra gli Stati membri dell'UE.

Sezione 2

Condizioni relative all'accesso nell'ambito delle associazioni temporanee di imprese

1. Autorizzazioni di pesca

- 1.1. Per le associazioni temporanee di imprese, una volta che il progetto abbia avuto parere favorevole da parte della commissione mista, la nave o le navi dell'UE presentano domanda di autorizzazione di pesca conformemente alle disposizioni del capo II. La domanda indica chiaramente che si tratta di un'associazione temporanea di imprese.
- 1.2. L'autorizzazione di pesca è rilasciata per la durata dell'associazione temporanea di imprese, e comunque per un periodo non superiore all'anno civile.



- 1.3. L'autorizzazione di pesca indica chiaramente che le catture saranno imputate alle possibilità di pesca assegnate dalle autorità groenlandesi nell'ambito del corrispondente TAC groenlandese, e non alle possibilità di pesca di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del protocollo.
2. Sostituzione di navi
 - 2.1. Una nave dell'Unione europea operante nell'ambito di un'associazione temporanea di imprese può essere sostituita, soltanto per fondati motivi e previo accordo delle parti, da un'altra nave dell'Unione di capacità e con caratteristiche tecniche simili.

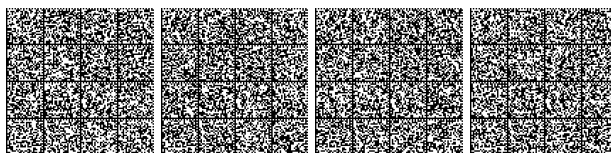
CAPO VI

PESCA SPERIMENTALE

1. In applicazione dell'articolo 9 e dell'articolo 10, lettera g), dell'accordo, se l'autorità competente dell'UE ha comunicato alla Groenlandia il proprio interesse per l'esercizio della pesca sperimentale di specie e stock non elencati all'articolo 3, paragrafo 1, del protocollo, si applicano le seguenti disposizioni.
 - 1.1. Almeno 15 giorni prima della riunione della commissione mista, l'autorità competente dell'UE presenta alla Groenlandia un fascicolo tecnico indicante:
 - a) la o le specie bersaglio;
 - b) i parametri tecnici proposti per la campagna (tecnologia da utilizzare per le operazioni di pesca, durata, zone di pesca ecc.); e
 - c) il contributo che la partecipazione dell'UE alla campagna sperimentale dovrebbe apportare alla ricerca scientifica e allo sviluppo del settore della pesca.
 - 1.2. La Groenlandia comunica alla commissione mista:
 - a) le modalità e le condizioni applicabili alle campagne di pesca sperimentali condotte da navi nazionali e dei paesi terzi;
 - b) i risultati di precedenti campagne sperimentali per la stessa specie; e
 - c) i dati scientifici e le altre informazioni disponibili.
2. La commissione mista valuta il fascicolo tecnico tenendo in debita considerazione i migliori pareri scientifici disponibili e l'approccio precauzionale.
3. Una volta ottenuto il parere favorevole della commissione mista per quanto riguarda la partecipazione dell'UE, la relativa portata e i parametri tecnici della campagna di pesca sperimentale, le navi dell'UE presentano domanda di autorizzazione di pesca in conformità alle disposizioni del capo II. L'autorizzazione di pesca è limitata all'anno civile in corso.
4. Alle navi dell'UE che praticano la pesca sperimentale si applicano tutte le disposizioni del capo IV.
5. Fatto salvo il punto 4, nel corso della campagna sperimentale in mare le navi dell'UE:
 - a) notificano all'autorità competente della Groenlandia l'avvio della campagna e presentano una dichiarazione delle catture eventualmente presenti a bordo prima dell'inizio della pesca sperimentale;
 - b) trasmettono all'Istituto groenlandese delle risorse naturali, all'autorità competente della Groenlandia e alla Commissione europea una relazione settimanale sulle catture effettuate giornalmente e per ciascuna cala, in cui siano precisati i parametri tecnici della campagna (posizione, profondità, data e ora, catture e altre osservazioni o commenti);
 - c) garantiscono la presenza a bordo di un osservatore groenlandese o di un osservatore scelto dall'autorità competente della Groenlandia. Tale osservatore ha il compito di acquisire informazioni scientifiche dalle catture e di operare un campionamento delle stesse. All'osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali e le spese di vitto e alloggio durante la sua permanenza a bordo sono a carico dell'armatore. La decisione relativa al periodo e alla durata della permanenza a bordo dell'osservatore e ai porti di imbarco e di sbarco è adottata dalle autorità groenlandesi;
 - d) comunicano all'autorità competente della Groenlandia la conclusione della campagna sperimentale e, se l'autorità competente della Groenlandia ne fa richiesta, sottopongono le navi a ispezione prima di lasciare la zona di pesca.

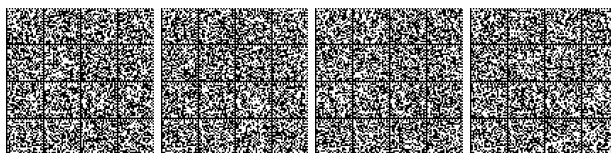


6. Le catture previste nell'ambito della campagna sperimentale ed effettuate nel corso della medesima rimangono di proprietà dell'armatore.
7. L'autorità competente della Groenlandia designa una persona di riferimento incaricata di far fronte a eventuali problemi imprevisti che potrebbero ostacolare lo svolgimento della pesca sperimentale.
8. Sulla base delle raccomandazioni dei pertinenti organismi consultivi scientifici, la Groenlandia può chiedere l'attuazione di misure di conservazione e di gestione con riguardo alla pesca sperimentale, compresi divieti di pesca in determinati periodi e zone.



Appendici del presente allegato

- Appendice 1 – Modulo di domanda di autorizzazione di pesca
- Appendice 2 – Dati di contatto delle autorità competenti della Groenlandia
- Appendice 3 – Formato dei dati VMS
- Appendice 4 – Regime di flessibilità nella pesca dello scorfano pelagico tra le acque della Groenlandia e le acque della NEAFC
-

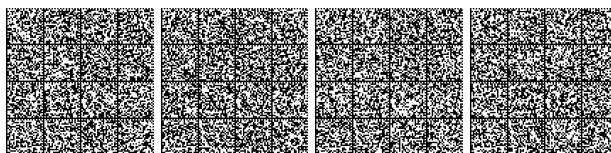


Appendice 1

Modulo di domanda di autorizzazione di pesca nella zona di pesca groenlandese

1	Stato di bandiera	
2	Nome della nave	
3	Numero del registro della flotta dell'Unione	
4	Lettere e cifre di identificazione esterna	
5	Porto di immatricolazione	
6	Indicativo internazionale di chiamata (IRCS)	
7	Numero Inmarsat (telefono, telex, e-mail) ⁽¹⁾	
8	Anno di costruzione	
9	Numero IMO (se disponibile)	
10	Tipo di nave	
11	Tipo di attrezzo da pesca	
12	Specie bersaglio + quantitativo	
13	Zona di pesca (CIEM/NAFO)	
14	Periodo di validità dell'autorizzazione di pesca	
15	Armatori, indirizzo della persona fisica o giuridica, telefono, telex, e-mail	
16	Operatore della nave, indirizzo della persona fisica o giuridica, telefono, telex, e-mail	
17	Nome del comandante	
18	Numero di membri dell'equipaggio	
19	Potenza motrice (kW)	
20	Lunghezza fuori tutto	
21	Stazza (GT)	
22	Capacità di congelamento in tonnellate/giorno	
23	Rappresentante (agente), nome e indirizzo	
24	Indirizzo postale cui deve essere inviata la domanda di autorizzazione di pesca	Commissione europea, direzione generale degli Affari marittimi e della pesca, Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles, fax +32 2 2962338 Email Mare-licences@ec.europa.eu

⁽¹⁾ Può essere comunicato dopo l'accettazione della domanda.



Appendice 2

Dati di contatto delle autorità competenti della Groenlandia

Trasmissione di relazioni e comunicazioni

Le relazioni e le comunicazioni a norma del capo IV, sezioni 1, 2 e 3, sono redatte in groenlandese, danese o inglese.

— Le comunicazioni sono trasmesse mediante posta elettronica, fax o radio costiera alla GFKL e all'Arctic Command (AKO):

1. GFLK, telefono +299 34 50 00, fax +299 34 63 60,

E-mail: GFLK@NANOQ.GL;

2. AKO, telefono +299 364000, fax +299 364099,

E-mail: AKO-COMMCEN@MIL.DK

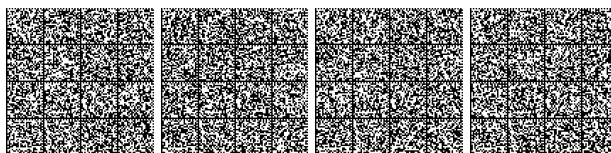
— I giornali di pesca devono essere inviati al seguente indirizzo:

Greenland Fishing Licence Control Authority (GFKL)

P.O.Box 501, 3900 Nuuk, Greenland.

Domanda di autorizzazione di pesca

Le domande di autorizzazione di pesca e di altri permessi devono essere trasmesse al ministero della pesca, della caccia e dell'agricoltura al numero di fax +299 346355 o all'indirizzo di posta elettronica: APNN@NANOQ.GL



Appendice 3

Formato dei dati VMS

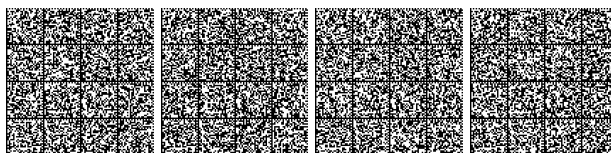
Formato per la comunicazione dei messaggi VMS al centro di controllo della pesca dell'altra parte

1) Messaggio «ENTRY» (ENTRATA)

Dato	Codice campo:	Obbligatorio/facoltativo	Osservazioni:
Inizio della registrazione	SR	O	Dato relativo al sistema; indica l'inizio della registrazione
Indirizzo	AD	O	Dato relativo al messaggio; destinatario, codice ISO alfa 3 del paese
Mittente	FR	O	Dato relativo al messaggio; mittente, codice ISO alfa 3 del paese
Numero di registrazione	RN	F	Dato relativo al messaggio; numero di serie della registrazione per l'anno in causa
Data di registrazione	RD	F	Dato relativo al messaggio; data della trasmissione
Ora di registrazione	RT	F	Dato relativo al messaggio; ora della trasmissione
Tipo di messaggio	TM	O	Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio, «ENT»
Indicativo di chiamata	RC	O	Dato relativo alla nave; indicativo internazionale di chiamata della nave
Numero di riferimento interno	IR	O	Dato relativo alla nave; numero individuale della nave (codice ISO alfa 3 dello Stato di bandiera seguito da un numero)
Numero di immatricolazione esterno	XR	F	Dato relativo alla nave; numero sulla fiancata della nave
Latitudine	LT	O	Dato relativo alla posizione; posizione $\pm$ 99.999 (WGS-84)
Longitudine	LG	O	Dato relativo alla posizione; posizione $\pm$ 999.999 (WGS-84)
Velocità	SP	O	Dato relativo alla posizione; velocità della nave in decimi di nodi
Rotta	CO	O	Dato relativo alla posizione; rotta della nave su scala di 360°
Data	DA	O	Dato relativo alla posizione; data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG)
Ora	TI	O	Dato relativo alla posizione; ora di registrazione della posizione UTC (OOMM)
Fine della registrazione	ER	O	Dato relativo al sistema; indica la fine della registrazione

2) Messaggio/rapporto «POSITION» (POSIZIONE)

Dato	Codice campo:	Obbligatorio/Facoltativo	Osservazioni:
Inizio della registrazione	SR	O	Dato relativo al sistema; indica l'inizio della registrazione
Indirizzo	AD	O	Dato relativo al messaggio; destinatario, codice ISO alfa 3 del paese



Dato	Codice campo:	Obbligatorio/ Facoltativo	Osservazioni:
Mittente	FR	O	Dato relativo al messaggio; mittente, codice ISO alfa 3 del paese
Numero di registrazione	RN	F	Dato relativo al messaggio; numero di serie della registrazione per l'anno in causa
Data di registrazione	RD	F	Dato relativo al messaggio; data della trasmissione
Ora di registrazione	RT	F	Dato relativo al messaggio; ora della trasmissione
Tipo di messaggio	TM	O	Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio, «POS»
Indicativo di chiamata ⁽¹⁾	RC	O	Dato relativo alla nave; indicativo internazionale di chiamata della nave
Numero di riferimento interno	IR	O	Dato relativo alla nave; numero individuale della nave (codice ISO alfa 3 dello Stato di bandiera seguito da un numero)
Numero di immatricolazione esterno	XR	F	Dato relativo alla nave; numero sulla fiancata della nave
Latitudine	LT	O	Dato relativo alla posizione; posizione $\pm$ 99.999 (WGS-84)
Longitudine	LG	O	Dato relativo alla posizione; posizione $\pm$ 999.999 (WGS-84)
Attività	AC	F ⁽²⁾	Dato relativo alla posizione; «ANC» indica un modo di comunicazione a frequenza ridotta
Velocità	SP	O	Dato relativo alla posizione; velocità della nave in decimi di nodi
Rotta	CO	O	Dato relativo alla posizione; rotta della nave su scala di 360°
Data	DA	O	Dato relativo alla posizione; data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG)
Ora	TI	O	Dato relativo alla posizione; ora di registrazione della posizione UTC (OOMM)
Fine della registrazione	ER	O	Dato relativo al sistema; indica la fine della registrazione

⁽¹⁾ Per le comunicazioni effettuate dalle navi dotate di un impianto di localizzazione satellitare difettoso il tipo di messaggio è «MAN».

⁽²⁾ Applicabile unicamente se la nave trasmette messaggi POS con una frequenza ridotta.

3) Messaggio «EXIT» (USCITA)

Dato	Codice campo:	Obbligatorio/ facoltativo	Osservazioni:
Inizio della registrazione	SR	O	Dato relativo al sistema; indica l'inizio della registrazione
Indirizzo	AD	O	Dato relativo al messaggio; destinatario, codice ISO alfa 3 del paese
Mittente	FR	O	Dato relativo al messaggio; mittente, codice ISO alfa 3 del paese



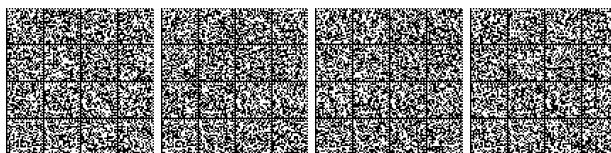
Dato	Codice campo:	Obbligatorio/facoltativo	Osservazioni:
Numero di registrazione	RN	F	Dato relativo al messaggio; numero di serie della registrazione per l'anno in causa
Data di registrazione	RD	F	Dato relativo al messaggio; data della trasmissione
Ora di registrazione	RT	F	Dato relativo al messaggio; ora della trasmissione
Tipo di messaggio	TM	O	Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio, «EXI»
Indicativo di chiamata	RC	O	Dato relativo alla nave; indicativo internazionale di chiamata della nave
Numero di riferimento interno	IR	O	Dato relativo alla nave; numero individuale della nave (codice ISO alfa 3 dello Stato di bandiera seguito da un numero)
Numero di immatricolazione esterno	XR	F	Dato relativo alla nave; numero sulla fiancata della nave
Data	DA	O	Dato relativo alla posizione; data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG)
Ora	TI	O	Dato relativo alla posizione; ora di registrazione della posizione UTC (OOMM)
Fine della registrazione	ER	O	Dato relativo al sistema; indica la fine della registrazione

4) Formato per la trasmissione dei dati

In ogni messaggio la trasmissione dei dati è strutturata come segue:

- una doppia barra (//) e i caratteri «SR» indicano l'inizio di un messaggio,
- una doppia barra (//) e un codice indicano l'inizio di un dato,
- una barra (/) separa il codice dal dato,
- coppie di dati sono separate da uno spazio,
- i caratteri «ER» e una doppia barra (//) indicano la fine della registrazione.

Tutti i codici riportati nel presente allegato seguono il cosiddetto «formato per l'Atlantico settentrionale» (North Atlantic Format) quale descritto nel Regime di controllo e di attuazione della NEAFC.



Appendice 4

Regime di flessibilità nella pesca dello scorfano pelagico tra le acque della Groenlandia e le acque della NEAFC

1. Le navi che intendono praticare la pesca dello scorfano nell'ambito del regime di flessibilità tra le acque della Groenlandia e le acque della NEAFC devono essere in possesso di un'autorizzazione di pesca rilasciata dalla Groenlandia in conformità delle disposizioni del capo II dell'allegato del protocollo. La domanda e l'autorizzazione di pesca fanno espresso riferimento ad attività al di fuori della zona di pesca della Groenlandia.
 2. Le navi si conformano a tutte le misure adottate dalla NEAFC per questo tipo di pesca nella zona di regolamentazione NEAFC.
 3. Una nave può utilizzare il proprio contingente groenlandese per lo scorfano soltanto dopo aver esaurito la quota del contingente NEAFC dell'UE per lo scorfano assegnata dal proprio Stato di bandiera.
 4. Fatto salvo il precedente punto 5, una nave può pescare il proprio contingente groenlandese nella stessa zona NEAFC in cui ha catturato il proprio contingente NEAFC.
 5. Una nave può pescare il proprio contingente groenlandese nella zona di conservazione dello scorfano (redfish conservation area — RCA) nel rispetto delle condizioni stabilite nella raccomandazione della NEAFC sulla gestione dello scorfano nel Mare di Irminger e nelle acque adiacenti, ad esclusione delle parti comprese nella zona di pesca dell'Islanda.
 6. Le navi operanti nella zona di regolamentazione NEAFC trasmettono alla NEAFC, tramite il CCP del loro Stato di bandiera, un rapporto di posizione VMS in conformità alle pertinenti prescrizioni normative. Quando una nave effettua attività di pesca nell'ambito del contingente groenlandese nella zona di regolamentazione NEAFC, il CCP dello Stato di bandiera adotta opportune disposizioni per garantire che i messaggi di posizione VMS della nave trasmessi con frequenza oraria siano inoltrati quasi in tempo reale al CCP della Groenlandia.
 7. Il comandante della nave provvede affinché, nelle comunicazioni trasmesse alla NEAFC e alle autorità groenlandesi, le catture di scorfano effettuate nella zona di regolamentazione NEAFC nell'ambito del regime di flessibilità della Groenlandia siano chiaramente identificate come catture effettuate sulla base dell'autorizzazione di pesca rilasciata dalla Groenlandia nell'ambito del regime di flessibilità.
 - a) Prima di iniziare a pescare sulla base di un'autorizzazione di pesca groenlandese, la nave trasmette una NOTIFICA DI AZIONE.
 - b) Nel periodo di attività sulla base di un'autorizzazione di pesca groenlandese la nave trasmette entro le ore 23.59 UTC di ogni giorno una DICHIARAZIONE GIORNALIERA DELLE CATTURE.
 - c) Una volta cessate le attività di pesca nell'ambito del contingente groenlandese, la nave trasmette una NOTIFICA DI CONCLUSIONE DELL'AZIONE.
- La NOTIFICA DI AZIONE, la DICHIARAZIONE GIORNALIERA DELLE CATTURE e la NOTIFICA DI CONCLUSIONE DELL'AZIONE sono trasmesse conformemente al capo IV, sezione 2, dell'allegato.
8. Ai fini di una migliore protezione delle zone di schiusa delle larve, le attività di pesca non hanno inizio prima della data fissata nella raccomandazione della NEAFC sulla gestione dello scorfano nel Mare di Irminger e nelle acque adiacenti.
 9. Lo Stato di bandiera dichiara alle autorità dell'UE le catture praticate nell'ambito del contingente groenlandese nelle acque della Groenlandia e nella zona di regolamentazione NEAFC. Tale dichiarazione comprende tutte le catture effettuate nell'ambito del regime di flessibilità e identifica chiaramente le catture e l'autorizzazione di pesca corrispondente.
 10. Al termine della campagna di pesca i CCP degli Stati di bandiera trasmettono alle autorità groenlandesi le statistiche relative alle catture di scorfano pelagico praticate nell'ambito del regime di flessibilità.



REGOLAMENTO (UE) 2015/2104 DELLA COMMISSIONE**del 18 novembre 2015****recante divieto di pesca del merluzzo carbonaro nelle acque norvegesi a sud di 62° N per le navi battenti bandiera svedese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio ⁽²⁾ fissa i contingenti per il 2015.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2015.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2015 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

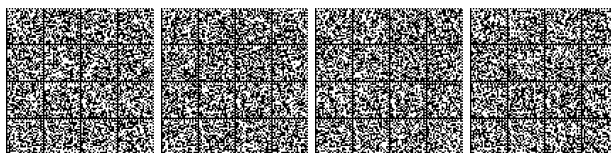
Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, modifica il regolamento (UE) n. 43/2014 e abroga il regolamento (UE) n. 779/2014 (GUL 22 del 28.1.2015, pag. 1).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

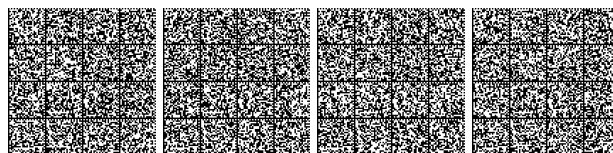
Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2015

*Per la Commissione,
a nome del presidente
João AGUIAR MACHADO
Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca*

ALLEGATO

N.	58/TQ104
Stato membro	Svezia
Stock	POK/04-N.
Specie	Merluzzo carbonaro (<i>Pollachius virens</i>)
Zona	Acque norvegesi a sud di 62° N
Data di chiusura	19.10.2015

16CE0157



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2105 DELLA COMMISSIONE

del 20 novembre 2015

che approva la sostanza attiva flumetralin come sostanza candidata alla sostituzione in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 2, e l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 il 3 aprile 2012 la società Exponent International Ltd. ha presentato all'Ungheria, per conto della società Syngenta Crop Protection AG, una domanda di approvazione della sostanza attiva flumetralin. Conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, di detto regolamento il 28 settembre 2012 l'Ungheria, in qualità di Stato membro relatore, ha informato la Commissione dell'ammissibilità della domanda.
- (2) Il 30 ottobre 2013 lo Stato membro relatore ha presentato un progetto di rapporto di valutazione alla Commissione, con copia all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità»), in cui si valuta se sia prevedibile che tale sostanza attiva soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (3) L'Autorità ha seguito le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. In conformità all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009 essa ha chiesto al richiedente di fornire informazioni supplementari agli Stati membri, alla Commissione e all'Autorità stessa. La valutazione delle informazioni supplementari da parte dello Stato membro relatore è stata presentata all'Autorità sotto forma di progetto aggiornato di rapporto di valutazione nel settembre 2014.
- (4) Il 20 novembre 2014 l'Autorità ha trasmesso al richiedente, agli Stati membri e alla Commissione le sue conclusioni, in cui precisa se sia prevedibile che la sostanza attiva flumetralin soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 ⁽²⁾. L'Autorità ha messo le sue conclusioni a disposizione del pubblico.
- (5) Al richiedente è stata data la possibilità di presentare osservazioni sul rapporto di riesame.
- (6) Il 29 maggio 2015 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi il rapporto di riesame per la sostanza flumetralin e un progetto di regolamento inteso ad approvare tale sostanza.
- (7) Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, in particolare gli impieghi che sono stati esaminati e descritti nel rapporto di riesame, è stato stabilito che i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti. Si ritiene quindi che tali criteri di approvazione siano soddisfatti.
- (8) In conformità all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 del medesimo e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario fissare alcune condizioni e restrizioni. È in particolare opportuno chiedere ulteriori informazioni di conferma.
- (9) La Commissione ritiene tuttavia che la sostanza flumetralin sia una sostanza candidata alla sostituzione a norma dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il flumetralin è una sostanza persistente e tossica in conformità, rispettivamente, ai punti 3.7.2.1 e 3.7.2.3 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009, dato che il suo tempo di dimezzamento in acqua dolce è superiore a 40 giorni e la concentrazione senza effetti osservati a lungo termine negli organismi d'acqua dolce è inferiore a 0,01 mg/l. Il flumetralin soddisfa pertanto la condizione di cui al punto 4, secondo trattino, dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009.

⁽¹⁾ G.U.L. 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ EFSA Journal 2014;12(10):3816. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu



- (10) È pertanto opportuno approvare la sostanza flumetralin come sostanza candidata alla sostituzione.
- (11) In conformità all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009 le sostanze candidate alla sostituzione devono essere elencate separatamente nel regolamento di cui all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009. È pertanto opportuno aggiungere una parte E all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽¹⁾ e modificare di conseguenza il suddetto regolamento.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione della sostanza attiva come sostanza candidata alla sostituzione

La sostanza attiva flumetralin è approvata come sostanza candidata alla sostituzione come indicato nell'allegato I.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

1. All'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono indicate nella parte B dell'allegato contenuto nel presente regolamento. Le sostanze di base approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono indicate nella parte C dell'allegato contenuto nel presente regolamento. Le sostanze attive a basso rischio approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono indicate nella parte D dell'allegato contenuto nel presente regolamento. Le sostanze candidate alla sostituzione approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono indicate nella parte E dell'allegato contenuto nel presente regolamento.»

2. L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

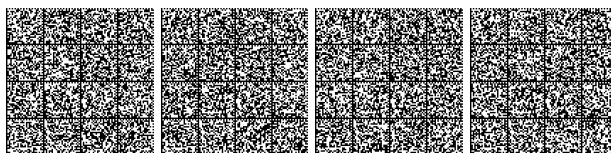
Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

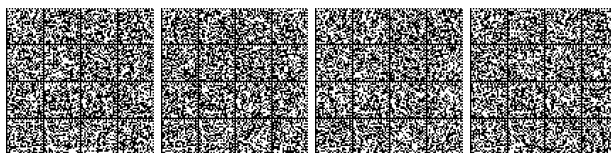
⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (G.U. L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).



ALLEGATO I

Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
Flumetralin N. CAS 62924-70-3 N. CIPAC 971	N-(2-chloro-6-fluorobenzy)-N-ethyl-α,α-trifluoro-2,6-dinitro-p-toluidine	980 g/kg L'impurezza (calcolata come nitrosodimetilamina) non deve essere superiore a 0,001 g/kg nel materiale tecnico	11 dicembre 2015	11 dicembre 2022	Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del flumetralin, in particolare delle relative appendici I e II. Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: a) alla protezione degli operatori e dei lavoratori, garantendo che le condizioni d'impiego prescrivano, se del caso, il ricorso ad adeguati dispositivi di protezione individuale; b) alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche; c) al rischio per i mammiferi erbivori; d) al rischio per gli organismi acquatici. Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Il richiedente deve presentare informazioni di conferma riguardo: 1. alla specifica tecnica della sostanza attiva così come prodotta (sulla base della produzione su scala commerciale); 2. alla conformità dei batch di tossicità con la specifica tecnica confermata. Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità le informazioni di cui ai punti 1 e 2 entro l'11 giugno 2016.

⁽¹⁾ Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.



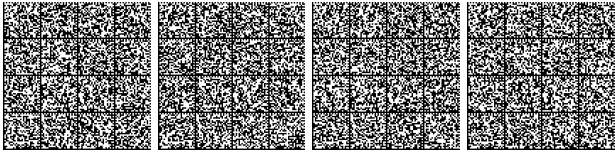
ALLEGATO II

All'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è aggiunta la seguente parte E:

«PARTE E
Sostanze candidate alla sostituzione

	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (*)	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
1	Flumetralin N. CAS 62924-70-3 N. CIPAC 971	N-(2-chloro-6-fluorobenzyl)-N-ethyl-4,4-trifluoro-2,6-dinitro-p-toluidine	980 g/kg L'impurezza nitrosamina (calcolata come nitrosodimetilamina) non deve essere superiore a 0,001 g/kg nel materiale tecnico	11 dicembre 2015	11 dicembre 2022	Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del flumetralin, in particolare delle relative appendici I e II. Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: a) alla protezione degli operatori e dei lavoratori, garantendo che le condizioni d'impiego prescrivano, se del caso, il ricorso ad adeguati dispositivi di protezione individuale; b) alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche; c) al rischio per i mammiferi erbivori; d) al rischio per gli organismi acquatici. Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Il richiedente deve presentare informazioni di conferma riguardo: 1. alla specifica tecnica della sostanza attiva così come prodotta (sulla base della produzione su scala commerciale); 2. alla conformità dei batch di tossicità con la specifica tecnica confermata. Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità le informazioni di cui ai punti 1 e 2 entro l'11 giugno 2016.

(*) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.»



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2106 DELLA COMMISSIONE**del 20 novembre 2015****che stabilisce regole per la gestione e la ripartizione dei contingenti tessili istituiti per il 2016 a norma del regolamento (UE) n. 2015/936 del Parlamento Europeo e del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

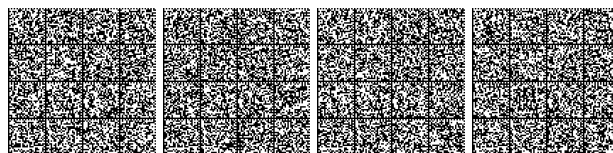
visto il regolamento (UE) n. 2015/936 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2015, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime dell'Unione specifico in materia di importazioni ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafi 3 e 6, e l'articolo 21, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 2015/936 ha istituito restrizioni quantitative sulle importazioni di determinati prodotti tessili da alcuni paesi terzi da assegnarsi secondo il criterio del «chi arriva primo ha la precedenza».
- (2) A norma del regolamento (UE) n. 2015/936 è possibile, in determinate circostanze, avvalersi di metodi di assegnazione diversi, dividere i contingenti in frazioni o riservare una porzione di un particolare limite quantitativo esclusivamente per le domande corredate di elementi di prova relativi all'andamento delle precedenti importazioni.
- (3) È opportuno che le modalità di gestione e distribuzione dei contingenti tessili istituiti per il 2016 siano adottate prima che inizi l'anno contingenziale, affinché la continuità degli scambi non sia indebitamente perturbata.
- (4) Le misure adottate negli anni precedenti, quali quelle del regolamento di esecuzione (UE) n. 1235/2014 della Commissione ⁽²⁾ si sono dimostrate soddisfacenti ed è quindi opportuno adottare regole analoghe per il 2016.
- (5) Al fine di soddisfare il maggior numero possibile di operatori è opportuno rendere più flessibile il metodo di assegnazione basato sul criterio del «chi arriva primo ha la precedenza», fissando un massimale per i quantitativi attribuibili a ciascun operatore in base a tale metodo.
- (6) A garanzia di una certa continuità degli scambi commerciali e di un'efficace gestione dei contingenti è opportuno consentire agli operatori di inoltrare una prima domanda di autorizzazione all'importazione per il 2016 equivalente ai quantitativi da loro importati nel 2015.
- (7) Per un utilizzo ottimale dei contingenti è necessario che gli operatori che abbiano esaurito almeno la metà del quantitativo già autorizzato possano richiedere un quantitativo ulteriore, purché nei contingenti rimangano quantitativi disponibili.
- (8) A garanzia di una buona gestione è opportuno che le autorizzazioni all'importazione abbiano una validità di nove mesi dalla data del rilascio, senza che tale validità vada oltre la fine dell'anno. È necessario che gli Stati membri rilascino le autorizzazioni solo previa notifica da parte della Commissione circa la disponibilità dei quantitativi e solo se gli operatori interessati possono dimostrare l'esistenza di un contratto e, in assenza di una disposizione specifica contraria, possono certificare di non avere già beneficiato, per le categorie e i paesi interessati, di un'autorizzazione all'importazione dell'Unione rilasciata a norma del presente regolamento. È tuttavia opportuno che le autorità nazionali competenti siano autorizzate a prorogare di tre mesi e fino al 31 marzo 2017, su richiesta dell'importatore interessato, la validità dell'autorizzazione, a condizione che, alla data della richiesta di proroga, sia stata utilizzata almeno la metà del quantitativo assegnatogli.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito dall'articolo 30 del regolamento (UE) n. 2015/936,

⁽¹⁾ GUL 160 del 25.6.2015, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1235/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, che stabilisce regole per la gestione e la ripartizione dei contingenti tessili istituiti per il 2015 a norma del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio (GUL 332 del 19.11.2014, pag. 18).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce regole per la gestione dei contingenti quantitativi sulle importazioni di determinati prodotti tessili di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 2015/936 per l'anno 2016.

Articolo 2

I contingenti di cui all'articolo 1 sono assegnati secondo l'ordine cronologico di ricezione, da parte della Commissione, delle notifiche degli Stati membri relative alle domande dei singoli operatori, per quantitativi non superiori ai massimali per operatore di cui all'allegato I.

I massimali non si applicano tuttavia agli operatori che, al momento della loro prima domanda per il 2016, sono in grado di dimostrare alle autorità nazionali competenti di avere importato, per determinate categorie e determinati paesi terzi, quantitativi superiori ai massimali stabiliti per ciascuna categoria sulla base delle autorizzazioni all'importazione loro concesse per il 2015.

Il quantitativo che le autorità competenti possono autorizzare per questi operatori non dovrà superare, nei limiti dei quantitativi disponibili, quello effettivamente importato nel 2015 dallo stesso paese terzo e per la stessa categoria.

Articolo 3

Gli importatori che abbiano già utilizzato almeno il 50 % del quantitativo assegnato loro a norma del presente regolamento possono, per la stessa categoria e lo stesso paese d'origine, inoltrare una nuova domanda relativa a quantitativi che non superino i massimali di cui all'allegato I.

Articolo 4

1. A partire dalle ore 10:00 (ora di Bruxelles) dell'11 gennaio 2016 le autorità nazionali competenti elencate nell'allegato II possono notificare alla Commissione i quantitativi interessati dalle domande di autorizzazione all'importazione.

2. Le autorità nazionali competenti rilasciano le autorizzazioni all'importazione solo previa conferma da parte della Commissione, a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2015/936, che i quantitativi richiesti sono disponibili per l'importazione.

Le autorizzazioni sono rilasciate solo dopo che l'operatore interessato:

- a) ha dimostrato l'esistenza di un contratto relativo alla fornitura delle merci; e
- b) ha certificato per iscritto, per le categorie e per i paesi interessati:
 - i) di non avere già beneficiato di un'autorizzazione concessa a norma del presente regolamento; oppure
 - ii) di aver beneficiato di un'autorizzazione concessa a norma del presente regolamento ma di avere utilizzato almeno il 50 % del quantitativo assegnatogli.

3. Le autorizzazioni all'importazione hanno una validità di nove mesi a decorrere dalla data del rilascio e tale validità non può superare la data del 31 dicembre 2016.

Su richiesta dell'importatore le autorità nazionali competenti sono tuttavia autorizzate a prorogare di tre mesi la validità dell'autorizzazione a condizione che, al momento della richiesta di proroga, sia stato utilizzato almeno il 50 % del quantitativo assegnatogli. In nessun caso tale proroga può scadere dopo il 31 marzo 2017.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

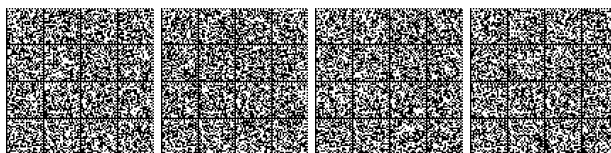
Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

—



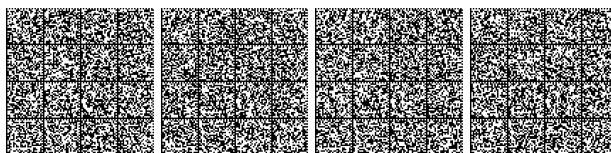
ALLEGATO I

Massimali di cui agli articoli 2 e 3

Paese	Categoria	Unità	Massimale
Repubblica di Bielorussia	1	Chilogrammi	20 000
	2	Chilogrammi	80 000
	3	Chilogrammi	5 000
	4	Pezzi	20 000
	5	Pezzi	15 000
	6	Pezzi	20 000
	7	Pezzi	20 000
	8	Pezzi	20 000
	15	Pezzi	17 000
	20	Chilogrammi	5 000
	21	Pezzi	5 000
	22	Chilogrammi	6 000
	24	Pezzi	5 000
	26/27	Pezzi	10 000
	29	Pezzi	5 000
	67	Chilogrammi	3 000
	73	Pezzi	6 000
	115	Chilogrammi	20 000
	117	Chilogrammi	30 000
	118	Chilogrammi	5 000
Repubblica popolare democratica di Corea	1	Chilogrammi	10 000
	2	Chilogrammi	10 000
	3	Chilogrammi	10 000
	4	Pezzi	10 000
	5	Pezzi	10 000
	6	Pezzi	10 000
	7	Pezzi	10 000
	8	Pezzi	10 000
	9	Chilogrammi	10 000



Paese	Categoria	Unità	Massimale
	12	Paia	10 000
	13	Pezzi	10 000
	14	Pezzi	10 000
	15	Pezzi	10 000
	16	Pezzi	10 000
	17	Pezzi	10 000
	18	Chilogrammi	10 000
	19	Pezzi	10 000
	20	Chilogrammi	10 000
	21	Pezzi	10 000
	24	Pezzi	10 000
	26	Pezzi	10 000
	27	Pezzi	10 000
	28	Pezzi	10 000
	29	Pezzi	10 000
	31	Pezzi	10 000
	36	Chilogrammi	10 000
	37	Chilogrammi	10 000
	39	Chilogrammi	10 000
	59	Chilogrammi	10 000
	61	Chilogrammi	10 000
	68	Chilogrammi	10 000
	69	Pezzi	10 000
	70	Paia	10 000
	73	Pezzi	10 000
	74	Pezzi	10 000
	75	Pezzi	10 000
	76	Chilogrammi	10 000
	77	Chilogrammi	5 000
	78	Chilogrammi	5 000
	83	Chilogrammi	10 000
	87	Chilogrammi	8 000



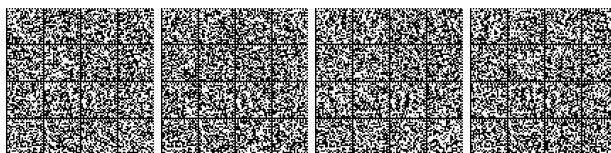
Paese	Categoria	Unità	Massimale
	109	Chilogrammi	10 000
	117	Chilogrammi	10 000
	118	Chilogrammi	10 000
	142	Chilogrammi	10 000
	151A	Chilogrammi	10 000
	151B	Chilogrammi	10 000
	161	Chilogrammi	10 000



ALLEGATO II

Elenco delle autorità nazionali competenti di cui all'articolo 4

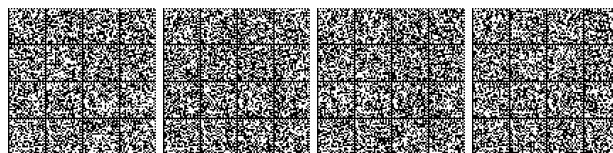
1. Belgio FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie (FPS Economy, SMEs, Self-Employed and Energy) Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie Dienst Vergunningen Vooruitgangstraat 50 B-1210 Brussel Tel: + 32 (0) 2 277 67 13 Fax: + 32 (0) 2 277 50 63	SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie (FPS Economy, SMEs, Self-Employed and Energy) Direction générale des Analyses économiques et de l'Economie internationale Service Licences Rue du Progrès 50 B-1210 Bruxelles Tél: + 32 (0) 2 277 67 13 Fax: + 32 (0) 2 277 50 63	2. Bulgaria Министерство на икономиката и енергетиката Дирекция «Регистриране, лицензиране и контрол» ул. «Славянска» № 8 1052 София Тел.: +359 29 40 7008/+359 29 40 7673/ +359 29 40 7800 Факс: +359 29 81 5041/+359 29 80 4710 / +359 29 88 3654 Ministry of Economy and Energy 8, Slavyanska Str., Sofia 1052, Bulgaria Tel.: +359 29 40 7008/+359 29 40 7673/ +359 29 40 7800 Fax: +359 29 81 5041/+359 29 80 4710 / +359 29 88 3654
3. Repubblica ceca Ministerstvo průmyslu a obchodu (Ministry of Industry and Trade) Licenční správa Na Františku 32 CZ — 110 15 Praha 1 Tel: (420) 224 907 111 Fax: (420) 224 212 133	4. Danimarca Erhvervs- og Vækstministeriet (Ministry of Business and Growth) Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Tel.: 45 35291000 Fax: 45 35291001	
5. Germania Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) [Federal Office of Economics and Export Control] Frankfurter Str. 29-35 D-65760 Eschborn Tel.: 49 6196908-0 Fax: 49 6196908-800	6. Estonia Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (Ministry of Economic Affairs and Communications) Harju 11 15072 Tallinn Tel.: +372 6256400 Fax: +372 6313660	
7. Irlanda An Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta 23 Sráid Chill Dara Baile Átha Cliath 2D02 TD30 Tel.: (353 1) 631 2545 Fax: (353 1) 631 2562 Department of Jobs, Enterprise and Innovation Licensing Unit Kildare Street IRL-Dublin 2 Tel.: (353 1) 631 2545 Fax: (353 1) 631 2562	8. Grecia Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής και Εμπορικής Πολιτικής Διεύθυνση Συντονισμού Εμπορίου και Εμπορικών Καθεστώτων Τμήμα Β' Ειδικών Καθεστώτων Εισαγωγών Κορνάρου 1 GR-105 63 Αθήνα Τηλ. (+30) 210 3286041-43, 210 3286223 Fax: (+30) 210 3286094	



	Ministry of Economy, Development and Tourism General Directorate for International Economic and Trade Policy, Directorate for Trade Coordination and Trade Regimes Unit B' Special Import Regimes 1 Kornarou Str. GR-10563 Athens Tel: (+30) 210 3286041-43,210 3286223 Fax: (+30) 210 3286094
9. Spagna Ministerio de Economía y Competitividad (Ministry of Economy and Competitiveness) Dirección General de Comercio e Inversiones Paseo de la Castellana nº 162 E-28046 Madrid Tel.: 34 913493817/34 913493874 Fax: 34 913493831 E-mail: sgindustrial.sccc@comercio.mineco.es	10. Francia Ministère de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique Direction Générale des Entreprises (DGE) Service de l'Industrie (SI) Sous-direction de la Chimie, des Matériaux et des Eco-Industries (SDCME) Bureau des Matériaux 67, Rue Barbès — BP 80001 F-94201 Ivry sur Seine Cedex Tel: (+33) 1 79 84 34 49 E-mail: isabelle.paimblanc@finances.gouv.fr
11. Croazia Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Samostalni sektor za trgovinsku politiku i gospodarsku multilateralu Trg N. Š. Zrinskog 7-8 H-10000 Zagreb Tel: 385 16444626 Fax: 385 16444601 Ministry of Foreign and European Affairs Directorate for Trade Policy and Economic Multilateral Affairs Trg N. Š. Zrinskog 7-8 H-10000 Zagreb Tel: 385 16444626 Fax: 385 16444601	12. Italia Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale Divisione III — Accesso dei beni italiani nei mercati esteri e difesa commerciale delle imprese Viale Boston, 25 00144 Roma Tel.: +39 06 5964 7517, 06 5993 2450, 06 5993 2436 Fax: +39 06 5993 2681, 06 5993 2636 E-mail: dgpci.div3@mise.gov.it
13. Cipro Κλάδος Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/ Εξαγωγής Υπηρεσία Εμπορίου Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Ανδρέα Αραούζου 6 1421 Λευκωσία Τηλ.: +357 22 867 100 Φαξ: +357 22 375 443	14. Lettonia Latvijas Republikas Ārlietu ministrija (Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Latvia) Kr.Valdemāra iela 3 LV-1395 Rīga Tel: 00 371 6701 6201 Fax: 00 371 6782 8121

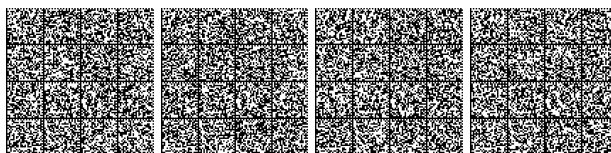


Imports/ Exports Licensing Section Trade Service Ministry of Energy, Commerce, Industry and Tourism 6, Andrea Araouzou 1421 Nicosia Telephone: +357 22 867 100 Telefax: +357 22 375 443			
15. Lituania Lietuvos Respublikos ūkio ministerija (Ministry of Economy of the Republic of Lithuania) Gedimino pr. 38/Vasario 16-osios g. 2 LT-01104 Vilnius Tel. +370 70664 658, +370 70664 808 Faks. +370 70664 762 E-mail: vienaslangelis@ukmin.lt	16. Lussemburgo Ministère de l'Economie (Ministry of Economy) Office des licences 19-21, boulevard Royal L-2449 Luxembourg Tél.: +352 22 61 62 Fax: +352 46 61 38 office.licences@eco.etat.lu		
17. Ungheria Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (Hungarian Trade Licencing Office) Budapest Németvölgyi út 37-39. 1124 MAGYARORSZÁG Tel. +36 1458 5514 Fax +36 1458 5832 E-mail: keo@mkeh.gov.hu	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="791 848 1046 1216"> 18. Malta Ministeru għall-Ekonomija, Investiment u Intrapriżi Żgħar Dipartiment tal-Kummerċ, Xatt Lascaris Valletta VLT1933 Tel: +356 25690214 Fax: +356 21237112 E-mail: commerce@gov.mt </td><td data-bbox="1046 848 1315 1216"> Ministry for the Economy, Investment and Small Business Commerce Department, Trade Services Directorate Lascaris Valletta VLT1933 Tel: +356 25690214 Fax: +356 21237112 E-mail: commerce@gov.mt </td></tr> </table>	18. Malta Ministeru għall-Ekonomija, Investiment u Intrapriżi Żgħar Dipartiment tal-Kummerċ, Xatt Lascaris Valletta VLT1933 Tel: +356 25690214 Fax: +356 21237112 E-mail: commerce@gov.mt	Ministry for the Economy, Investment and Small Business Commerce Department, Trade Services Directorate Lascaris Valletta VLT1933 Tel: +356 25690214 Fax: +356 21237112 E-mail: commerce@gov.mt
18. Malta Ministeru għall-Ekonomija, Investiment u Intrapriżi Żgħar Dipartiment tal-Kummerċ, Xatt Lascaris Valletta VLT1933 Tel: +356 25690214 Fax: +356 21237112 E-mail: commerce@gov.mt	Ministry for the Economy, Investment and Small Business Commerce Department, Trade Services Directorate Lascaris Valletta VLT1933 Tel: +356 25690214 Fax: +356 21237112 E-mail: commerce@gov.mt		
19. Paesi Bassi Belastingdienst/Douane (Customs Administration) centrale dienst voor in- en uitvoer Kempkensberg 12 Postbus 30003 NL-9700 RD Groningen Tel.: (31 88) 15 12 122 Fax: (31 88) 15 13 182	20. Austria Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft (Federal Ministry of Science, Research and Economy) Abteilung C2/9 — Außenwirtschaftskontrolle Stubenring 1 A — 1010 Wien Tel: + 43 (1) 711 00 — 8353 Fax: + 43 (1) 711 00 — 8366		
21. Polonia Ministerstwo Gospodarki (Ministry of Economy) Pl.Trzech Krzyzy 3/5 PL-00-507 Warszawa Tel: 0048/22/693 55 53 Fax: 0048/22/693 40 21	22. Portogallo Ministério das Finanças (Ministry of Finance) AT- Autoridade Tributária e Aduaneira DSL — Direcção de Serviços de Licenciamento Rua da Alfândega nº 5 R/C 1149-006 Lisboa Tel.: 351 218813 843 Fax: 351 218813 986 E-mail: dsl@at.gov.pt		



23. Romania Ministerul Economiei (<i>Ministry of Economy</i>) Comerțului și Mediului de Afaceri Direcția Politici Comerciale Calea Victoriei, nr.152, sector 1 București Cod poștal: 010096 Tel: (40-21) 315.00.81 Fax: (40-21) 315.04.54 E-mail: clc@dce.gov.ro	24. Slovenia Ministrstvo za finance (<i>Ministry of Finance</i>) Finančna uprava Republike Slovenije Spodnji Plavž 6c SI-4270 Jesenice Tel: +386(0)4 202 75 83 Fax: +386(0)4 202 49 69 E-mail: taric.fu@gov.si		
25. Slovacchia Ministerstvo hospodárstva SR (<i>Ministry of Economy of the Slovak Republic</i>) Odbor výkonu obchodných opatrení Mierová 19 SK-827 15 Bratislava Tel: 00 421 2 4854 7019 Fax: 00 421 2 4342 3915 E-mail: jan.krocka@mhsr.sk	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="788 647 1070 983"> 26. Finlandia Tulli (Finnish Customs) PL 512 FI-00101 Helsinki Tel. +358 295 5200 E-mail: kirmo@tulli.fi </td><td data-bbox="1078 647 1366 983"> Tullen (Finnish Customs) PB 512 FI-00101 Helsingfors Tel: +358 295 5200 </td></tr> </table>	26. Finlandia Tulli (Finnish Customs) PL 512 FI-00101 Helsinki Tel. +358 295 5200 E-mail: kirmo@tulli.fi	Tullen (Finnish Customs) PB 512 FI-00101 Helsingfors Tel: +358 295 5200
26. Finlandia Tulli (Finnish Customs) PL 512 FI-00101 Helsinki Tel. +358 295 5200 E-mail: kirmo@tulli.fi	Tullen (Finnish Customs) PB 512 FI-00101 Helsingfors Tel: +358 295 5200		
27. Svezia Kommerskollegium (<i>National Board of Trade</i>) Box 6803 S-113 86 Stockholm Tel.: (46 8) 690 48 00 Fax: (46 8) 30 67 59 E-mail: registrator@kommers.se	28. Regno Unito Import Licensing Branch (ILB) Department for Business Innovation and Skills E-mail: enquiries.ilb@bis.gsi.gov.uk		

16CE0159



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2107 DELLA COMMISSIONE

del 20 novembre 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

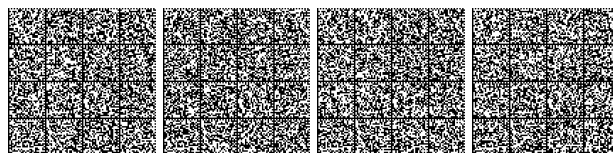
Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ G.U.L. 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ G.U.L. 157 del 15.6.2011, pag. 1.

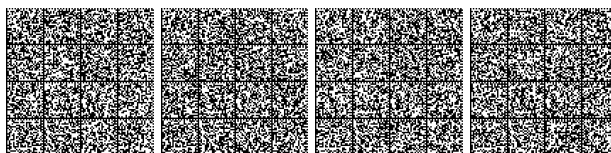
ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	AL	50,7
	MA	69,8
	ZZ	60,3
0707 00 05	AL	74,3
	MA	93,8
	TR	144,3
	ZZ	104,1
0709 93 10	AL	80,9
	MA	54,7
	TR	159,2
	ZZ	98,3
0805 20 10	MA	95,4
	TR	83,5
	ZZ	89,5
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	TR	67,4
	ZZ	67,4
0805 50 10	TR	102,7
	ZZ	102,7
0808 10 80	AU	166,8
	CA	158,0
	CL	73,7
	MK	32,3
	NZ	172,8
	ZA	164,9
	ZZ	128,1
0808 30 90	BA	85,4
	CN	59,1
	TR	120,6
	ZZ	88,4

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».



DECISIONE (UE) 2015/2108 DEL CONSIGLIO

del 16 novembre 2015

che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di consiglio per gli scambi di servizi dell'Organizzazione mondiale del commercio al fine di notificare il trattamento preferenziale che l'Unione intende concedere ai servizi e ai fornitori di servizi dei paesi meno sviluppati, e di ottenere l'approvazione del trattamento preferenziale che va oltre l'accesso al mercato

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 91 e 100 e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

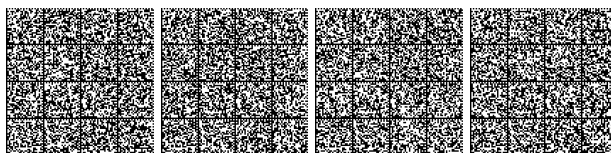
vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo IX dell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio («OMC») stabilisce, tra l'altro, le procedure per la deroga degli obblighi imposti ai membri dell'OMC da tale accordo o dagli accordi commerciali multilaterali di cui agli allegati 1A, 1B o 1C di tale accordo e ai rispettivi allegati.
- (2) Nel 2011 è stata presentata una richiesta di deroga che consentisse ai membri dell'OMC di concedere un trattamento preferenziale ai servizi e ai fornitori di servizi dei paesi membri meno sviluppati («PMS membri») senza concedere lo stesso trattamento ai servizi e ai fornitori di servizi analoghi di tutti gli altri membri dell'OMC, derogando eccezionalmente all'obbligo a norma dell'articolo II, paragrafo 1, dell'accordo generale sugli scambi di servizi (General Agreement on Trade in Services, GATS). La posizione dell'Unione a sostegno di detta deroga è stata adottata con la decisione 2012/8/UE del Consiglio ⁽¹⁾.
- (3) Il 17 dicembre 2011 la conferenza ministeriale dell'OMC ha adottato la decisione che autorizza i membri dell'OMC a concedere tale trattamento preferenziale ai servizi e ai fornitori di servizi dei PMS membri per un periodo di 15 anni. Conformemente a tale decisione, i membri dell'OMC che accordino un trattamento preferenziale devono trasmettere una notifica al consiglio per gli scambi di servizi («CTS») e un trattamento preferenziale per quanto riguarda l'applicazione di misure diverse da quelle di cui all'articolo XVI del GATS deve essere approvato dal CTS secondo le sue procedure.
- (4) Nella decisione del 7 dicembre 2013 la conferenza ministeriale dell'OMC ha ribadito il requisito di approvazione da parte del CTS in relazione all'applicazione di misure diverse da quelle di cui all'articolo XVI del GATS.
- (5) La posizione dell'Unione in merito all'approvazione del trattamento preferenziale notificato dai membri dell'OMC, diversi dall'Unione e dai suoi Stati membri, per quanto riguarda i servizi e i fornitori di servizi di PMS membri, relativa all'applicazione di misure diverse da quelle di cui all'articolo XVI del GATS, è stata adottata con la decisione (UE) 2015/1570 del Consiglio ⁽²⁾.
- (6) Conformemente alle decisioni del 17 dicembre 2011 e del 7 dicembre 2013 della conferenza ministeriale dell'OMC, il 30 luglio 2015 l'Unione ha segnalato al CTS l'intenzione di notificare, fatte salve le sue procedure interne previste, il trattamento preferenziale che l'Unione intende rendere disponibile per i servizi e i fornitori di servizi dei PMS membri.

⁽¹⁾ Decisione 2012/8/UE del Consiglio, del 14 dicembre 2011, che stabilisce la posizione che l'Unione europea deve adottare nell'ambito della conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio con riguardo ad una richiesta di concessione di una deroga al fine di concedere un trattamento preferenziale ai servizi e ai fornitori di servizi dei paesi meno sviluppati (GU L 4 del 7.1.2012, pag. 16).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2015/1570 del Consiglio, del 18 settembre 2015, che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio per gli scambi di servizi dell'Organizzazione mondiale del commercio in ordine all'approvazione di un trattamento preferenziale notificato dai membri dell'OMC, diversi dall'Unione e dai suoi Stati membri, relativamente a servizi e fornitori di servizi di paesi membri meno sviluppati, per quanto riguarda l'applicazione di misure diverse da quelle di cui all'articolo XVI del GATS (GU L 245 del 22.9.2015, pag. 6).



- (7) È nell'interesse degli obiettivi di sviluppo dell'Unione e favorisce la conclusione di una parte dei negoziati sui servizi relativi all'agenda di Doha per lo sviluppo che l'Unione chieda l'approvazione del trattamento preferenziale, che va oltre l'accesso al mercato, che intende concedere a servizi e a fornitori di servizi dei PMS membri, con particolare attenzione per le preferenze concesse in materia di soggiorno temporaneo di persone fisiche per la prestazione di servizi al fine di creare incentivi ad adempiere gli obblighi di riammissione a norma del diritto internazionale, attuare gli accordi di riammissione esistenti e concluderne di nuovi, a condizione che i PMS membri collaborino con l'Unione in materia di gestione della migrazione.
- (8) È opportuno stabilire la posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione, in sede di CTS al fine di notificare il trattamento preferenziale che l'Unione intende concedere ai servizi e ai fornitori di servizi dei PMS membri, e di ottenere l'approvazione del trattamento preferenziale che va oltre l'accesso al mercato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di CTS è notificare al CTS il trattamento preferenziale che l'Unione intende concedere ai servizi e ai fornitori di servizi dei PMS membri come stabilito nel documento S/C/N/840 dell'OMC conformemente alle decisioni del 17 dicembre 2011 e del 7 dicembre 2013 della conferenza ministeriale dell'OMC, e di ottenere l'approvazione in sede di CTS per quanto riguarda il trattamento preferenziale che va oltre l'accesso al mercato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

F. ETGEN

16CE0161



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2109 DEL CONSIGLIO

del 17 novembre 2015

che autorizza il Regno Unito a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2006/659/CE del Consiglio ⁽²⁾ ha autorizzato il Regno Unito ad applicare misure speciali di semplificazione al fine di determinare su base forfettaria la proporzione di imposta sul valore aggiunto (IVA) non detraibile relativa alla spesa per il carburante per gli autoveicoli aziendali non esclusivamente impiegati a fini aziendali. Il sistema, facoltativo per i soggetti passivi, è basato sul livello di emissioni di diossido di carbonio (CO₂) dell'autoveicolo, in quanto esiste una correlazione proporzionale fra le emissioni e il consumo di carburante e quindi con la spesa per esso.
- (2) Con lettera protocollata dalla Commissione il 22 maggio 2015 il Regno Unito ha chiesto l'autorizzazione di continuare ad applicare la misura.
- (3) Con lettera del 5 giugno 2015 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dal Regno Unito. Con lettera dell'8 giugno 2015 la Commissione ha comunicato al Regno Unito che disponeva di tutte le informazioni necessarie all'esame della richiesta.
- (4) Secondo il Regno Unito, l'accordo ha prodotto una semplificazione reale, sia per i soggetti passivi, sia per l'amministrazione tributaria, della procedura di riscossione dell'IVA relativa alla spesa per il carburante per gli autoveicoli aziendali. È pertanto opportuno che il Regno Unito sia autorizzato ad applicare la misura fino al 31 dicembre 2018.
- (5) Qualora il Regno Unito ritenesse necessaria un'ulteriore proroga oltre il 2018, entro il 31 marzo 2018 esso è tenuto a presentare alla Commissione la richiesta di proroga corredata di una relazione.
- (6) La misura di deroga non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE, il Regno Unito è autorizzato, dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2018, a fissare su base forfettaria la proporzione di IVA relativa alla spesa per il carburante destinato agli autoveicoli aziendali usati per usi privati.

Articolo 2

La proporzione della tassa di cui all'articolo 1 è espressa in importi fissi, determinati sulla base del livello di emissioni di CO₂ del tipo di veicolo, che riflettono il consumo di carburante. Il Regno Unito indicizza annualmente tali importi fissi al fine di riflettere le variazioni del costo medio del carburante.

⁽¹⁾ GUL 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione 2006/659/CE del Consiglio, del 25 settembre 2006, che autorizza il Regno Unito a introdurre una misura particolare di deroga all'articolo 5, paragrafo 6, e all'articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari (GUL 272 del 3.10.2006, pag. 15).



Articolo 3

Il sistema istituito sulla base della presente decisione è facoltativo per i soggetti passivi.

Articolo 4

Eventuali richieste di proroga della misura speciale oggetto della presente decisione sono presentate alla Commissione entro il 31 marzo 2018 e sono corredate di una relazione comprensiva di un riesame dell'applicazione di detta misura.

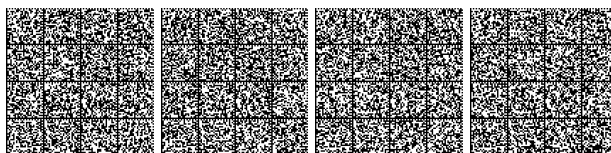
Articolo 5

Il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2015

Per il Consiglio
Il presidente
J. ASSELBORN

16CE0162



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2110 DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 2015

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Mojama de Barbate (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Mojama de Barbate» presentata dalla Spagna è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Mojama de Barbate» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Mojama de Barbate»(IGP) è registrata.

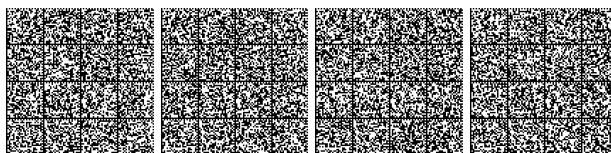
La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.7 Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.⁽²⁾ GU C 223 dell'8.7.2015, pag. 10.⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2015

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione*

16CE0163



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2111 DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 2015

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Echalote d'Anjou (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Echalote d'Anjou» presentata dalla Francia è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Echalote d'Anjou» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Echalote d'Anjou» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6 Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2015

Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.⁽²⁾ GU C 218 del 3.7.2015, pag. 6.⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).

REGOLAMENTO (UE) 2015/2112 DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 2015

recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 251/2009 che attua il regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese per quanto riguarda l'adeguamento delle serie di dati a seguito della revisione della classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, lettera e),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 295/2008 istituisce un quadro comune per la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche europee riguardanti la struttura, l'attività, la competitività e il rendimento delle imprese nell'Unione.
- (2) Per rispondere alle esigenze dell'Unione nel settore delle statistiche, il regolamento (CE) n. 451/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ definisce una nuova classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA).
- (3) L'allegato I del regolamento (CE) n. 251/2009 della Commissione ⁽³⁾ contiene le serie di dati, il livello di disaggregazione e le denominazioni dei prodotti ai fini della trasmissione sulla base della CPA.
- (4) A seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1209/2014 della Commissione ⁽⁴⁾ è necessario adeguare l'allegato I del regolamento (CE) n. 251/2009 per quanto riguarda il livello di disaggregazione e le denominazioni di alcuni prodotti ai fini della trasmissione dei dati sulla base della CPA, in modo da garantirne la comparabilità e la coerenza con i principi di classificazione dei prodotti utilizzati a livello internazionale.
- (5) Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 251/2009.
- (6) Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 251/2009 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 97 del 9.4.2008, pag. 13.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 451/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che definisce una nuova classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA) e abroga il regolamento (CEE) n. 3696/93 del Consiglio (GU L 145 del 4.6.2008, pag. 65).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 251/2009 della Commissione, dell'11 marzo 2009, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le serie di dati da elaborare per le statistiche strutturali sulle imprese e gli adeguamenti necessari a seguito della revisione della classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA) (GUL 86 del 31.3.2009, pag. 170).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1209/2014 della Commissione, del 29 ottobre 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 451/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che definisce una nuova classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA) e abroga il regolamento (CEE) n. 3696/93 del Consiglio (GU L 336 del 22.11.2014, pag. 1).



Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

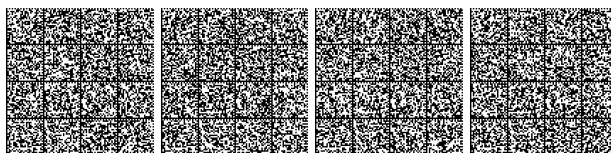
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 251/2009 è così modificato:

1. Al punto 1 «SETTORE DEI SERVIZI», nella tabella Serie 1E, alla voce «Livello della disaggregazione per attività economica», gli aggregati speciali «HIT», «MHT», «MLT» e «LOT» sono sostituiti dai seguenti:
 - «HIT» Fabbricazione di prodotti ad alto contenuto tecnologico (NACE Rev. 2: 21 + 26 + 30.3)
 - MHT Fabbricazione di prodotti a medio/alto contenuto tecnologico (NACE Rev. 2: 20 + 25.4 + 27 + 28 + 29 + 30-30.1-30.3 + 32.5)
 - MLT Fabbricazione di prodotti a medio/basso contenuto tecnologico (NACE Rev. 2: 18.2 + 19 + 22 + 23 + 24 + 25-25.4 + 30.1 + 33)
 - LOT Fabbricazione di prodotti a basso contenuto tecnologico (NACE Rev. 2: 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18-18.2 + 31 + 32-32.5).
2. Al punto 2 «SETTORE INDUSTRIALE», nelle tabelle Serie 2H, 2I, 2J e 2K, la «Copertura delle attività economiche» «Sezioni da B a E della NACE Rev. 2 (escluse le divisioni 37, 38 e 39 della NACE Rev. 2)» è sostituita da «Sezioni da B a D della NACE Rev. 2 e divisione 36».
3. Al punto 3 «SETTORE DEL COMMERCIO», nelle tabelle Serie 3E, 3F, 3G, 3H, 3I, 3J e 3K, il «Livello della disaggregazione per attività economica» «Livello a 1 cifra (sezione) della NACE Rev. 2» è soppresso.
4. Al punto 4 «SETTORE DELLA COSTRUZIONE», alla tabella Serie 4G, il «livello della disaggregazione per attività economica»
 - «Livello a 3 cifre (gruppo) della NACE Rev. 2
 - Livello a 2 cifre (divisione) della NACE Rev. 2
 - Livello a 1 cifra (sezione) della NACE Rev. 2»è sostituito da:
 - «Livello a 2 cifre (gruppo) della NACE Rev. 2 eccetto per le caratteristiche 18 31 0 e 18 32 0 per la divisione 43
 - Livello a 1 cifra (sezione) della NACE Rev. 2 eccetto per le caratteristiche 18 31 0 e 18 32 0».
5. Il punto 8 «SETTORE DEI SERVIZI ALLE IMPRESE» è così modificato:
 - a) nella tabella Serie 8A, alla voce «Livello della disaggregazione per tipologia di prodotto», per il prodotto 63 12 la denominazione «Contenuto di portali web» è sostituita da «Servizi relativi a portali web»;
 - b) nella tabella Serie 8A, alla voce «Livello della disaggregazione per tipologia di prodotto», per il prodotto 73 11 13 la denominazione «Servizi di sviluppo di idee pubblicitarie e impostazione del messaggio pubblicitario» è sostituita da «Servizi di sviluppo di idee pubblicitarie»;
 - c) nella tabella Serie 8C, alla voce «Livello della disaggregazione per tipologia di prodotto», il prodotto 70 22 4 «Marchi di fabbrica e franchising» è soppresso;
 - d) nella tabella Serie 8E, alla voce «Livello della disaggregazione per tipologia di prodotto», per il prodotto 71 11 24 la denominazione «Servizi di consulenza in materia di architettura» è sostituita da «Servizi di consulenza in materia di architettura per progetti nel campo della costruzione».



REGOLAMENTO (UE) 2015/2113 DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 2015

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i Principi contabili internazionali (IAS) 16 e 41

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 ⁽²⁾ della Commissione sono stati adottati taluni Principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti al 15 ottobre 2008.
- (2) Il 30 giugno 2014 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato modifiche allo IAS 16 *Immobili, impianti e macchinari* e allo IAS 41 *Agricoltura* recanti il titolo *Agricoltura: piante fruttifere*. Lo IASB ha deciso che le piante che sono utilizzate esclusivamente per la coltivazione di prodotti agricoli nel corso di vari esercizi, note come piante fruttifere, dovrebbero essere soggette allo stesso trattamento contabile riservato ad immobili, impianti e macchinari a norma dello IAS 16 *Immobili, impianti e macchinari*, in quanto il «funzionamento» è simile a quello della produzione manifatturiera.
- (3) Le modifiche agli IAS 16 e 41 rendono necessarie modifiche agli IAS 1, 17, 23, 36 e 40 intese ad assicurare la coerenza dell'insieme dei Principi contabili internazionali.
- (4) La consultazione dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) conferma che le modifiche agli IAS 16 e 41 soddisfano i criteri tecnici di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.
- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.
- (6) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato:

- a) il Principio contabile internazionale (IAS) 16 *Immobili, impianti e macchinari* è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento;
- b) lo IAS 41 *Agricoltura* è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento;
- c) lo IAS 1 *Presentazione del bilancio*, lo IAS 17 *Leasing*, lo IAS 23 *Oneri finanziari*, lo IAS 36 *Riduzione di valore delle attività* e lo IAS 40 *Investimenti immobiliari* sono modificati conformemente alle modifiche allo IAS 16 e allo IAS 41 come indicato nell'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 243 dell'11.9.2002, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 320 del 29.11.2008, pag. 1).

Articolo 2

Le imprese applicano le modifiche che figurano nell'articolo 1 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2016 o successivamente.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Agricoltura: piante fruttifere
(Modifiche allo IAS 16 e allo IAS 41)**Modifiche allo IAS 16 Immobili, impianti e macchinari**

I paragrafi 3, 6 e 37 sono modificati e sono aggiunti i paragrafi 22 A e 81K-81M.

AMBITO DI APPLICAZIONE

...

3. Il presente Principio non si applica a:

- a) immobili, impianti e macchinari classificati come posseduti per la vendita in conformità all'IFRS 5 *Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate*;
- b) attività biologiche connesse all'attività agricola diverse dalle piante fruttifere (cfr. IAS 41 *Agricoltura*). Il presente Principio si applica alle piante fruttifere ma non al prodotto delle piante fruttifere;
- c) la rilevazione e la valutazione delle attività relative all'esplorazione e alla valutazione (cfr. IFRS 6 *Esplorazione e valutazione di risorse minerarie*);
- d)

DEFINIZIONI

6. I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:

Una pianta fruttifera è una pianta viva:

- a) usata per la produzione o la fornitura di prodotti agricoli;
- b) da cui ci si attende che produca per più di un esercizio; e
- c) con una remota probabilità di essere venduta come prodotto agricolo, fatta eccezione per le vendite residuali di cascami.

(I paragrafi 5 A-5B dello IAS 41 sviluppano la definizione di pianta fruttifera).

Il valore contabile è l'ammontare al quale un bene è rilevato al netto dell'ammortamento accumulato e delle perdite per riduzione di valore accumulate.

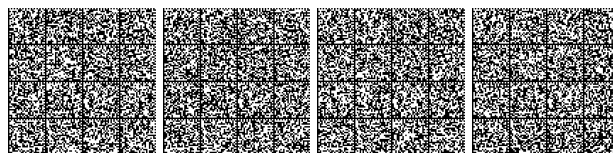
...

Componenti di costo

...

22 A Le piante fruttifere sono contabilizzate analogamente agli elementi di immobili, impianti e macchinari costruiti in economia prima che siano nel luogo e nella condizione necessaria perché essi siano in grado di funzionare nel modo inteso dalla direzione aziendale. Di conseguenza, in questo Principio i riferimenti alla «costruzione» devono essere intesi come le attività necessarie a coltivare le piante fruttifere prima che siano nel luogo e nella condizione necessaria perché esse siano in grado di funzionare nel modo inteso dalla direzione aziendale.

...



Modello della rideterminazione del valore

...

37. Una classe di immobili, impianti e macchinari è un raggruppamento di beni di simile natura e utilizzo nell'attività dell'entità. I seguenti rappresentano esempi di classi distinte:

- a) ...
- g) mobili e attrezzature;
- h) attrezzature da ufficio; e
- i) piante fruttifere.

...

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

...

81K *Agricoltura: piante fruttifere* (Modifiche allo IAS 16 e allo IAS 41), pubblicato a giugno 2014, ha modificato i paragrafi 3, 6 e 37 e ha aggiunto i paragrafi 22 A e 81L-81M. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1º gennaio 2016. È consentita una applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato. L'entità deve applicare tali modifiche retroattivamente, secondo quanto previsto dallo IAS 8, ad eccezione di quanto specificato nel paragrafo 81M.

81L. Nell'esercizio in cui *Agricoltura: piante fruttifere* (Modifiche allo IAS 16 e allo IAS 41) è applicato per la prima volta, l'entità non è tenuta a indicare le informazioni quantitative richieste dal paragrafo 28, lettera f), dello IAS 8 per l'esercizio in corso. Tuttavia, l'entità deve presentare le informazioni quantitative richieste dal paragrafo 28, lettera f), dello IAS 8 per ciascun esercizio precedente presentato.

81M. L'entità può scegliere di valutare un elemento delle piante fruttifere all'inizio del primo periodo presentato nel bilancio al *fair value* (valore equo) per l'esercizio in cui l'entità applica per la prima volta *Agricoltura: piante fruttifere* (Modifiche allo IAS 16 e allo IAS 41) e utilizzare tale valore come sostituto del costo a tale data. Qualunque differenza tra il valore contabile precedente e il *fair value* (valore equo) deve essere rilevata nel saldo d'apertura degli utili portati a nuovo all'inizio del primo esercizio presentato nel bilancio.

Modifiche allo IAS 41 *Agricoltura*

I paragrafi 1-5, 8, 24 e 44 sono modificati e sono aggiunti i paragrafi 5 A-5C e 62-63.

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Principio deve essere applicato per contabilizzare, quando connessi ad attività agricole:

- a) **le attività biologiche, tranne le piante fruttifere;**
- b) **i prodotti agricoli al momento del raccolto; e**
- c) **i contributi pubblici disciplinati dai paragrafi 34 e 35.**

2. Il presente Principio non si applica a:

- a) terreni impiegati per l'attività agricola (cfr. IAS 16 *Immobili, impianti e macchinari* e IAS 40 *Investimenti immobiliari*);
- b) piante fruttifere connesse all'attività agricola (cfr. IAS 16). Il presente Principio si applica tuttavia al prodotto di tali piante fruttifere;



- c) contributi pubblici connessi alle piante fruttifere (cfr. IAS 20 *Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull'assistenza pubblica*);
- d) attività immateriali connesse ad attività agricole (cfr. IAS 38 *Attività immateriali*).
3. Il presente Principio si applica ai prodotti agricoli, ossia ai prodotti che rappresentano il raccolto delle attività biologiche dell'entità, al momento del raccolto. Da quel momento in avanti viene applicato lo IAS 2 *Rimanenze*, o qualsiasi altro Principio che risulti opportuno. Pertanto, il presente Principio non tratta la lavorazione del prodotto agricolo dopo il raccolto; per esempio la lavorazione che trasforma l'uva in vino da parte del vinificatore che ha coltivato l'uva medesima. Benché tale lavorazione possa rappresentare una estensione logica e naturale dell'attività agricola e gli eventi che hanno luogo possono presentare talune analogie con la trasformazione biologica, essa non è inclusa nella definizione di attività agricola considerata nel presente Principio.
4. La tabella che segue fornisce alcuni esempi di attività biologiche, prodotti agricoli e prodotti che sono il risultato della lavorazione dopo il raccolto:

Attività biologiche	Prodotto agricolo	Prodotti che sono il risultato della lavorazione dopo il raccolto
Ovini	Lana	Filato, tappeto
Alberi di una piantagione di legname	Alberi tagliati	Tronchi, legname
Bovini da latte	Latte	Formaggio
Suini	Carcasse	Salumi, prosciutti affumicati
Piante di cotone	Cotone raccolto	Filo di cotone, abito
Canna da zucchero	Canna da zucchero	Zucchero
Piante di tabacco	Fogliame raccolto	Fogliame lavorato
Piante del tè	Fogliame raccolto	Tè
Viti	Uva raccolta	Vino
Alberi da frutta	Frutta raccolta	Frutta lavorata
Palme da olio	Frutta raccolta	Olio di palma
Alberi della gomma	Lattice raccolto	Prodotti di gomma

Alcune piante, per esempio le piante del tè, le viti, le palme da olio e gli alberi della gomma, corrispondono generalmente alla definizione di pianta fruttifera e rientrano nell'ambito di applicazione dello IAS 16, mentre i prodotti delle piante fruttifere, ad esempio le foglie di tè, l'uva, l'olio di palma e il lattice, rientrano nell'ambito di applicazione dello IAS 41.

DEFINIZIONI

Definizioni connesse all'agricoltura

5. I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:

...

Il *prodotto agricolo* è il prodotto raccolto delle attività biologiche dell'entità.



Una *pianta fruttifera* è una pianta viva:

- a) usata per la produzione o la fornitura di prodotti agricoli;
- b) da cui ci si attende che produca per più di un esercizio; e
- c) con una remota probabilità di essere venduta come prodotto agricolo, fatta eccezione per le vendite residuali di cascami.

L'*attività biologica* è un animale o una pianta vivi.

...

5 A Non sono piante fruttifere:

- a) le piante coltivate che devono essere raccolte in quanto esse stesse prodotto agricolo (per esempio, gli alberi coltivati per produrre legname);
- b) le piante utilizzate per produrre prodotti agricoli quando la probabilità che l'entità intenda anche raccogliere e vendere la pianta come prodotto agricolo con modalità diverse dalla vendita residuale di cascami (ad esempio, alberi coltivati per produrre sia frutta che legname) non è così remota; e
- c) le colture annuali quali il granturco e il frumento.

5B Quando una pianta fruttifera non è più utilizzata per produrre prodotti agricoli può essere tagliata e venduta in qualità di cascame da utilizzare, ad esempio, come legna da ardere. Tali vendite residuali di cascami non impedirebbero alla pianta di rientrare nella definizione di pianta fruttifera.

5C Il prodotto di una pianta fruttifera è un'attività biologica.

...

Definizioni generali

8. I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:

...

I contributi pubblici sono definiti dallo IAS 20.

RILEVAZIONE E VALUTAZIONE

...

24. Il costo può alcune volte approssimare il *fair value* (valore equo), particolarmente quando:

- a) si sono verificate solo piccole trasformazioni biologiche dal sostenimento del costo iniziale (per esempio, per le sementi piantate immediatamente prima della data di chiusura dell'esercizio o per il bestiame di recente acquisizione); o
- b) l'impatto della trasformazione biologica sul prezzo non è atteso essere rilevante (per esempio, per l'iniziale crescita nel ciclo produttivo di una piantagione di pini di trenta anni).

...

Generale

...

44. Le attività biologiche consumabili sono quelle attività che devono essere raccolte in quanto divenute prodotti agricoli oppure vendute come attività biologiche. Esempi di attività biologiche consumabili sono il bestiame destinato alla produzione della carne, il bestiame destinato alla vendita, i pesci da allevamento, le colture quali il granturco e il frumento, i prodotti di una pianta fruttifera e gli alberi fatti crescere per una successiva vendita come legname. Le attività biologiche fruttifere sono le attività biologiche diverse da quelle consumabili; per esempio, il bestiame da cui viene prodotto il latte e gli alberi da frutta da cui vengono raccolti i frutti. Le attività biologiche fruttifere non sono prodotti agricoli ma piuttosto attività possedute per produrre.

...



DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

...

62. *Agricoltura: piante fruttifere* (Modifiche allo IAS 16 e allo IAS 41), pubblicato a giugno 2014, ha modificato i paragrafi 1-5, 8, 24 e 44 e ha aggiunto i paragrafi 5 A-5C e 63. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2016. È consentita una applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato. L'entità deve applicare tali modifiche retroattivamente, secondo quanto previsto dallo IAS 8.
63. Nell'esercizio in cui *Agricoltura: piante fruttifere* (Modifiche allo IAS 16 e allo IAS 41) è applicato per la prima volta, l'entità non è tenuta a indicare le informazioni quantitative richieste dal paragrafo 28, lettera f), dello IAS 8 per l'esercizio in corso. Tuttavia, l'entità deve presentare le informazioni quantitative richieste dal paragrafo 28, lettera f), dello IAS 8 per ciascun esercizio precedente presentato.

MODIFICHE CONSEGUENTI AD ALTRI PRINCIPI

IAS 1 *Presentazione del bilancio*

È modificato il paragrafo 54.

Informazioni da presentare nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria

54. Come minimo, il prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria deve includere le voci rappresentative dei seguenti valori:
- a) ...
 - f) attività biologiche rientranti nell'ambito di applicazione dello IAS 41 *Agricoltura*;
 - g) ...

IAS 17 *Leasing*

È modificato il paragrafo 2.

AMBITO DI APPLICAZIONE

2. ...

Tuttavia, il presente Principio non deve essere applicato come base di valutazione per:

- a) ...
- c) attività biologiche che rientrano nell'ambito di applicazione dello IAS 41 *Agricoltura* utilizzate da locatari tramite leasing finanziari; o
- d) attività biologiche che rientrano nell'ambito di applicazione dello IAS 41 concesse dai locatori tramite leasing operativi.

IAS 23 *Oneri finanziari*

Sono modificati i paragrafi 4 e 7.

AMBITO DI APPLICAZIONE

...

4. Un'entità non è tenuta ad applicare il presente Principio agli oneri finanziari direttamente imputabili all'acquisizione, alla costruzione o alla produzione di:
- a) un bene che giustifica una capitalizzazione valutato al *fair value* (valore equo), per esempio un'attività biologica che rientra nell'ambito di applicazione dello IAS 41; o
 - b) ...



DEFINIZIONI

...

7. A seconda delle circostanze, qualunque bene tra i seguenti può essere considerato un bene che giustifica una capitalizzazione:

- a) ...
- e) investimenti immobiliari;
- f) piante fruttifere.

IAS 36 Riduzione di valore delle attività

È modificato il paragrafo 2.

AMBITO DI APPLICAZIONE

2. Il presente Principio deve essere applicato nella contabilizzazione delle riduzioni di valore di tutte le attività, eccetto che per:

- a) ...
- g) **le attività biologiche connesse all'attività agricola che rientrano nell'ambito di applicazione dello IAS 41 Agricoltura e sono valutate al *fair value* (valore equo) al netto dei costi di dismissione;**
- h) ...

IAS 40 Investimenti immobiliari

Sono modificati i paragrafi 4 e 7.

AMBITO DI APPLICAZIONE

...

4. Il presente Principio non si applica a:

- a) attività biologiche connesse all'attività agricola (cfr. IAS 41 Agricoltura e IAS 16 Immobili, impianti e macchinari); e
- b) ...

CLASSIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI COME INVESTIMENTI IMMOBILIARI O IMMOBILI AD USO DEL PROPRIETARIO

...

7. Un investimento immobiliare è posseduto al fine di percepire canoni d'affitto o per l'apprezzamento del capitale investito o per entrambi i motivi. Perciò, un investimento immobiliare origina flussi finanziari ampiamente indipendenti dalle altre attività possedute dall'entità. Ciò distingue un investimento immobiliare da un immobile a uso del proprietario. La produzione o la fornitura di beni o servizi (o l'uso dell'immobile nell'amministrazione aziendale) origina flussi finanziari che sono attribuibili non soltanto all'immobile, ma anche ad altre attività utilizzate nel processo produttivo o nella fornitura dei beni. Agli immobili a uso del proprietario si applica lo IAS 16.



DIRETTIVA (UE) 2015/2115 DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 2015

che modifica, allo scopo di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli, l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda la formammide

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 46, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire un elevato livello di protezione dei bambini da rischi causati da prodotti chimici presenti nei giocattoli, la direttiva 2009/48/CE stabilisce determinati requisiti applicabili alle sostanze chimiche, in particolare quelle classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, alle fragranze allergizzanti e a determinati elementi. La direttiva 2009/48/CE conferisce inoltre alla Commissione il potere di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi e in altri giocattoli destinati ad essere portati alla bocca, al fine di garantire un'adeguata protezione nel caso dei giocattoli che comportano un elevato grado di esposizione. L'adozione di tali valori limite assume la forma di un inserimento nell'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE.
- (2) Per alcuni prodotti chimici i valori limite attualmente applicabili sono troppo elevati alla luce dei dati scientifici disponibili oppure detti valori limite mancano del tutto. Di conseguenza per tali prodotti dovrebbero essere adottati valori limite specifici, tenendo conto delle disposizioni in materia di imballaggio dei prodotti alimentari così come delle differenze tra i giocattoli e i materiali a contatto con gli alimenti.
- (3) La Commissione europea ha istituito il gruppo di esperti sulla sicurezza dei giocattoli, incaricato di assisterla nella preparazione di proposte legislative e iniziative politiche nel settore della sicurezza dei giocattoli. La missione del suo sottogruppo «sostanze chimiche» è fornire consulenza per quanto riguarda i prodotti chimici che possono essere utilizzati nei giocattoli.
- (4) La formammide (numero CAS 75-12-7) è utilizzata, tra l'altro, nell'industria della plastica e dei polimeri, in particolare come solvente, plastificante o sostanza associata a un agente espandente impiegato nella produzione di schiuma ⁽³⁾. Nel 2010 vari Stati membri hanno riscontrato formammide in una varietà di giocattoli in schiuma, come i tappeti puzzle, il che ha destato la preoccupazione che la sua inalazione potesse mettere a rischio la salute dei bambini. Alcuni Stati membri hanno adottato o preso in considerazione l'adozione di azioni normative.
- (5) Nelle sue discussioni sulla formammide il sottogruppo «sostanze chimiche» si è basato sul parere dell'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail della Francia (ANSES), che raccomandava di limitare l'emissione nell'aria di formammide proveniente da tappeti puzzle in modo da non superare 20 µg/m³, in base ad una misurazione effettuata 28 giorni dopo l'estrazione dall'imballaggio e il mantenimento dei tappeti nuovi in una camera di degassamento prima della vendita, impiegando un metodo di prova ⁽⁴⁾ conforme alle norme ISO 16000-6 e 16000-9 in condizioni appropriate per il campionamento di prodotti e partite di prodotti.

⁽¹⁾ GUL 170 del 30.6.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GUL 353 del 31.12.2008, pag. 1).

⁽³⁾ Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), Avis et rapport relatifs aux usages de formamide dans les produits de consommation et aux risques sanitaires liés au formamide dans les jouets en mousse «tapis puzzle». Parere dell'ANSES, richiesta 2010-SA-0302, 4 luglio 2011, pag. 4.

⁽⁴⁾ Protocollo di prova delle emissioni con umidità relativa del 50 %, temperatura di 23 °C, tasso di ricambio dell'aria di 0,5 volume.h⁻¹, volume standard della stanza di 30 m³ e superficie del tappeto di 1,2 m².



- (6) Inoltre il sottogruppo «sostanze chimiche» ha preso in considerazione una camera per bambini di 30 m³ contenente un grande tappeto puzzle (1,2 m², 720 g) e diversi giocattoli in schiuma (quindi un totale di 1 kg di materiali per giocattoli in schiuma esposti all'aria). Dopo 28 giorni l'aria nella camera (tasso di ricambio dell'aria di 0,5 h⁻¹) conterrebbe 20 µg/m³ di formammide, se il contenuto di formammide nei giocattoli in schiuma fosse pari a 200 mg/kg e se tale quantitativo fosse completamente rilasciato nell'aria.
- (7) La formammide è classificata nel regolamento (CE) n. 1272/2008 come sostanza tossica per la riproduzione, categoria 1B. Secondo l'allegato II, parte III, punto 4, della direttiva 2009/48/CE, le sostanze tossiche per la riproduzione di categoria 1B come la formammide possono essere contenute nei giocattoli in una concentrazione pari o inferiore alla concentrazione pertinente stabilita per la classificazione delle miscele contenenti tali sostanze, cioè allo 0,5 %, pari a 5 000 mg/kg (tenore limite) prima del 1° giugno 2015 e in seguito allo 0,3 %, pari a 3 000 mg/kg (tenore limite). Allo stato attuale la direttiva 2009/48/CE non prevede un limite d'emissione per la formammide.
- (8) Alla luce di quanto precede, nella riunione del 28 novembre 2013 il sottogruppo «sostanze chimiche» ha raccomandato di fissare nell'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE un limite di 20 µg/m³ per le emissioni di formammide da materiali per giocattoli in schiuma dopo un massimo di 28 giorni dall'avvio della prova delle emissioni. Inoltre nella riunione del 18 febbraio 2015 il sottogruppo ha indicato che non sono necessarie prove delle emissioni se il tenore di formammide è pari o inferiore a 200 mg/kg (soglia limite derivata dallo scenario peggiore di esposizione).
- (9) Non esistono usi noti della formammide in materiali a contatto con gli alimenti da considerare.
- (10) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 47 della direttiva 2009/48/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE è aggiunta la seguente voce:

Sostanza	Numero CAS	Valore limite
«Formammide	75-12-7	20 µg/m ³ (limite di emissione) dopo un massimo di 28 giorni dall'inizio della prova di emissione dei materiali per giocattoli in schiuma contenenti oltre 200 mg/kg (soglia limite per quanto concerne il contenuto)»

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 24 maggio 2017, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 24 maggio 2017.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.



Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

16CE0167



DIRETTIVA (UE) 2015/2115 DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 2015

che modifica, allo scopo di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli, l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda la formammide

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 46, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire un elevato livello di protezione dei bambini da rischi causati da prodotti chimici presenti nei giocattoli, la direttiva 2009/48/CE stabilisce determinati requisiti applicabili alle sostanze chimiche, in particolare quelle classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, alle fragranze allergizzanti e a determinati elementi. La direttiva 2009/48/CE conferisce inoltre alla Commissione il potere di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi e in altri giocattoli destinati ad essere portati alla bocca, al fine di garantire un'adeguata protezione nel caso dei giocattoli che comportano un elevato grado di esposizione. L'adozione di tali valori limite assume la forma di un inserimento nell'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE.
- (2) Per alcuni prodotti chimici i valori limite attualmente applicabili sono troppo elevati alla luce dei dati scientifici disponibili oppure detti valori limite mancano del tutto. Di conseguenza per tali prodotti dovrebbero essere adottati valori limite specifici, tenendo conto delle disposizioni in materia di imballaggio dei prodotti alimentari così come delle differenze tra i giocattoli e i materiali a contatto con gli alimenti.
- (3) La Commissione europea ha istituito il gruppo di esperti sulla sicurezza dei giocattoli, incaricato di assisterla nella preparazione di proposte legislative e iniziative politiche nel settore della sicurezza dei giocattoli. La missione del suo sottogruppo «sostanze chimiche» è fornire consulenza per quanto riguarda i prodotti chimici che possono essere utilizzati nei giocattoli.
- (4) La formammide (numero CAS 75-12-7) è utilizzata, tra l'altro, nell'industria della plastica e dei polimeri, in particolare come solvente, plastificante o sostanza associata a un agente espandente impiegato nella produzione di schiuma ⁽³⁾. Nel 2010 vari Stati membri hanno riscontrato formammide in una varietà di giocattoli in schiuma, come i tappeti puzzle, il che ha destato la preoccupazione che la sua inalazione potesse mettere a rischio la salute dei bambini. Alcuni Stati membri hanno adottato o preso in considerazione l'adozione di azioni normative.
- (5) Nelle sue discussioni sulla formammide il sottogruppo «sostanze chimiche» si è basato sul parere dell'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail della Francia (ANSES), che raccomandava di limitare l'emissione nell'aria di formammide proveniente da tappeti puzzle in modo da non superare 20 µg/m³, in base ad una misurazione effettuata 28 giorni dopo l'estrazione dall'imballaggio e il mantenimento dei tappeti nuovi in una camera di degassamento prima della vendita, impiegando un metodo di prova ⁽⁴⁾ conforme alle norme ISO 16000-6 e 16000-9 in condizioni appropriate per il campionamento di prodotti e partite di prodotti.

⁽¹⁾ GUL 170 del 30.6.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GUL 353 del 31.12.2008, pag. 1).

⁽³⁾ Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), Avis et rapport relatifs aux usages de formamide dans les produits de consommation et aux risques sanitaires liés au formamide dans les jouets en mousse «tapis puzzle». Parere dell'ANSES, richiesta 2010-SA-0302, 4 luglio 2011, pag. 4.

⁽⁴⁾ Protocollo di prova delle emissioni con umidità relativa del 50 %, temperatura di 23 °C, tasso di ricambio dell'aria di 0,5 volume.h⁻¹, volume standard della stanza di 30 m³ e superficie del tappeto di 1,2 m².



- (6) Inoltre il sottogruppo «sostanze chimiche» ha preso in considerazione una camera per bambini di 30 m³ contenente un grande tappeto puzzle (1,2 m², 720 g) e diversi giocattoli in schiuma (quindi un totale di 1 kg di materiali per giocattoli in schiuma esposti all'aria). Dopo 28 giorni l'aria nella camera (tasso di ricambio dell'aria di 0,5 h⁻¹) conterrebbe 20 µg/m³ di formammide, se il contenuto di formammide nei giocattoli in schiuma fosse pari a 200 mg/kg e se tale quantitativo fosse completamente rilasciato nell'aria.
- (7) La formammide è classificata nel regolamento (CE) n. 1272/2008 come sostanza tossica per la riproduzione, categoria 1B. Secondo l'allegato II, parte III, punto 4, della direttiva 2009/48/CE, le sostanze tossiche per la riproduzione di categoria 1B come la formammide possono essere contenute nei giocattoli in una concentrazione pari o inferiore alla concentrazione pertinente stabilita per la classificazione delle miscele contenenti tali sostanze, cioè allo 0,5 %, pari a 5 000 mg/kg (tenore limite) prima del 1° giugno 2015 e in seguito allo 0,3 %, pari a 3 000 mg/kg (tenore limite). Allo stato attuale la direttiva 2009/48/CE non prevede un limite d'emissione per la formammide.
- (8) Alla luce di quanto precede, nella riunione del 28 novembre 2013 il sottogruppo «sostanze chimiche» ha raccomandato di fissare nell'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE un limite di 20 µg/m³ per le emissioni di formammide da materiali per giocattoli in schiuma dopo un massimo di 28 giorni dall'avvio della prova delle emissioni. Inoltre nella riunione del 18 febbraio 2015 il sottogruppo ha indicato che non sono necessarie prove delle emissioni se il tenore di formammide è pari o inferiore a 200 mg/kg (soglia limite derivata dallo scenario peggiore di esposizione).
- (9) Non esistono usi noti della formammide in materiali a contatto con gli alimenti da considerare.
- (10) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 47 della direttiva 2009/48/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE è aggiunta la seguente voce:

Sostanza	Numero CAS	Valore limite
«Formammide	75-12-7	20 µg/m ³ (limite di emissione) dopo un massimo di 28 giorni dall'inizio della prova di emissione dei materiali per giocattoli in schiuma contenenti oltre 200 mg/kg (soglia limite per quanto concerne il contenuto)»

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 24 maggio 2017, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 24 maggio 2017.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.



Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

16CE0168



DIRETTIVA (UE) 2015/2116 DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 2015

che modifica, allo scopo di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli, l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda il benzisotiazolinone

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 46, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire un elevato livello di protezione dei bambini da rischi causati da sostanze chimiche presenti nei giocattoli, la direttiva 2009/48/CE stabilisce determinati requisiti applicabili alle sostanze chimiche, in particolare quelle classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, alle fragranze allergizzanti e a determinati metalli. La direttiva 2009/48/CE conferisce inoltre alla Commissione il potere di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi e in altri giocattoli destinati ad essere portati alla bocca, al fine di garantire un'adeguata protezione nel caso dei giocattoli che comportano un elevato grado di esposizione. L'adozione di tali valori limite assume la forma di un inserimento nell'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE.
- (2) Per alcuni prodotti chimici i valori limite attualmente applicabili sono troppo elevati alla luce dei dati scientifici disponibili oppure detti valori limite mancano del tutto. Di conseguenza per tali prodotti dovrebbero essere adottati valori limite specifici, tenendo conto delle disposizioni in materia di imballaggio dei prodotti alimentari così come delle differenze tra i giocattoli e i materiali a contatto con gli alimenti.
- (3) La Commissione europea ha istituito il gruppo di esperti sulla sicurezza dei giocattoli, incaricato di assisterla nella preparazione di proposte legislative e iniziative politiche nel settore della sicurezza dei giocattoli. La missione del suo sottogruppo «sostanze chimiche» è fornire consulenza per quanto riguarda i prodotti chimici che possono essere utilizzati nei giocattoli.
- (4) L'1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (1,2-benzisotiazolin-3-one, BIT, numero CAS 2634-33-5) è utilizzato come conservante nei giocattoli ⁽³⁾ a base acquosa, comprese le pitture e le pitture a dito ⁽⁴⁾, come dimostrato dai risultati di un'indagine di mercato rivolta a operatori economici e relative associazioni di categoria, rappresentanti dei consumatori e centri specializzati di allergologia, nonché dalle ricerche su Internet e dalle visite ai negozi ⁽⁵⁾.
- (5) Nelle sue discussioni sul BIT il sottogruppo «sostanze chimiche» si è basato sul relativo parere del comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) osservando che il BIT è un allergene da contatto ben documentato ⁽⁶⁾. Sebbene nel parere il BIT sia considerato un sensibilizzante moderato con una potenza inferiore

⁽¹⁾ GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1.

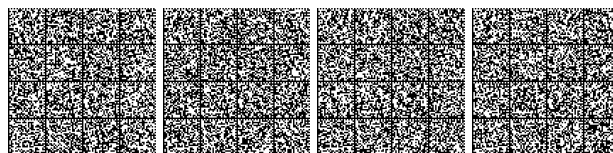
⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

⁽³⁾ Agenzia danese per la protezione dell'ambiente (2014) Survey and health assessment of preservatives in toys. Survey of Chemical Substances in Consumer Products n. 124, 2014, tabella 24, pag. 56.

⁽⁴⁾ Agenzia danese per la protezione dell'ambiente (2014) Survey and health assessment of preservatives in toys. Survey of Chemical Substances in Consumer Products n. 124, 2014; pagg. 38-39.

⁽⁵⁾ Agenzia danese per la protezione dell'ambiente (2014) Survey and health assessment of preservatives in toys. Survey of Chemical Substances in Consumer Products n. 124, 2014; pag. 19 e seguenti.

⁽⁶⁾ Comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC), parere in merito al benzisotiazolinone (BIT). Parere adottato il 26-27 giugno 2012, pagg. 16 e 26.



rispetto ad altri conservanti per cosmetici commercializzati ⁽¹⁾, si conclude che gli isotiazolinoni sono allergeni da contatto importanti per i consumatori europei ⁽²⁾. L'uso del BIT nei cosmetici non è consentito ⁽³⁾.

- (6) Il BIT è classificato nel regolamento (CE) n. 1272/2008 come sensibilizzante della pelle. Allo stato attuale la direttiva 2009/48/CE non indica un valore limite specifico per il BIT, né stabilisce un valore limite generale per le sostanze sensibilizzanti.
- (7) Alla luce di quanto precede, il sottogruppo «sostanze chimiche» ritiene che il BIT non dovrebbe essere utilizzato nei giocattoli. In conformità alla norma europea EN 71-9:2005+A1:2007, le sostanze da non utilizzare andrebbero mantenute entro il limite di quantificazione (LOQ) di un metodo di prova adeguato ⁽⁴⁾. Di conseguenza, nella riunione del 26 marzo 2014 il sottogruppo «sostanze chimiche» ha raccomandato di mantenere il tenore del BIT nei giocattoli entro il limite di quantificazione (LOQ), vale a dire a una concentrazione massima di 5 mg/kg. L'uso del BIT non è regolamentato per i materiali a contatto con gli alimenti.
- (8) In considerazione di quanto precede l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE dovrebbe essere modificato in modo da includere un tenore limite del BIT nei giocattoli.
- (9) È opportuno rivedere il tenore limite stabilito dalla presente direttiva entro cinque anni dalla data di applicazione della presente direttiva da parte degli Stati membri.
- (10) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 47 della direttiva 2009/48/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE è aggiunta la seguente voce:

Sostanza	Numero CAS	Valore limite
«1,2-benzisotiazol-3(2H)-one	2634-33-5	5 mg/kg (tenore limite) in materiali a base acquosa per giocattoli, conformemente ai metodi di cui alle norme EN 71-10:2005 e EN 71-11:2005».

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 24 maggio 2017, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 24 maggio 2017.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

⁽¹⁾ Comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC), parere in merito al benzisotiazolinone (BIT). Parere adottato il 26-27 giugno 2012, pag. 16.

⁽²⁾ Comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC), parere in merito al benzisotiazolinone (BIT). Parere adottato il 26-27 giugno 2012, pag. 26.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59).

⁽⁴⁾ EN 71-9: 2005+A1:2007, allegato A, sezione A.10.



Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

16CE0169



DIRETTIVA (UE) 2015/2117 DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 2015

che modifica, allo scopo di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli, l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda il clorometilisotiazolinone e il metilisotiazolinone, singolarmente o in una miscela con rapporto 3:1

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 46, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire un elevato livello di protezione dei bambini da rischi causati da prodotti chimici presenti nei giocattoli, la direttiva 2009/48/CE stabilisce determinati requisiti applicabili alle sostanze chimiche, in particolare quelle classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, alle fragranze allergizzanti e a determinati elementi. La direttiva 2009/48/CE conferisce inoltre alla Commissione il potere di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi e in altri giocattoli destinati ad essere portati alla bocca, al fine di garantire un'adeguata protezione nel caso dei giocattoli che comportano un elevato grado di esposizione. L'adozione di tali valori limite assume la forma di un inserimento nell'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE.
- (2) Per alcune sostanze chimiche i valori limite attualmente applicabili sono troppo elevati alla luce dei dati scientifici disponibili oppure detti valori limite mancano del tutto. Di conseguenza per tali prodotti dovrebbero essere adottati valori limite specifici, tenendo conto delle disposizioni in materia di imballaggio dei prodotti alimentari così come delle differenze tra i giocattoli e i materiali a contatto con gli alimenti.
- (3) La Commissione europea ha istituito il gruppo di esperti sulla sicurezza dei giocattoli, incaricato di assisterla nella preparazione di proposte legislative e iniziative politiche nel settore della sicurezza dei giocattoli. La missione del suo sottogruppo «sostanze chimiche» è fornire consulenza per quanto riguarda i prodotti chimici che possono essere utilizzati nei giocattoli.
- (4) Il 5-cloro-2-metilisotiazolin-3(2H)-one (CMI) e il 2-metilisotiazolin-3(2H)-one (MI) in una miscela con rapporto 3:1 (numero CAS 55965-84-9) ⁽³⁾ e i singoli componenti CMI (numero CAS 26172-55-4) e MI (numero CAS 2682-20-4) sono utilizzati come conservanti nei giocattoli ⁽⁴⁾ a base acquosa, incluse le pitture, le pitture a dito, le pitture per finestre/vetro, le colle e le bolle di sapone ⁽⁵⁾.
- (5) Nelle discussioni su CMI e MI in una miscela con rapporto 3:1 e sui singoli componenti CMI e MI, il sottogruppo «sostanze chimiche» si è basato sul parere collegato del comitato scientifico dei rischi sanitari ed ambientali (CSRSA), osservando che né CMI e MI in una miscela con rapporto 3:1 né i singoli componenti CMI e MI sono raccomandati per l'utilizzo nei giocattoli a causa delle reazioni allergiche da contatto osservate in relazione alla

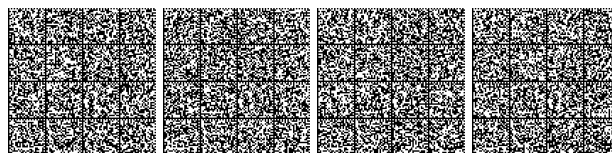
⁽¹⁾ GUL 170 del 30.6.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GUL 353 del 31.12.2008, pag. 1).

⁽³⁾ Le denominazioni commerciali sono Kathon, Acticide, Microcare ecc., secondo il parere del comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) riguardante la miscela di 5-cloro- 2-metilisotiazolin-3(2H)-one e 2-metilisotiazolin-3(2H)-one. Parere adottato l'8 dicembre 2009, pag. 6.

⁽⁴⁾ Agenzia danese per la protezione dell'ambiente (2014), Survey and health assessment of preservatives in toys. Survey of chemical substances in consumer products, n. 124, 2014, tabella 24, pag. 56.

⁽⁵⁾ Agenzia danese per la protezione dell'ambiente (2014), Survey and health assessment of preservatives in toys. Survey of chemical substances in consumer products, n. 124, 2014, pagg. 38-39.



presenza di tali sostanze nei cosmetici ⁽⁶⁾. Il sottogruppo «sostanze chimiche» ha tenuto conto anche del parere collegato del CSSC, secondo il quale CMI e MI in un rapporto di 3:1 costituiscono, in base ai dati disponibili, un allergene da contatto estremo negli esseri umani ⁽⁷⁾.

- (6) A norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, la miscela di CMI e MI con rapporto 3:1 è classificata come sostanza sensibilizzante della pelle, mentre i singoli componenti CMI e MI non sono classificati. Allo stato attuale la direttiva 2009/48/CE non indica un valore limite specifico per la miscela di CMI/MI con rapporto 3:1 o per i singoli componenti CMI e MI, né stabilisce un valore limite generale per le sostanze sensibilizzanti.
- (7) Alla luce di quanto precede, nella riunione del 15 febbraio 2012 il sottogruppo «sostanze chimiche» ha raccomandato di non utilizzare nei giocattoli CMI e MI in una miscela con rapporto 3:1.
- (8) Secondo il Bundesinstitut für Risikobewertung (Istituto federale per la valutazione dei rischi, BfR) ⁽⁸⁾, i valori limite per CMI e MI, fortemente allergizzanti, dovrebbero essere fissati a una concentrazione considerata sicura per le persone già sensibilizzate. Questo è il metodo più rigoroso per limitare gli allergeni, in quanto nelle persone già sensibilizzate le crisi allergiche si scatenano anche in presenza di concentrazioni minime di allergeni. Secondo il già citato parere del CSSC, tale concentrazione è inferiore a 2 mg/kg ⁽⁹⁾.
- (9) Secondo il BfR, mediante le attività di vigilanza del mercato è possibile quantificare normalmente il CMI fino a 0,75 mg/kg e l'MI fino a 0,25 mg/kg ⁽¹⁰⁾ (limiti di quantificazione, LOQ).
- (10) Alla luce di quanto precede, nella riunione del 23 maggio 2014 il gruppo di esperti sulla sicurezza dei giocattoli ha raccomandato di limitare anche l'uso dei singoli componenti CMI e MI ai rispettivi limiti di quantificazione.
- (11) Per quanto esista un limite di migrazione specifico per il componente MI, da solo, come additivo da impiegare in taluni materiali a contatto con gli alimenti, le ipotesi di base per la determinazione di tale limite di migrazione sono diverse da quelle applicate per determinare il tenore limite del componente MI nei giocattoli. Gli impieghi di CMI e MI in una miscela con rapporto 3:1 e del componente CMI da solo non sono regolamentati per quanto riguarda i materiali a contatto con gli alimenti.
- (12) In considerazione di quanto precede, l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE dovrebbe essere modificato in modo da includere un tenore limite per CMI e MI in una miscela con rapporto 3:1 e per i singoli componenti CMI e MI nei giocattoli.
- (13) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 47 della direttiva 2009/48/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE sono aggiunte le seguenti voci:

Sostanza	Numero CAS	Valore limite
«Massa di reazione di: 5-cloro-2- metil-4-isotiazolin-3-one (n. CE 247-500-7) e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (n. CE 220-239-6) (3: 1)	55965-84-9	1 mg/kg (tenore limite) nei materiali a base acquosa per giocattoli
5-cloro-2-metil-isotiazolin-3(2H)-one	26172-55-4	0,75 mg/kg (tenore limite) nei materiali a base acquosa per giocattoli
2-metilisotiazolin-3(2H)-one	2682-20-4	0,25 mg/kg (tenore limite) nei materiali a base acquosa per giocattoli».

⁽⁶⁾ Comitato scientifico dei rischi sanitari ed ambientali (CSRSA), parere in merito alla «CEN's response to the opinion of the CSTEE on the assessment of CEN report on the risk assessment of organic chemicals in toys», adottato il 29 maggio 2007, pag. 8 e tabella 1, pag. 9.

⁽⁷⁾ Cfr. la nota 3 del parere del CSSC, pag. 35.

⁽⁸⁾ Documento che illustra la posizione del Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) del 24.9.2012, pag. 4.

⁽⁹⁾ Cfr. la nota 3 del parere del CSSC, pag. 33.

⁽¹⁰⁾ Cfr. la nota 8.



Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 24 novembre 2017, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 24 novembre 2017.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2015

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

16CE0170



DECISIONE (PESC) 2015/2118 DEL CONSIGLIO**del 23 novembre 2015****che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 33 e l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) L'8 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/438/PESC ⁽¹⁾, con cui ha nominato il sig. Herbert SALBER rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia. Il mandato dell'RSUE giunge a scadenza il 31 ottobre 2015.
- (2) È opportuno prorogare il mandato dell'RSUE di altri 16 mesi.
- (3) L'RSUE espletterà il mandato nell'ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione fissati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Rappresentante speciale dell'Unione europea**

Il mandato del sig. Herbert SALBER quale RSUE per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia è prorogato fino al 28 febbraio 2017. Il Consiglio può decidere che il mandato dell'RSUE termini in anticipo, sulla base di una valutazione del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

*Articolo 2***Obiettivi politici**

Il mandato dell'RSUE si basa sugli obiettivi politici dell'Unione per il Caucaso meridionale, inclusi gli obiettivi fissati nelle conclusioni del Consiglio europeo straordinario di Bruxelles del 1º settembre 2008 e nelle conclusioni del Consiglio del 15 settembre 2008, così come in quelle del 27 febbraio 2012. Tali obiettivi consistono, tra l'altro:

- a) nel prevenire, conformemente agli strumenti in vigore, inclusi l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e il suo gruppo di Minsk, i conflitti nella regione, nel contribuire alla soluzione pacifica dei conflitti nella regione, inclusa la crisi in Georgia e il conflitto nel Nagorno-Karabakh, tramite il sostegno al ritorno dei rifugiati e degli sfollati interni e tramite altri mezzi appropriati, e nell'appoggiare l'attuazione di siffatta soluzione conformemente ai principi del diritto internazionale;

⁽¹⁾ Decisione 2014/438/PESC del Consiglio, dell'8 luglio 2014, che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia (GU L 200 del 9.7.2014, pag. 11).



- b) nel dialogare in maniera costruttiva con i principali soggetti interessati relativamente alla regione;
- c) nell'incoraggiare e sviluppare ulteriormente la cooperazione tra Armenia, Azerbaigian e Georgia e, se del caso, i paesi limitrofi;
- d) nell'accrescere l'efficacia e la visibilità dell'Unione nella regione.

Articolo 3

Mandato

Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l'RSUE ha il mandato di:

- a) sviluppare contatti con i governi, i parlamenti, altri attori politici chiave, gli organi giudiziari e la società civile nella regione;
- b) incoraggiare i paesi della regione a cooperare su temi regionali di interesse comune, quali le minacce alla sicurezza comune, la lotta contro il terrorismo, i traffici illegali e la criminalità organizzata;
- c) contribuire alla soluzione pacifica dei conflitti conformemente ai principi del diritto internazionale e facilitare l'attuazione di tale soluzione in stretta collaborazione con le Nazioni Unite, l'OSCE e il suo gruppo di Minsk;
- d) riguardo alla crisi in Georgia:
 - i) contribuire alla preparazione delle discussioni internazionali di cui al punto 6 del piano di soluzione del 12 agosto 2008 («discussioni internazionali di Ginevra») e alle relative misure di attuazione dell'8 settembre 2008, inclusi le modalità della sicurezza e della stabilità nella regione, la questione dei rifugiati e degli sfollati interni, in base ai principi riconosciuti a livello internazionale e qualsiasi altro argomento, di comune accordo tra le parti;
 - ii) contribuire a definire la posizione dell'Unione e rappresentarla, a livello di RSUE, nelle discussioni di cui al punto i); e
 - iii) agevolare l'attuazione del piano di soluzione del 12 agosto 2008 e delle relative misure di attuazione dell'8 settembre 2008;
- e) favorire lo sviluppo e l'attuazione di misure intese a rafforzare la fiducia in coordinamento con le competenze degli Stati membri ove disponibili e ove opportuno;
- f) assistere nella preparazione, se del caso, di contributi dell'Unione all'attuazione di una possibile soluzione del conflitto;
- g) intensificare il dialogo tra l'Unione e i principali soggetti interessati relativamente alla regione;
- h) assistere l'Unione nell'ulteriore sviluppo di una politica globale nei confronti del Caucaso meridionale;
- i) nell'ambito delle attività stabilite nel presente articolo, contribuire all'attuazione della politica e degli orientamenti dell'Unione in materia di diritti umani, in particolare per quanto riguarda i bambini e le donne che si trovano nelle zone di conflitto, soprattutto tramite monitoraggi e valutando gli sviluppi intervenuti al riguardo.

Articolo 4

Esecuzione del mandato

1. L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato, sotto l'autorità dell'AR.
2. Il CPS è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell'ambito del mandato, fatte salve le competenze dell'AR.



3. L'RSUE opera in stretto coordinamento con il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e i suoi servizi competenti.

Articolo 5

Finanziamento

1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE nel periodo dal 1º novembre 2015 al 28 febbraio 2017 è pari a 2 800 000 EUR.
2. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.
3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

Articolo 6

Costituzione e composizione della squadra

1. Nei limiti del mandato dell'RSUE e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le esigenze del mandato. L'RSUE informa senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.
2. Gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l'RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro, dell'istituzione dell'Unione in questione o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell'Unione o il SEAE possono essere assegnati all'RSUE. Il personale internazionale a contratto deve avere la cittadinanza di uno Stato membro.
3. Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione che l'ha distaccato o del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell'interesse del mandato dell'RSUE.
4. Il personale dell'RSUE è ubicato presso i competenti uffici del SEAE o presso le delegazioni dell'Unione per assicurare la coerenza e corrispondenza delle loro rispettive attività.

Articolo 7

Privilegi e immunità dell'RSUE e del personale dell'RSUE

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del personale dell'RSUE sono convenuti con i paesi ospitanti, a seconda dei casi. Gli Stati membri e il SEAE forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 8

Sicurezza delle informazioni classificate UE

L'RSUE e i membri della squadra dell'RSUE rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (G.U.L. 274 del 15.10.2013, pag. 1).



Articolo 9

Accesso alle informazioni e supporto logistico

1. Gli Stati membri, la Commissione e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l'RSUE abbia accesso ad ogni pertinente informazione.
2. Le delegazioni dell'Unione nella regione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

Articolo 10

Sicurezza

Conformemente alla politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione nell'ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l'RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, in conformità del mandato dell'RSUE e della situazione di sicurezza nell'area di competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell'RSUE, in particolare:

- a) stabilendo un piano di sicurezza specifico basato sugli orientamenti forniti dal SEAE, che contempli specifiche misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso l'area di competenza e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza e includa un piano di emergenza e di evacuazione;
- b) assicurando che tutto il personale schierato al di fuori dell'Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto della situazione nell'area di competenza;
- c) assicurando che tutti i membri della squadra dell'RSUE schierati al di fuori dell'Unione, compreso il personale assunto a livello locale, ricevano un'adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento dell'arrivo nell'area di competenza, sulla base dei livelli di rischio assegnati all'area di competenza stessa dal SEAE;
- d) assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando al Consiglio, all'AR e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito della relazione sui progressi compiuti e della relazione di esecuzione del mandato.

Articolo 11

Relazioni

L'RSUE riferisce periodicamente all'AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se necessario, l'RSUE riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. L'RSUE può altresì presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri». Conformemente all'articolo 36 del trattato, l'RSUE può essere associato all'informazione del Parlamento europeo.

Articolo 12

Coordinamento

1. L'RSUE contribuisce all'unità, alla coerenza e all'efficacia dell'azione dell'Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell'Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'Unione. Le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle della Commissione. L'RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione.
2. Sono mantenuti stretti contatti sul campo con i capi delle delegazioni dell'Unione e i capimissione degli Stati membri, che si adoperano al massimo per assistere l'RSUE nell'esecuzione del mandato. L'RSUE, in stretto coordinamento con il capo della delegazione dell'Unione in Georgia, fornisce orientamenti politici a livello locale al capo della missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia (EUMM Georgia). Se necessario, l'RSUE ed il comandante civile delle operazioni dell'EUMM Georgia si consultano reciprocamente. L'RSUE mantiene stretti contatti anche con altri soggetti internazionali e regionali sul campo.



*Articolo 13***Assistenza in relazione ai reclami**

L'RSUE e la squadra dell'RSUE assistono e forniscono elementi al fine di rispondere a qualsiasi reclamo e obbligo derivante dai mandati dei precedenti RSUE per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia e forniscono assistenza amministrativa e accesso ai documenti rilevanti per tali finalità.

*Articolo 14***Riesame**

L'attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L'RSUE presenta all'AR, al Consiglio e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro la fine di giugno 2016 e una relazione esauriente sull'esecuzione del mandato entro la fine di novembre 2016.

*Articolo 15***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1º novembre 2015.

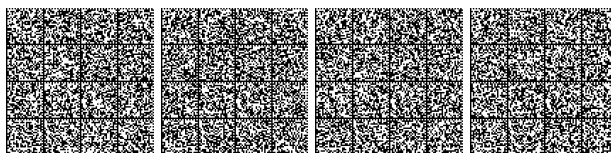
Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

C. MEISCH

16CE0171



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2119 DELLA COMMISSIONE

del 20 novembre 2015

che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti la produzione di pannelli a base di legno, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2015) 8062]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione del 16 maggio 2011 che istituisce un forum per lo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 2010/75/UE in materia di emissioni industriali ⁽²⁾, la Commissione ha istituito un forum composto da rappresentanti degli Stati membri, delle industrie interessate e delle organizzazioni non governative che promuovono la protezione ambientale.
- (2) A norma dell'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2010/75/UE, il 24 settembre 2014 la Commissione ha ottenuto il parere del predetto forum in merito al contenuto proposto del documento di riferimento sulle BAT per la produzione di pannelli a base di legno e lo ha reso pubblico.
- (3) Le conclusioni sulle BAT, definite all'allegato della presente direttiva, sono l'elemento fondamentale di detto documento di riferimento sulle BAT e stabiliscono le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio e i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito.
- (4) Le conclusioni sulle BAT fungono da riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione per le installazioni di cui al capo II della direttiva 2010/75/UE e le autorità competenti fissano valori limite di emissione tali da garantire che, in condizioni di esercizio normali, non si superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili indicati nelle conclusioni sulle BAT.
- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 75, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono adottate le conclusioni sulle BAT concernenti la produzione di pannelli a base di legno riportate in allegato.

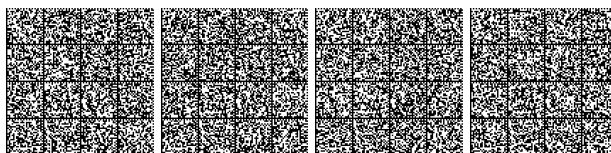
Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2015

Per la Commissione

Karmenu VELLA

Membro della Commissione⁽¹⁾ G.U.L. 334 del 17.12.2010, pag. 17.⁽²⁾ G.U.C. 146 del 17.5.2011, pag. 3.

ALLEGATO

CONCLUSIONI SULLE BAT CONCERNENTI LA PRODUZIONE DI PANNELLI A BASE DI LEGNO

AMBITO DI APPLICAZIONE	32
CONSIDERAZIONI GENERALI	33
DEFINIZIONI E SIGLE	34
1.1. CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT	36
1.1.1. Sistema di gestione ambientale	36
1.1.2. Buona gestione	37
1.1.3. Rumore	38
1.1.4. Emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee	38
1.1.5. Gestione dell'energia ed efficienza energetica	39
1.1.6. Odori	40
1.1.7. Gestione dei rifiuti e dei residui	40
1.1.8. Monitoraggio	41
1.2. EMISSIONI ATMOSFERICHE	43
1.2.1. Emissioni convogliate	43
1.2.2. Emissioni diffuse	47
1.3. EMISSIONI NELL'ACQUA	48
1.4. DESCRIZIONE DELLE TECNICHE	49
1.4.1. Emissioni atmosferiche	49
1.4.2. Emissioni nell'acqua	51

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti conclusioni relative alle migliori tecniche disponibili (BAT — Best Available Techniques) concernono alcune attività industriali indicate alla sezione 6.1 c) dell'allegato I della direttiva 2010/75/UE, ovvero:

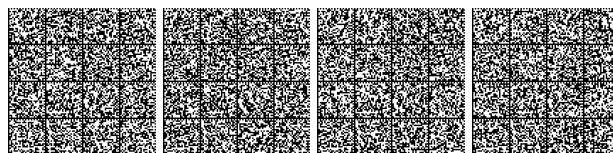
— fabbricazione in installazioni industriali di uno o più dei seguenti pannelli a base di legno: pannelli di lamelle orientate, pannelli truciolari o pannelli di fibra, con una capacità di produzione superiore a 600 m³ al giorno.

In particolare, le presenti conclusioni sulle BAT riguardano quanto segue:

- la fabbricazione di pannelli a base di legno;
- gli impianti di combustione (compresi i motori) in situ che generano gas caldi per gli essiccatoi diretti;
- la fabbricazione di carta impregnata con resine.

Le presenti conclusioni sulle BAT non riguardano le seguenti attività e i seguenti processi:

- gli impianti di combustione (compresi i motori) in situ che non generano gas caldi per gli essiccatoi diretti;
- la laminazione, la laccatura o la verniciatura di pannelli grezzi.



Altri documenti di riferimento pertinenti ai fini delle attività contemplate dalle presenti BAT:

Documento di riferimento	Oggetto
Monitoraggio delle emissioni nell'atmosfera e nell'acqua da impianti IED (ROM)	Monitoraggio delle emissioni nell'atmosfera e nell'acqua
Grandi Impianti di combustione (Large Combustion Plants — LCP)	Tecniche di combustione
Incenerimento dei rifiuti (Waste Incineration — WI)	Incenerimento dei rifiuti
Efficienza energetica (Energy Efficiency — ENE)	Efficienza energetica
Trattamento dei rifiuti (Waste Treatments Industries — WT)	Trattamento dei rifiuti
Emissioni prodotte dallo stoccaggio (Emissions from storage — EFS)	Stoccaggio e movimentazione dei materiali
Effetti economici e incrociati (Economic and Cross-MEDIA Effects — ECM)	Aspetti economici ed effetti incrociati delle tecniche
Sostanze chimiche organiche prodotte in grandi quantità (LVOC)	Produzione di melammina, resine di urea-formaldeide di metilen difenil diisocianato

CONSIDERAZIONI GENERALI

MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI

Le tecniche elencate e descritte nelle presenti conclusioni sulle BAT non sono prescrittive né esaustive. È possibile avvalersi di altre tecniche che garantiscano un livello almeno equivalente di protezione dell'ambiente.

Salvo diversa indicazione, le conclusioni sulle BAT sono di applicabilità generale.

LIVELLI DI EMISSIONE ASSOCIATI ALLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI (BAT-AEL) PER LE EMISSIONI NELL'ATMOSFERA

Salvo diversa indicazione, i livelli di emissione associati alle BAT per le emissioni nell'atmosfera illustrati nelle presenti BAT fanno riferimento a concentrazioni espresse in massa di sostanze emesse per volume di gas di scarico in condizioni standard (273,15 K, 101,3 kPa) e su base secca, espresse nell'unità mg/Nm.

I livelli dell'ossigeno di riferimento sono i seguenti:

Sorgente di emissione	Livelli dell'ossigeno di riferimento
Essiccatoi diretti per PB o essiccatoi diretti per OSB da soli o in combinazione con la pressa	18 % ossigeno in volume
Tutte le altre sorgenti	Nessuna correzione per l'ossigeno

La formula per calcolare la concentrazione delle emissioni al livello dell'ossigeno di riferimento è:

$$E_R = \frac{21 - O_R}{21 - O_M} \times E_M$$

dove: E_R (mg/Nm³): concentrazione delle emissioni riferita al livello dell'ossigeno di riferimento;

O_R (vol-%): livello dell'ossigeno di riferimento;

E_M (mg/Nm³): concentrazione di emissione misurata;

O_M (vol-%): livello dell'ossigeno misurato.



I BAT-AEL per le emissioni nell'atmosfera fanno riferimento alla media nel periodo di campionamento, ossia:

Valore medio di tre misurazioni consecutive di almeno 30 minuti ciascuna. ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Si può usare un periodo di campionamento più idoneo per qualsiasi parametro per cui non è adeguata, a causa di limitazioni di campionamento o di analisi, una misurazione di 30 minuti.

LIVELLI DI EMISSIONE ASSOCIATI ALLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI (BAT-AEL) PER LE EMISSIONI NELL'ACQUA

I livelli di emissione relativi alle emissioni nell'acqua riportati nelle presenti conclusioni sulle BAT fanno riferimento a valori di concentrazione (massa delle sostanze emesse per volume d'acqua) espressi in mg/l.

Tali BAT-AEL fanno riferimento alla media dei campioni ottenuta durante un anno, ossia la media ponderata in base al flusso di tutti i campioni composti su 24 ore proporzionali al flusso, raccolti in un anno con la frequenza minima prevista per il parametro pertinente e in condizioni operative normali.

La formula per calcolare la media ponderata in base al flusso di tutti i campioni composti proporzionali al flusso su 24 ore è:

$$c_w = \frac{\sum_{i=1}^n c_i q_i}{\sum_{i=1}^n q_i}$$

dove: c_w = concentrazione media del parametro ponderata per il flusso;

n = numero di misurazioni;

c_i = concentrazione media del parametro nel periodo i^o ;

q_i = flusso medio nel periodo i^o .

Si può usare il campionamento proporzionale al tempo a condizione di poter dimostrare una sufficiente stabilità del flusso.

Tutti i BAT-AEL per le emissioni nell'acqua si applicano al punto in cui l'emissione fuoriesce dall'installazione.

DEFINIZIONI E SIGLE

Ai fini delle presenti conclusioni sulle BAT, si applicano le definizioni che seguono:

Termine	Definizione
COD	Domanda chimica di ossigeno; la quantità di ossigeno necessaria per l'ossidazione completa della materia organica a diossido di carbonio (di norma riferito all'analisi con ossidazione del dicromato)
Misura in continuo	Determinazione continua di un misurando tramite un sistema di «misurazione automatica» (AMS) o di un «sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni» (SME)
Pressa continua	Pressa per produzione di pannelli a partire da un materasso continuo
Emissioni diffuse	Emissioni non convogliate che non sono rilasciate attraverso specifici punti di emissione come i camini
Essiccatoio diretto	Essiccatoio in cui i gas caldi provenienti da un impianto di combustione o da un'altra sorgente sono a contatto diretto con le particelle, le lamelle o la fibra da essiccare. L'essiccazione è realizzata per convezione
Polveri	Particolato totale
Impianto esistente	Un impianto che non è un nuovo impianto
Fibra	Componenti lignocellulosici del legno o di altri materiali in pasta ottenuti mediante trattamento meccanico o termomeccanico con un raffinatore. La fibra è usata come materiale di partenza per la produzione di pannelli di fibra



Termine	Definizione
Pannello di fibra	Secondo la definizione della norma EN 316, ossia pannelli avente spessore nominale di almeno 1,5 mm, fabbricato a partire da fibre lignocellulosiche con l'applicazione di calore e/o pressione. I pannelli di fibra includono i pannelli ottenuti mediante lavorazione a umido (pannelli duri, medi e softboard) e pannelli di fibra ottenuti mediante lavorazione a secco (MDF)
Latifoglie	Gruppo di specie legnose che comprendono pioppo tremulo, faggio, betulla ed eucalipto. L'espressione si contrappone a «conifere»
Essiccatoio indiretto	Essiccatoio in cui l'essiccazione avviene esclusivamente per radiazione e conduzione termica
Formazione del materasso	Processo di distribuzione delle particelle, delle lamelle o delle fibre per creare il materasso destinato alla pressa
Pressa multivano	Pressa per pannelli per uno o più pannelli formati singolarmente
Impianto nuovo	Impianto autorizzato per la prima volta sul sito dell'installazione successivamente alla pubblicazione delle presenti conclusioni sulle BAT o sostituzione integrale di un impianto successivamente alla pubblicazione delle presenti conclusioni sulle BAT
NO _x	La somma dell'ossido di azoto (NO) e del diossido di azoto (NO ₂), espressa come NO ₂
OSB	Pannelli di lamelle orientate secondo la definizione della norma EN 300, ossia pannello multistrato composto principalmente da lamelle di legno insieme a un legante. Le lamelle dello strato esterno sono allineate e parallele al pannello nel senso della lunghezza o della larghezza. Le lamelle dello o degli strati interni possono essere orientate casualmente o allineate, di norma ad angoli retti sulle lamelle degli strati esterni
PB	Pannello di particelle secondo la definizione della norma EN 309, ossia pannello fabbricato mediante l'applicazione di pressione e calore, ottenuto da particelle di legno (sciaveri, trucioli, segatura e simili) e/o altri materiali lignocellulosici sotto forma di fibre (capecchi di lino e canapa, frammenti di bagassa e simili), con l'aggiunta di un adesivo
PCDD/F	Dibenzo-diossine e dibenzo-furani policlorurati
Misura periodica	Misurazione a intervalli temporali specificati con metodi di riferimento manuali o automatici
Acqua di processo	Acque reflue da processi e attività che avvengono all'interno dell'impianto di produzione, escluse le acque di dilavamento superficiale
Legno di recupero	Materiale che contiene prevalentemente legno. Il legno di recupero può consistere in «legno riciclato» e in «residui di legno». Il legno riciclato è un materiale che contiene prevalentemente legno derivato da legno riciclato post-consumo
Raffinazione	Trasformazione dei chips di legno in fibre per mezzo di un raffinatore
Tronchi	Tronco
Conifere	Legno di conifere, compresi pino e abete. L'espressione si contrappone a «latifoglie»
Acque di dilavamento superficiale	Acque meteoriche di dilavamento e drenaggio, raccolte sul piazzale di deposito del legname, comprese le zone esterne di lavorazione
TSS	Solidi sospesi totali (nelle acque reflue); concentrazione in massa di tutti i solidi sospesi misurati per filtrazione mediante filtri in fibra di vetro e gravimetria



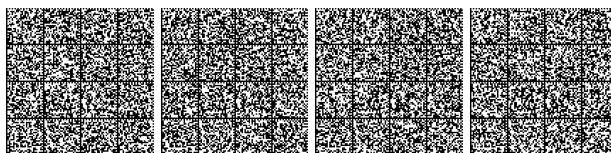
Termine	Definizione
TVOC	Composti organici volatili totali, espressi come C (in aria)
Lavorazioni del legno a monte e a valle	Ogni lavorazione e manipolazione, stoccaggio o trasporto di particelle, trucioli, lamelle o fibre di legno o di pannelli pressati. Le lavorazioni a monte comprendono tutta la lavorazione del legno dal momento in cui il materiale ligneo grezzo esce dal deposito. Le lavorazioni a valle comprendono tutti i processi successivi al momento in cui il pannello grezzo esce dalla pressa e fino a quando il pannello grezzo o il pannello a valore aggiunto sarà collocato in magazzino. Le lavorazioni a monte e a valle non comprendono il processo di essiccazione né la pressatura dei pannelli

1.1. CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT

1.1.1. Sistema di gestione ambientale

BAT 1. Per migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT prevede l'attuazione e il rispetto di un sistema di gestione ambientale avente tutte le seguenti caratteristiche:

- I. impegno della direzione, compresa l'alta direzione;
- II. definizione di una politica ambientale che include miglioramenti continui dell'installazione da parte della direzione;
- III. pianificazione e adozione delle procedure, degli obiettivi e dei traguardi necessari, congiuntamente alla pianificazione finanziaria e agli investimenti;
- IV. attuazione delle procedure, prestando particolare attenzione a:
 - a) struttura e responsabilità
 - b) assunzione, formazione, sensibilizzazione e competenza
 - c) comunicazione
 - d) coinvolgimento del personale
 - e) documentazione
 - f) controllo efficace dei processi
 - g) programmi di manutenzione
 - h) preparazione e risposta alle emergenze
 - i) garanzia di conformità alla normativa in materia ambientale;
- V. controllo delle prestazioni e adozione di misure correttive, prestando particolare attenzione a:
 - a) monitoraggio e misurazione (cfr. anche il documento di riferimento sul monitoraggio)
 - b) azione correttiva e preventiva
 - c) gestione delle registrazioni
 - d) verifica indipendente (ove praticabile) interna ed esterna, al fine di determinare se il sistema di gestione ambientale sia conforme a quanto previsto e se sia stato attuato e aggiornato correttamente;
- VI. riesame del sistema di gestione ambientale e dell'idoneità, adeguatezza ed efficacia continue di questo da parte dell'alta direzione;
- VII. attenzione allo sviluppo di tecnologie più pulite;



VIII. attenzione agli impatti ambientali dovuti a un eventuale smantellamento dell'installazione, dalla fase di progettazione di un nuovo impianto e durante il suo intero ciclo di vita;

IX. applicazione di un'analisi comparativa settoriale su base regolare.

In alcuni casi, i seguenti elementi fanno parte del sistema di gestione ambientale:

X. piano di gestione dei rifiuti (cfr. BAT 11);

XI. piano di controllo della qualità per il legno di recupero usato come materia prima per i pannelli e come combustibile (cfr. BAT 2b);

XII. piano di gestione del rumore (cfr. BAT 4);

XIII. piano di gestione degli odori (cfr. BAT 9);

XIV. piano di gestione delle polveri (cfr. BAT 23).

Applicabilità

L'ambito di applicazione (per esempio livello di dettaglio) e la natura del sistema di gestione ambientale (standardizzato o non standardizzato) saranno di norma adeguati alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'installazione e alla gamma dei suoi possibili effetti sull'ambiente.

1.1.2. Buona gestione

BAT 2. Per minimizzare l'impatto ambientale del processo di produzione, la BAT prevede di attenersi a principi di buona gestione mediante l'applicazione di tutte le tecniche riportate di seguito.

	Descrizione
a	Selezione e controllo accurati delle sostanze chimiche e degli additivi
b	Applicazione di un programma di controllo della qualità del legno di recupero usato come materia prima e/o come combustibile ⁽¹⁾ , in particolare relativamente al controllo degli inquinanti quali As, Pb, Cd, Cr, Cu, Hg, Zn, cloro, fluoro e IPA
c	Manipolazione e stoccaggio accurati delle materie prime e dei rifiuti
d	Manutenzione e pulizia regolari delle attrezzature, dei percorsi di trasporto e delle aree di stoccaggio delle materie prime
e	Riesame delle opzioni per il riutilizzo dell'acqua di processo e dell'uso delle fonti idriche secondarie

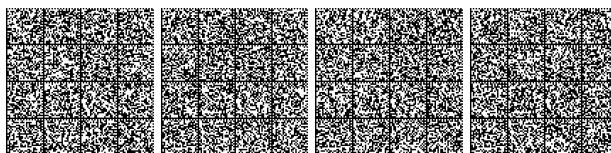
⁽¹⁾ La norma EN 14961-1:2010 può essere usata per classificare i biocombustibili solidi.

BAT 3. Per ridurre le emissioni nell'atmosfera, la BAT prevede di utilizzare sistemi di trattamento dei gas di scarico con una alta disponibilità di utilizzo e alla capacità ottimale durante le condizioni operative normali.

Descrizione

Per condizioni di funzionamento diverse da quelle normali è possibile definire procedure speciali, in particolare:

- i) durante le operazioni di avvio e di arresto;
- ii) in altre circostanze particolari che potrebbero compromettere il corretto funzionamento dei sistemi (per esempio lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, operazioni di pulizia dell'impianto di combustione e/o del sistema di trattamento dei gas di scarico).



1.1.3. Rumore

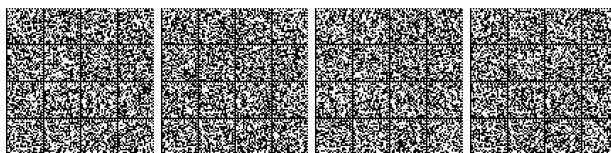
BAT 4. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni di rumore e vibrazioni, la BAT consiste nell'applicare una delle seguenti tecniche o una loro combinazione.

	Descrizione	Applicabilità
Tecniche per prevenire il rumore e le vibrazioni		
a	Pianificazione strategica della configurazione dell'impianto per svolgere le operazioni più rumorose, ad esempio in modo che gli edifici fungano da isolante	Generalmente applicabile nelle nuove unità. La configurazione di un sito può limitare l'applicabilità agli impianti esistenti
b	Applicazione di un programma di riduzione del rumore che comprende una mappatura delle sorgenti di rumore, la determinazione dei recettori esterni al sito, la modellizzazione della propagazione del rumore nonché la valutazione delle misure più efficaci e della relativa attuazione	Generalmente applicabile
c	Esecuzione con cadenza regolare di indagini sul rumore con il monitoraggio dei livelli sonori esternamente all'area del sito	
Tecniche di riduzione del rumore e delle vibrazioni da sorgenti puntuali		
d	Posizionare le attrezzature rumorose all'interno di edifici o ridurre il loro impatto mediante incapsulamento o insonorizzazione dell'edificio	Generalmente applicabile
e	Separazione delle singole attrezzature per prevenire e limitare la propagazione delle vibrazioni e della risonanza	
f	Isolamento delle sorgenti puntuali per mezzo di silenziatori, dispositivi fonoassorbenti, attenuatori sulle fonti di rumore, per esempio ventilatori, sfiatatoi acustici, insonorizzatori e involucri acustici per i filtri	
g	Mantenere chiuse porte e portoni quando non in uso. Riduzione al minimo dell'altezza di caduta durante lo scarico dei tronchi	
Tecniche di riduzione del rumore e delle vibrazioni a livello di sito		
h	Riduzione del rumore derivato dal traffico mediante limitazione della velocità del traffico interno e dei camion che entrano nel sito	Generalmente applicabile
i	Limitazione delle attività all'aperto in orario notturno	
j	Manutenzione regolare di tutte le attrezzature	
k	Uso di pareti antirumore, di barriere naturali o di terrapieni per schermare le sorgenti di rumore	

1.1.4. Emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee

BAT 5. Per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee, la BAT consiste nell'applicare le tecniche riportate di seguito.

- I. carico e scarico di resine e di altri materiali ausiliari solo in apposite aree protette dalle fuoriuscite;
- II. in attesa di smaltimento, tutti i materiali sono raccolti e stoccati in apposite aree protette dalle fuoriuscite;



- III. munire di allarmi che si attivano al raggiungimento di un livello elevato di liquido tutti i pozzetti di aspirazione o le altre zone di stoccaggio intermedio in cui possono verificarsi fuoriuscite;
- IV. stilare e attuare un programma di collaudo e controllo dei serbatoi e delle condutture che convogliano resine, additivi e miscele di resine;
- V. effettuare ispezioni alla ricerca di perdite su tutte le flange e le valvole delle condutture usate per il trasporto di materiali diversi dall'acqua e dal legno; tenere un registro di tali ispezioni;
- VI. prevedere un sistema di contenimento per raccogliere le eventuali perdite provenienti da flange e valvole sulle condutture usate per il trasporto di materiali diversi dall'acqua e dal legno, tranne quando la costruzione di tali flange e valvole è tecnicamente ermetica;
- VII. disporre di una scorta sufficiente di barriere di contenimento e di materiali assorbenti idonei;
- VIII. evitare l'interramento delle condutture destinate al trasporto di sostanze diverse dall'acqua e dal legno;
- IX. raccogliere e smaltire in modo sicuro tutte le acque provenienti dalle attività antincendio;
- X. costruire fondi impermeabili nei bacini di contenimento per le acque superficiali di dilavamento provenienti dalle aree esterne destinate allo stoccaggio del legno.

1.1.5. Gestione dell'energia ed efficienza energetica

BAT 6. Per ridurre il consumo energetico, la BAT consiste nell'adottare un piano di gestione energetica che include tutte le tecniche riportate di seguito.

- I. uso di un sistema per tracciare l'uso e i costi dell'energia;
- II. svolgimento di audit energetici delle principali operazioni;
- III. uso di un approccio sistematico per ammodernare continuamente le attrezzature al fine di aumentare l'efficienza energetica;
- IV. ammodernare i controlli dell'uso dell'energia;
- V. impartire formazioni interne agli operatori in materia di gestione energetica.

BAT 7. Per aumentare l'efficienza energetica, la BAT consiste nell'ottimizzare il funzionamento dell'impianto di combustione mediante il monitoraggio e il controllo dei principali parametri di combustione (per esempio O_2 , CO, NO_x) e nell'applicare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica	Applicabilità
a	Ridurre il contenuto di acqua dei fanghi a base legnosa prima di usarli come combustibile	Generalmente applicabile
b	Recuperare il calore dai gas di scarico caldi in sistemi di abbattimento a umido mediante uno scambiatore di calore	Applicabile agli impianti muniti di sistema di abbattimento a umido e laddove sia possibile usare l'energia recuperata
c	Far circolare i gas di scarico caldi provenienti da diversi processi all'impianto di combustione o per preriscaldare gas caldi per l'essiccatoio	L'applicabilità può essere limitata per gli essiccatoi indiretti, gli essiccatoi per fibra o laddove la configurazione dell'impianto di combustione non consenta l'immissione controllata di aria

BAT 8. Per usare in modo efficiente l'energia per la preparazione delle fibre umide per la produzione dei pannelli di fibra, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.



	Tecnica	Descrizione	Applicabilità
a	Pulizia e ammorbidimento del cippato (chips di legno)	Pulizia meccanica e lavaggio del cippato grezzo (chips di legno grezzi)	Applicabile ai nuovi impianti di raffinazione e in caso di importanti adeguamenti
b	Evaporazione sotto vuoto	Recupero dell'acqua calda per generare vapore	Applicabile ai nuovi impianti di raffinazione e in caso di importanti adeguamenti
c	Recupero di calore dal vapore durante la raffinazione	Scambiatori di calore per produrre acqua calda per generare vapore e lavare i chips	Applicabile ai nuovi impianti di raffinazione e in caso di importanti adeguamenti

1.1.6. Odori

BAT 9. Per prevenire o, se ciò non è possibile, ridurre gli odori provenienti dall'installazione, la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente un piano di gestione degli odori, nell'ambito del piano di gestione ambientale (cfr. BAT 1), che include tutti gli elementi riportati di seguito:

- I. un protocollo contenente azioni e scadenze;
- II. un protocollo per lo svolgimento del monitoraggio degli odori;
- III. un protocollo di risposta agli eventi odorigeni identificati;
- IV. un programma di prevenzione e riduzione degli odori inteso a identificarne la o le sorgenti; a misurarne/valutarne l'esposizione; a caratterizzare i contributi delle sorgenti nonché ad applicare misure di prevenzione e/o riduzione.

Applicabilità

L'applicabilità è ristretta ai casi cui siano prevedibili e/o siano stati segnalati odori molesti in zone residenziali o in altre zone sensibili (per esempio aree adibite al tempo libero).

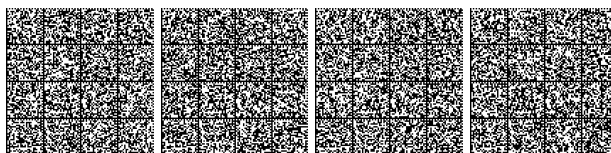
BAT 10. Per prevenire e ridurre gli odori, la BAT consiste nel trattamento dei gas di scarico provenienti dall'essiccatoio e dalla pressa, conformemente alle BAT 17 e 19.

1.1.7. Gestione dei rifiuti e dei residui

BAT 11. Per prevenire o, se ciò non è praticabile, ridurre la quantità di rifiuti da smaltire, la BAT consiste nell'adottare e attuare un piano di gestione dei rifiuti nell'ambito del piano di gestione ambientale (cfr. BAT 1), che assicura, in ordine di priorità, che i rifiuti siano evitati, preparati per il riutilizzo, riciclati o altrimenti recuperati.

BAT 12. Per ridurre la quantità di rifiuti solidi da smaltire, la BAT consiste nell'usare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica	Applicabilità
a	Riutilizzare come materia prima i residui di legno di origine interna come gli sfridi e i pannelli scartati	L'applicabilità per i pannelli di fibra scartati può essere limitata
b	Riutilizzare come combustibile (in impianti di combustione in situ appositamente attrezzati) o come materia prima i residui di legno di origine interna, come il legno di granulometria fine e le polveri di legno da un sistema di abbattimento e il fango a base di legno proveniente dal sistema di filtrazione delle acque reflue	L'utilizzo di fango a base di legno come combustibile può essere limitato se il consumo energetico necessario per l'essiccazione è superiore i benefici ambientali
c	Utilizzo di circuiti di raccolta muniti di unità centrale di filtrazione per ottimizzare la raccolta dei residui, per esempio filtro a maniche, filtro ciclone o cicloni ad alta efficienza	Generalmente applicabile nei nuovi impianti. La configurazione di un impianto esistente può limitare l'applicabilità



BAT 13. Per garantire la gestione sicura e il riutilizzo delle ceneri pesanti e delle scorie generate dalla combustione della biomassa, la BAT consiste nell'usare tutte le tecniche riportate di seguito.

	Tecnica	Applicabilità
a	Riesame continuo delle opzioni per riutilizzare in situ ed esternamente le ceneri pesanti e le scorie	Generalmente applicabile
b	Un processo di combustione efficiente che riduce il contenuto di carbonio residuo	Generalmente applicabile
c	Manipolazione e trasporto sicuri delle ceneri pesanti e delle scorie mediante nastri trasportatori e container chiusi, o con sistemi di umidificazione	L'umidificazione è necessaria solo quando le ceneri pesanti e le scorie sono inumidite per motivi di sicurezza
d	Stoccaggio sicuro delle ceneri pesanti e delle scorie in un'apposita area impermeabilizzata con raccolta del percolato	Generalmente applicabile

1.1.8. Monitoraggio

BAT 14. La BAT consiste nel monitorare le emissioni atmosferiche e nell'acqua e nel monitorare i gas di scarico dei processi conformemente alle norme EN almeno con la frequenza indicata sotto. Qualora non siano disponibili norme EN, la BAT consiste nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente.

Monitoraggio delle emissioni atmosferiche provenienti dall'essiccatoio e del trattamento delle emissioni combinate provenienti dall'essiccatoio e dalla pressa

Parametro	Norma/e	Frequenza minima del monitoraggio	Monitoraggio associato a
Polveri	EN 13284-1	Misura periodica almeno semestrale	BAT 17
TVOC ⁽¹⁾	EN 12619		BAT 17
Formaldeide	Nessuna norma EN disponibile ⁽⁶⁾		BAT 17
NO _x	EN 14792		BAT 18
HCl ⁽⁴⁾	EN 1911		—
HF ⁽⁴⁾	ISO 15713		—
SO ₂ ⁽²⁾	EN 14791	Misura periodica almeno annuale	—
Metalli ⁽³⁾ ⁽⁴⁾	EN 13211 (per Hg), EN 14385 (per gli altri metalli)		—
PCDD/F ⁽⁴⁾	EN 1948, parti 1, 2 e 3		—
NH ₃ ⁽⁵⁾	Nessuna norma EN disponibile		—

⁽¹⁾ Il metano monitorato conformemente alla norma EN ISO 25140 o EN ISO 25139 è sottratto dal risultato quando si usa come combustibile gas naturale, GPL ecc.

⁽²⁾ Non pertinente se si usano come combustibile prevalentemente combustibili derivati dal legno, gas naturale, GPL ecc.

⁽³⁾ Compresi As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl e V.

⁽⁴⁾ Pertinente se si usa come combustibile legno di recupero contaminato.

⁽⁵⁾ Pertinente se si applicano tecniche di riduzione non catalitica selettiva (SNCR).

In assenza di norma EN, il metodo privilegiato consiste nel campionamento isocinetico in una soluzione di gorgogliamento mediante sonda e filtro riscaldati e senza lavaggio della sonda, per esempio sulla base del metodo US EPA M316.



Monitoraggio delle emissioni atmosferiche provenienti dalla pressa

Parametro	Norma/e	Frequenza minima del monitoraggio	Monitoraggio associato a
Polveri	EN 13284-1	Misura periodica almeno semestrale	BAT 19
TVOC	EN 12619		BAT 19
Formaldeide	Nessuna norma EN disponibile ⁽²⁾		BAT 19

Monitoraggio delle emissioni atmosferiche provenienti dai forni di essiccazione per l'impregnazione di carta

Parametro	Norma/e	Frequenza minima del monitoraggio	Monitoraggio associato a
TVOC ⁽¹⁾	EN 12619	Misura periodica almeno annuale	BAT 21
Formaldeide	Nessuna norma EN disponibile ⁽²⁾		BAT 21

⁽¹⁾ Il metano monitorato conformemente alla norma EN ISO 25140 o EN ISO 25139 è sottratto dal risultato quando si usa come combustibile gas naturale, GPL ecc.

⁽²⁾ In assenza di norma EN, il metodo privilegiato consiste nel campionamento isocinetico in una soluzione di gorgogliamento mediante sonda e filtro riscaldati e senza lavaggio della sonda, per esempio sulla base del metodo US EPA M316.

Monitoraggio delle emissioni convogliate nell'atmosfera generate dalle lavorazioni a monte e a valle

Parametro	Norma/e	Frequenza minima del monitoraggio	Monitoraggio associato a
Polveri	EN 13284-1 ⁽¹⁾	Misura periodica almeno annuale ⁽¹⁾	BAT 20

⁽¹⁾ Il campionamento dei filtri a maniche e dei filtrocicloni può essere sostituito dal monitoraggio continuo della perdita di carico nel filtro come parametro sostitutivo indicativo.

Monitoraggio dei gas di scarico del processo di combustione successivamente usati negli essiccatoi diretti ⁽¹⁾

Parametro	Norma/e	Frequenza minima del monitoraggio	Monitoraggio associato a
NO _x	Periodico: EN 14792 Continuo: EN 15267-1 a 3 ed EN 14181	Misura periodica almeno annuale o misura in continuo	BAT 7
CO	Periodico: EN 15058 Continuo: EN 15267-1 a 3 ed EN 14181		BAT 7

⁽¹⁾ Il punto di misurazione si situa prima della miscelazione del gas di scarico con altri flussi d'aria e solo se praticabile sotto il profilo tecnico.



Monitoraggio delle emissioni in acqua provenienti dalla produzione di fibre di legno

Parametro	Norma/e	Frequenza minima del monitoraggio	Monitoraggio associato a
TSS	EN 872	Misura periodica almeno settimanale.	BAT 27
COD ⁽¹⁾	Nessuna norma EN disponibile		BAT 27
TOC (carbonio organico totale, espresso in C)	EN 1484		—
Metalli ⁽²⁾ , se pertinente (per esempio se si usa legno di recupero)	Diverse norme EN disponibili	Misura periodica almeno semestrale.	—

⁽¹⁾ Per motivi economici e ambientali si registra una tendenza a sostituire il parametro COD con il parametro TOC. È necessario stabilire una correlazione fra i due parametri in base a ciascun sito specifico.

⁽²⁾ Compresi As, Cr, Cu, Ni, Pb e Zn.

Monitoraggio delle emissioni in acqua provenienti dalle acque di dilavamento superficiale

Parametro	Norma/e	Frequenza minima del monitoraggio	Monitoraggio associato a
TSS	EN 872	Misura periodica almeno trimestrale ⁽¹⁾	BAT 25

⁽¹⁾ Il campionamento proporzionale al flusso può essere sostituito con un'altra procedura di campionamento normalizzata se il flusso è insufficiente per ottenere un campione rappresentativo.

BAT 15. Per garantire la stabilità e l'efficienza delle tecniche usate per prevenire e ridurre le emissioni, la BAT consiste nel monitoraggio degli opportuni parametri sostitutivi.

Descrizione

I parametri sostitutivi monitorati possono includere: portata dei gas di scarico; temperatura dei gas di scarico; aspetto visivo delle emissioni; portata e temperatura dell'acqua degli scrubber; calo di tensione dei precipitatori elettrostatici; velocità dei ventilatori e perdita di carico nei filtri a maniche. La scelta dei parametri sostitutivi dipende dalle tecniche attuate per prevenire e ridurre le emissioni.

BAT 16. La BAT consiste nel monitorare i principali parametri di processo relativi alle emissioni in acqua provenienti dal processo di produzione, compresi la portata, il pH e la temperatura delle acque reflue.

1.2. EMISSIONI ATMOSFERICHE**1.2.1. Emissioni convogliate**

BAT 17. Per prevenire o ridurre le emissioni atmosferiche provenienti dall'essiccatoio, la BAT consiste nella realizzazione e nella gestione di un funzionamento equilibrato del processo di essiccazione e nell'uso di una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica	Principali inquinanti abbattuti	Applicabilità
a	Abbattimento delle polveri di gas caldi in ingresso verso un essiccatoio diretto in combinazione con una delle tecniche tra quelle riportate di seguito o una loro combinazione	Polveri	L'applicabilità può essere limitata, per esempio in caso di bruciatori a polvere di legno esistenti di piccole dimensioni
b	Filtro a maniche ⁽¹⁾	Polveri	Applicabile solo agli essiccatoi indiretti. Per motivi di sicurezza, adottare precauzioni se si usa esclusivamente legno di recupero



	Tecnica	Principali inquinanti abbattuti	Applicabilità
c	Ciclone ⁽¹⁾	Polveri	Generalmente applicabile
d	Essiccatoio UTWS e combustione con scambiatore di calore e trattamento termico dei gas di scarico provenienti dall'essiccatoio ⁽¹⁾	Polveri, composti organici volatili	Non applicabile agli essiccatoi per la fibra. L'applicabilità può essere limitata per gli impianti di combustione esistenti non idonei alla post combustione del flusso parziale di gas di scarico provenienti dall'essiccatoio
e	Precipitatore elettrostatico a umido ⁽¹⁾	Polveri, composti organici volatili	Generalmente applicabile
f	Scrubber a umido ⁽¹⁾	Polveri, composti organici volatili	Generalmente applicabile
g	Bioscrubber ⁽¹⁾	Polveri, composti organici volatili	L'applicabilità può essere limitata da elevate concentrazioni di polveri e da temperature levate dei gas di scarico provenienti dall'essiccatoio
h	Degradazione chimica o cattura della formaldeide con sostanze chimiche in combinazione con un sistema di scrubber a umido	Formaldeide	Di norma applicabile ai sistemi di abbattimento a umido

⁽¹⁾ Descrizioni delle tecniche alla sezione 1.4.1.

Tabella 1

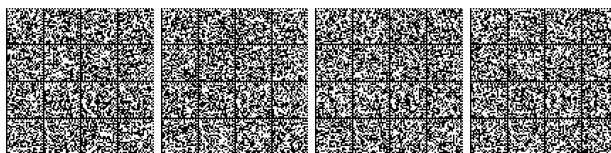
Livelli di emissione associati alla BAT (BAT-AEL) delle emissioni atmosferiche provenienti dall'essiccatoio e del trattamento delle emissioni combinate provenienti dall'essiccatoio e dalla pressa

Parametro	Prodotto	Tipo di essiccatoio	Unità	BAT-AEL (media del periodo di campionamento)
Polveri	PB o OSB	Essiccatoio diretto	mg/Nm³	3–30
		Essiccatoio indiretto		3-10
	Fibra	Tutti i tipi		3-20
TVOC	PB	Tutti i tipi		< 20–200 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
	OSB			10–400 ⁽²⁾
	Fibra			< 20–120
Formaldeide	PB	Tutti i tipi		< 5–10 ⁽³⁾
	OSB			< 5-20
	Fibra			< 5–15

⁽¹⁾ Questo BAT-AEL non si applica se si usa pino come materia prima principale.

⁽²⁾ Mediante il ricorso a un essiccatoio UTWS è possibile conseguire emissioni inferiori a 30 mg/Nm³.

⁽³⁾ Se si fa un uso quasi esclusivo di legno di recupero, l'estremità superiore dell'intervallo può raggiungere 15 mg/Nm³.



Il monitoraggio associato è contenuto nella BAT 14.

BAT 18. Per prevenire o ridurre le emissioni atmosferiche di NO_x provenienti dagli essiccatoi diretti, la BAT consiste nel ricorso alla tecnica a) o alla tecnica a) in combinazione con la tecnica b).

	Tecnica	Applicabilità
a	Funzionamento efficiente del processo di combustione mediante la combustione a stadi (aria/combustibile) applicando la combustione a polvere, caldaie a letto fluido o a griglia mobile	Generalmente applicabile
b	Riduzione non catalitica selettiva (SNCR) mediante iniezione e reazione con urea o ammoniaca liquida	L'applicabilità può essere limitata da condizioni di combustione altamente variabili

Tabella 2

Livelli di emissione associati alle BAT per le emissioni di NO_x nell'atmosfera da un essiccatoio diretto

Parametro	Unità	BAT-AEL (media del periodo di campionamento)
NO _x	mg/Nm ³	30-250

Il monitoraggio associato è contenuto nella BAT 14.

BAT 19. Per prevenire o ridurre le emissioni atmosferiche provenienti dalla pressa, la BAT prevede il lavaggio (quenching) in linea dei gas di scarico captati dalla fase di pressatura nonché un'ideale combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica	Principali inquinanti abbattuti	Applicabilità
a	Scegliere resine a basso tenore di formaldeide	Composti organici volatili	L'applicabilità può essere limitata, per esempio a causa di domanda di un prodotto finito avente una specifica qualità
b	Funzionamento controllato della pressa con un equilibrio tra la temperatura della pressa, la pressione applicata e la velocità	Composti organici volatili	L'applicabilità può essere limitata, per esempio a causa di particolari condizioni operative della pressa per ottenere un prodotto di specifica qualità
c	Abbattimento a umido dei gas di scarico captati dalla pressa mediante scrubber Venturi o idrocycloni ecc. (1)	Polveri, composti organici volatili	Generalmente applicabile
d	Precipitatore elettrostatico a umido (1)	Polveri, composti organici volatili	
e	Bioscrubber (1)	Polveri, composti organici volatili	
f	Post combustione come ultima fase di trattamento dopo l'applicazione di uno scrubber a umido	Polveri, composti organici volatili	Per le installazioni esistenti, l'applicabilità può essere limitata dalla mancata disponibilità di un idoneo impianto di combustione

(1) Descrizioni delle tecniche alla sezione 1.4.1.



Tabella 3

Livelli di emissione associati alle BAT per le emissioni atmosferiche provenienti dalla pressa

Parametro	Unità	BAT-AEL (media del periodo di campionamento)
Polveri	mg/Nm ³	3-15
TVOC	mg/Nm ³	10-100
Formaldeide	mg/Nm ³	2-15

Il monitoraggio associato è contenuto nella BAT 14.

BAT 20. Per ridurre le emissioni atmosferiche di polveri generate dalle lavorazioni del legno a monte e a valle, dal trasporto dei materiali lignei e dalla formazione del materasso, la BAT consiste nell'usare un filtro a maniche o un filtrociclone.

Applicabilità

Per motivi di sicurezza, il filtro a maniche o il filtrociclone può non essere applicabile se si usa legno di recupero come materia prima. In tal caso è possibile usare una tecnica di abbattimento a umido (per esempio scrubber).

Tabella 4

Livelli di emissione associati alle BAT per le emissioni atmosferiche convogliate provenienti dalle lavorazioni del legno a monte e a valle, dal trasporto dei materiali lignei e dalla formazione del materasso

Parametro	Unità	BAT-AEL (media del periodo di campionamento)
Polveri	mg/Nm ³	< 3-5 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Se non sono applicabili i filtri a maniche o i filtrocicloni, l'estremità superiore dell'intervallo può raggiungere 10 mg/Nm³.

Il monitoraggio associato è contenuto nella BAT 14.

BAT 21. Per ridurre le emissioni nell'atmosfera di composti organici volatili provenienti dai forni di essiccazione della carta impregnata, la BAT consiste nell'applicare una delle tecniche tra quelle riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica	Applicabilità
a	Scelta e uso di resine a basso tenore di formaldeide	Generalmente applicabile
b	Funzionamento controllato dei forni con temperatura e velocità equilibrate	
c	Ossidazione termica dei gas di scarico in un sistema di ossidazione termo rigenerativo o termocatalitico ⁽¹⁾	



	Tecnica	Applicabilità
d	Post combustione o incenerimento dei gas di scarico in un impianto di combustione	Per le installazioni esistenti, l'applicabilità può essere limitata dalla mancata disponibilità di un idoneo impianto di combustione in situ
e	Abbattimento a umido dei gas di scarico seguito da un trattamento in un biofiltro ⁽¹⁾	Generalmente applicabile

⁽¹⁾ Descrizione della tecnica alla sezione 1.4.1.

Tabella 5

Livelli di emissione associati alle BAT per le emissioni atmosferiche di TVOC e formaldeide provenienti da un forno di essiccazione della carta impregnata

Parametro	Unità	BAT-AEL (media del periodo di campionamento)
TVOC	mg/Nm ³	5-30
Formaldeide	mg/Nm ³	< 5-10

Il monitoraggio associato è contenuto nella BAT 14.

1.2.2. Emissioni diffuse

BAT 22. Per prevenire o, se ciò non è praticabile, ridurre le emissioni diffuse provenienti dalla pressa, la BAT consiste nell'ottimizzare l'efficienza della raccolta dei gas di scarico e di convogliare tali gas affinché siano trattati.

Descrizione

Raccolta e trattamento efficaci dei gas di scarico (cfr. BAT 19) sia all'uscita della pressa che lungo la linea di pressa per le presse continue. Per le presse multivano esistenti l'applicabilità della segregazione della pressa può essere limitata per motivi di sicurezza.

BAT 23. Per ridurre le emissioni diffuse di polveri provenienti dal trasporto, dalla manipolazione e dallo stoccaggio di materiali lignei, la BAT consiste nell'adottare e attuare un piano di gestione delle polveri nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), e di applicare una delle tecniche tra quelle riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica	Applicabilità
a	Pulizia regolare delle vie di transito, delle aree di stoccaggio e dei veicoli	Generalmente applicabile
b	Scarico della segatura in aree di scarico coperte accessibili ai mezzi	
c	Stoccaggio dei materiali pulverulenti in silos, container, sotto tettoia ecc.... o in magazzini alla rinfusa	
d	Abbattimento delle emissioni di polveri mediante nebulizzazione di acqua	



1.3. EMISSIONI NELL'ACQUA

BAT 24. Per ridurre il carico inquinante delle acque reflue raccolte, la BAT consiste nell'usare entrambe le tecniche riportate di seguito.

	Tecnica	Applicabilità
a	Raccolta e trattamento distinti delle acque di dilavamento superficiale e delle acque reflue di processo	Negli impianti esistenti l'applicabilità può essere limitata dalla configurazione della rete fognaria esistente
b	Stoccaggio di tutti formati di legno (eccetto tronchi e rifili) ⁽¹⁾ su una superficie pavimentata	Generalmente applicabile

⁽¹⁾ Un pezzo esteriore di legno, con o senza corteccia, proveniente dalle prime fasi del processo di taglio inteso a trasformare il tronco in legname (legno da costruzione).

BAT 25. Per ridurre le emissioni in acqua derivate dalle acque di dilavamento superficiale, la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica	Applicabilità
a	Separazione meccanica dei materiali grossolani mediante vagli e setacci come trattamento preliminare	Generalmente applicabile
b	Separazione olio-acqua ⁽¹⁾	Generalmente applicabile
c	Rimozione dei solidi mediante sedimentazione in bacini di contenimento o serbatoi di sedimentazione ⁽¹⁾	Possono esistere limitazioni all'applicabilità della sedimentazione per motivi di spazio

⁽¹⁾ Descrizioni delle tecniche alla sezione 1.4.2.

Tabella 6

Livelli di emissione associati alle BAT dei TSS per lo scarico diretto delle acque di dilavamento superficiale verso un corpo idrico recettore

Parametro	Unità	BAT-AEL (media dei campioni ottenuti in un anno)
TSS	mg/l	10-40

Il monitoraggio associato è contenuto nella BAT 14.

BAT 26. Per prevenire o ridurre la generazione di acque reflue provenienti dalla produzione di fibra di legno, la BAT consiste nel massimizzare il riciclaggio dell'acqua di processo.

Descrizione

Riciclaggio dell'acqua di processo generata dal lavaggio della cottura e/o dalla raffinazione in circuiti chiusi o aperti dei chips di legno, mediante trattamento dell'acqua a livello di impianto di raffinazione con rimozione meccanica dei solidi, nel modo più adeguato, o per evaporazione.

BAT 27. Per ridurre le emissioni in acqua derivate dal processo di produzione di fibra di legno, la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.



	Tecnica	Applicabilità
a	Separazione meccanica dei materiali grossolani mediante vagli e setacci	Generalmente applicabile
b	Separazione fisico-chimica, per esempio mediante filtri a sabbia, flottazione ad aria disciolta, coagulazione e flocculazione ⁽¹⁾	
c	Trattamento biologico ⁽¹⁾	

⁽¹⁾ Descrizioni delle tecniche alla sezione 1.4.2.

Tabella 7

Livelli di emissione associati alla BAT per lo scarico diretto delle acque di processo provenienti dalla produzione di fibra di legno verso un corpo idrico recettore

Parametro	BAT-AEL (media dei campioni ottenuti in un anno)
	mg/l
TSS	5-35
COD	20-200

Il monitoraggio associato è contenuto nella BAT 14.

BAT 28. Per prevenire o ridurre la produzione di acque reflue provenienti dai sistemi di abbattimento ad umido delle emissioni in atmosfera che necessitano di trattamento prima dello scarico, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

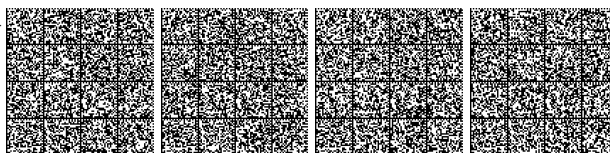
Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità
Sedimentazione, decantazione, presse a vite e a nastro per rimuovere i solidi raccolti in sistemi di abbattimento a umido	Generalmente applicabile
Flottazione ad aria disciolta. Coagulazione e flocculazione seguite dalla rimozione dei flocculi mediante flottazione in aria disciolta	

⁽¹⁾ Descrizioni delle tecniche alla sezione 1.4.2.

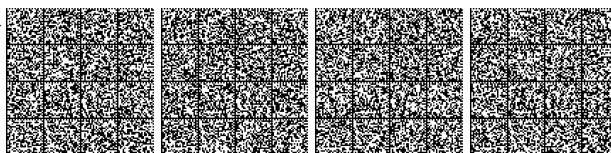
1.4. DESCRIZIONE DELLE TECNICHE

1.4.1. Emissioni atmosferiche

Tecnica	Descrizione
Biofiltro	Un biofiltro degrada i componenti organici per ossidazione biologica. Un flusso di gas di scarico è convogliato attraverso un letto di materiali inerti (per esempio plastica o ceramica) sul quale i composti organici sono ossidati dai microorganismi naturalmente presenti. Il biofiltro è sensibile alla polvere, alle temperature elevate o a forti variazioni della temperatura del gas di scarico in ingresso.
Bioscrubber	Un bioscrubber è un biofiltro combinato con uno scrubber a umido che prepara il gas di scarico rimuovendo le polveri e abbassando la temperatura d'ingresso. L'acqua è riciclata in continuo, entrando dall'alto della colonna in cui è racchiuso il letto e sgocciolando verso il basso. L'acqua è raccolta in un serbatoio di sedimentazione in cui avviene un'ulteriore degradazione. L'adeguamento del pH e l'aggiunta di nutrienti possono ottimizzare la degradazione.



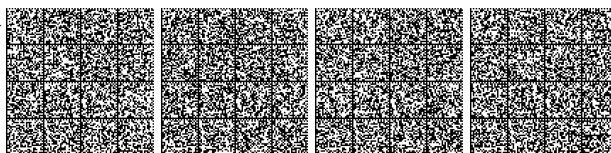
Tecnica	Descrizione
Ciclone	Un ciclone si avvale dell'inerzia per rimuovere le polveri dai flussi di gas di scarico imprimendo forze centrifughe, di norma in una camera conica. I cicloni sono impiegati come pretrattamento prima del successivo abbattimento delle polveri o dei composti organici. I cicloni possono essere applicati individualmente o come multicicloni.
Filtro ciclone	Un filtrociclone si avvale di una combinazione della tecnologia ciclonica (per separare le polveri più grossolane) e di filtri a maniche (per catturare le polveri più fini).
Precipitatore elettrostatico (ESP)	I precipitatori elettrostatici funzionano caricando e separando le particelle per mezzo di un campo elettrico. L'ESP può funzionare in condizioni molto diverse.
Elettrofiltro a umido (WESP)	L'elettrofiltro a umido consiste in una fase di scrubber a umido che lava e condensa il gas di scarico e in un precipitatore elettrostatico con funzionamento a umido, in cui il materiale raccolto è rimosso dalle placche del collettore mediante risciacquo con acqua. Di norma è presente un meccanismo per rimuovere le gocce d'acqua prima dello scarico dei gas di scarico (per esempio un separatore di gocce). Le polveri raccolte sono separate dalla fase acquosa.
Filtro a maniche	I filtri a maniche consistono in un tessuto poroso o infeltrito attraverso cui passano i gas per rimuovere le particelle. L'uso di un filtro a maniche richiede la scelta di un tessuto adatto alle caratteristiche del gas di scarico e alla temperatura massima di esercizio.
Sistema di ossidazione termocatalitico (CTO)	I sistemi di ossidazione termocatalitici distruggono per catalisi i composti organici su una superficie metallica e mediante un processo termico in una camera di combustione in cui una fiamma generata dalla combustione di un combustibile, di norma gas naturale, e i VOC presenti nel gas di scarico, scaldano il flusso di gas di scarico da trattare. La temperatura d'incenerimento è compresa fra 400 °C e 700 °C. Il calore può essere recuperato dal gas di scarico trattato prima del rilascio.
Sistema di ossidazione termorigenerativo (RTO)	I sistemi di ossidazione termici distruggono mediante un processo termico i composti organici in una camera di combustione in cui una fiamma generata dalla combustione di un combustibile, di norma gas naturale, e i COV presenti nel gas di scarico, scaldano il flusso di gas di scarico da trattare. La temperatura d'incenerimento è compresa fra 800 °C e 1 100 °C. I sistemi di ossidazione termorigenerativi sono muniti di due o più camere con letti impaccati rivestiti di ceramica in cui il calore della combustione generato da un ciclo di incenerimento nella prima camera è usato per preriscaldare il letto impaccato della seconda camera. Il calore può essere recuperato dal gas di scarico trattato prima del rilascio.
Essiccatoio UTWS e combustione con scambiatore di calore e trattamento termico dei gas di scarico provenienti dall'essiccatoio	UTWS è una sigla tedesca: «Umluft» (ricircolo del gas di scarico dell'essiccatoio), «Teilstromverbrennung» (post combustione del flusso parzialmente diretto del gas di scarico dell'essiccatoio), «Wärmerückgewinnung» (recupero di calore del gas di scarico dell'essiccatoio), «Staubabscheidung» (trattamento delle polveri degli scarichi di emissioni in atmosfera dell'impianto di combustione). Il sistema UTWS è una combinazione di essiccatoio rotativo con uno scambiatore di calore e un impianto di combustione con ricircolo del gas di scarico dell'essiccatoio. Il gas di scarico dell'essiccatoio rimesso in circolo è un flusso di vapore caldo che permette un processo di asciugatura a vapore. Il gas di scarico dell'essiccatoio è riscaldato in uno scambiatore di calore scaldato dai gas di scarico della combustione e reimmesso in essiccatoio. Parte del gas di scarico dell'essiccatoio è immessa in continuo nella camera di combustione per la post combustione. Gli inquinanti emessi dall'essiccazione del legno sono distrutti nello scambiatore di calore e mediante post combustione. I gas di scarico emessi dall'impianto di combustione sono trattati in un filtro a maniche o in un precipitatore elettrostatico.
Scrubber a umido	Gli scrubber a umido catturano ed eliminano le polveri mediante impatto inerziale, intercettazione diretta e assorbimento nella fase acquosa. Gli scrubber a umido possono avere diverse configurazioni e principi operativi, per esempio scrubber a spruzzo, scrubber a piatti filtranti o scrubber Venturi, e possono essere usati per il pretrattamento delle polveri o come tecnica a sé stante. È possibile realizzare parzialmente e incrementare in seguito la rimozione dei composti organici mediante l'uso di sostanze chimiche nell'acqua di lavaggio (per ossidazione chimica o altra conversione). Il liquido che risulta deve essere trattato separando le polveri raccolte per sedimentazione o filtrazione.



1.4.2. Emissioni nell'acqua

Tecnica	Descrizione
Trattamento biologico	Ossidazione biologica delle sostanze organiche disciolte mediante metabolismo microorganico o degradazione del contenuto organico in acque reflue grazie all'azione dei microorganismi in assenza d'aria. L'azione biologica è di norma seguita dalla rimozione dei solidi in sospensione, per esempio per sedimentazione.
Coagulazione e flocculazione	La coagulazione e la flocculazione sono usate per separare i solidi in sospensione dalle acque reflue e spesso avvengono in fasi successive. La coagulazione si effettua aggiungendo coagulanti a cariche opposte a quelle dei solidi in sospensione. La flocculazione si effettua aggiungendo polimeri affinché le collisioni tra particelle di microfloculi li aggregino per ottenere flocculi di maggiori dimensioni.
Flottazione	Separazione dei flocculi di grandi dimensioni e delle particelle flottanti dall'effluente facendole affiorare alla superficie della sospensione.
Flottazione ad aria disciolta	Tecniche di flottazione che si avvalgono dell'aria disciolta per realizzare la separazione dei materiali coagulati e flocculati.
Filtrazione	Separazione dei solidi da acque reflue con passaggio attraverso un mezzo poroso. Comprende diversi tipi di tecniche, per esempio filtrazione a sabbia, microfiltrazione e ultrafiltrazione.
Separazione olio-acqua	Separazione ed estrazione degli idrocarburi insolubili, in base al principio della differenza di densità fra le fasi (liquido-liquido o solido-liquido). La frazione a maggior densità sedimenta e la frazione a minor densità galleggia in superficie.
Bacini di contenimento	Area con bacini ad ampia superficie per la sedimentazione passiva per gravità dei solidi.
Sedimentazione	Separazione delle particelle sospese e dei materiali mediante sedimentazione per gravità.

16CE0172



REGOLAMENTO (UE) 2015/2120 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 novembre 2015

che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽³⁾,

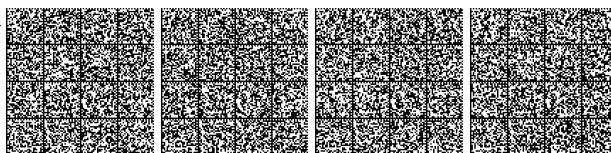
considerando quanto segue:

- (1) Il presente regolamento mira a definire norme comuni per garantire un trattamento equo e non discriminatorio del traffico nella fornitura di servizi di accesso a Internet e tutelare i relativi diritti degli utenti finali. Esso mira a tutelare gli utenti finali e a garantire al contempo il funzionamento ininterrotto dell'ecosistema di Internet quale volano per l'innovazione. Le riforme nel settore del roaming dovrebbero offrire agli utenti finali la sicurezza di restare connessi quando viaggiano all'interno dell'Unione, favorendo con il tempo la convergenza dei prezzi e di altre condizioni nell'Unione.
- (2) Le misure di cui al presente regolamento rispettano il principio della neutralità tecnologica, vale a dire non impongono né favoriscono l'utilizzo di un determinato tipo di tecnologia.
- (3) Internet si è sviluppata negli ultimi decenni come una piattaforma aperta di innovazione con poche barriere di accesso per gli utenti finali, i fornitori di contenuti, applicazioni e servizi e i fornitori di servizi di accesso a Internet. Il quadro normativo esistente mira a promuovere la capacità degli utenti finali di accedere a informazioni e distribuirle, o di eseguire applicazioni e servizi di loro scelta. Tuttavia, un numero elevato di utenti finali riscontra blocchi o rallentamenti di applicazioni o servizi specifici dovuti alle pratiche di gestione del traffico. Tali tendenze richiedono norme comuni a livello dell'Unione per far sì che Internet continui a essere una piattaforma aperta ed evitare che le misure adottate dai singoli Stati membri causino la frammentazione del mercato interno.

⁽¹⁾ GU C 177 dell'11.6.2014, pag. 64.

⁽²⁾ GU C 126 del 26.4.2014, pag. 53.

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo del 3 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 1º ottobre 2015 (GU C 365 del 4.11.2015, pag. 1). Posizione del Parlamento europeo del 27 ottobre 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).



- (4) Un servizio di accesso a Internet fornisce accesso a Internet e, in linea di principio, a tutti i suoi punti finali, a prescindere dalla tecnologia di rete e dalle apparecchiature terminali utilizzate dagli utenti finali. Tuttavia, per motivi indipendenti dalla volontà dei fornitori di servizi di accesso a Internet, determinati punti finali di Internet potrebbero non essere sempre accessibili. È opportuno ritenere pertanto che tali fornitori abbiano rispettato i loro obblighi relativi alla fornitura di un servizio di accesso a Internet ai sensi del presente regolamento quando tale servizio fornisce connettività a praticamente tutti i punti finali di Internet. I fornitori di servizi di accesso a Internet non dovrebbero quindi limitare la connettività ad alcun punto finale accessibile di Internet.
- (5) Quando accedono a Internet, gli utenti finali dovrebbero essere liberi di scegliere tra vari tipi di apparecchiature terminali, quali definite nella direttiva 2008/63/CE della Commissione ⁽¹⁾. I fornitori di servizi di accesso a Internet non dovrebbero imporre restrizioni all'utilizzo di apparecchiature terminali che collegano alla rete oltre a quelle imposte dai fabbricanti o dai distributori di apparecchiature terminali conformemente al diritto dell'Unione.
- (6) Gli utenti finali dovrebbero avere il diritto di accedere a informazioni e contenuti e di diffonderli, nonché di utilizzare e fornire applicazioni e servizi senza discriminazioni, tramite il loro servizio di accesso a Internet. L'esercizio di tale diritto dovrebbe lasciare impregiudicato il diritto dell'Unione o quello nazionale a esso conforme in materia di legittimità dei contenuti, delle applicazioni o dei servizi. Il presente regolamento non cerca di disciplinare la legittimità dei contenuti, delle applicazioni o dei servizi, né cerca di disciplinare le procedure, i requisiti e le garanzie a essi collegati. Tali materie continuano pertanto a essere disciplinate dal diritto dell'Unione o da quello nazionale a essa conforme.
- (7) Al fine di esercitare i loro diritti di accedere e distribuire informazioni e contenuti, nonché di utilizzare e di fornire applicazioni e servizi di loro scelta, gli utenti finali dovrebbero essere liberi di concordare con i fornitori di servizi di accesso a Internet le tariffe corrispondenti a volumi di dati e velocità specifici del servizio di accesso a Internet. Tali accordi, unitamente a pratiche commerciali dei fornitori di servizi di accesso a Internet, non dovrebbero limitare l'esercizio di tali diritti ed eludere pertanto le disposizioni del presente regolamento che proteggono l'accesso a un'Internet aperta. Le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità nazionali competenti dovrebbero essere autorizzate a intervenire contro accordi o pratiche commerciali che, in virtù della loro portata, determinano situazioni in cui la scelta degli utenti finali è significativamente limitata nella pratica. A tal fine, la valutazione di accordi e pratiche commerciali dovrebbe, tra l'altro, tener conto delle rispettive posizioni di mercato di detti fornitori di servizi di accesso a Internet e dei fornitori di contenuti, applicazioni e servizi interessati. Le autorità nazionali di regolamentazione e altre autorità competenti dovrebbero essere tenute, nello svolgimento della loro funzione di monitoraggio e applicazione, a intervenire nel caso in cui accordi o pratiche commerciali potrebbero compromettere l'essenza dei diritti degli utenti finali.
- (8) Quando forniscono servizi di accesso a Internet, i fornitori di tali servizi dovrebbero trattare tutto il traffico allo stesso modo, senza discriminazioni, restrizioni o interferenze, a prescindere dalla fonte o dalla destinazione, dai contenuti, dalle applicazioni o dai servizi, o dalle apparecchiature terminali. In base ai principi generali del diritto dell'Unione e alla giurisprudenza costante, situazioni paragonabili non dovrebbero essere trattate in maniera diversa e situazioni diverse non dovrebbero essere trattate in maniera uguale, salvo che ciò non risulti obiettivamente giustificato.
- (9) L'obiettivo di una gestione ragionevole del traffico è contribuire a un uso efficiente delle risorse di rete e a un'ottimizzazione della qualità complessiva della trasmissione che risponda ai requisiti di qualità tecnica del servizio obiettivamente diversi di specifiche categorie di traffico e, pertanto, dei contenuti, delle applicazioni e dei servizi trasmessi. Le misure di gestione ragionevole del traffico applicate dai fornitori di servizi di accesso a Internet dovrebbero essere trasparenti, non discriminatorie e proporzionate e non dovrebbero fondarsi su considerazioni di ordine commerciale. Il requisito relativo al carattere non discriminatorio delle misure di gestione del traffico non preclude ai fornitori di servizi di accesso a Internet la possibilità di attuare misure di gestione del traffico che distinguono tra categorie di traffico obiettivamente distinte al fine di ottimizzare la qualità complessiva della trasmissione. Al fine di ottimizzare la qualità complessiva e l'esperienza degli utenti, qualsiasi eventuale distinzione di questo tipo dovrebbe essere autorizzata solo sulla base dei requisiti obiettivamente distinti di qualità tecnica del servizio (ad esempio, in termini di latenza, jitter, perdita di pacchetti e larghezza di banda) delle specifiche categorie di traffico e non sulla base di considerazioni di ordine commerciale. Tali misure distintive dovrebbero essere proporzionate rispetto all'obiettivo di ottimizzare la qualità complessiva e dovrebbero trattare allo stesso modo tipologie di traffico equivalenti. Dette misure dovrebbero essere mantenute per il tempo strettamente necessario.
- (10) La gestione ragionevole del traffico non richiede tecniche che monitorino i contenuti specifici del traffico di dati trasmesso tramite il servizio di accesso a Internet.

⁽¹⁾ Direttiva 2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni (GU L 162 del 21.6.2008, pag. 20).



- (11) Qualsiasi pratica di gestione del traffico che ecceda le suddette misure di gestione ragionevole del traffico bloccando, rallentando, alterando, limitando, interferendo con, degradando o discriminando tra specifici contenuti, applicazioni o servizi o loro specifiche categorie dovrebbe essere vietata, fatte salve le eccezioni giustificate e definite di cui al presente regolamento. Tali eccezioni dovrebbero essere soggette a un'interpretazione rigorosa e a requisiti di proporzionalità. Dato l'impatto negativo che hanno sulla scelta dell'utente finale e sull'innovazione le misure di blocco o altre misure restrittive non rientranti nel novero delle eccezioni giustificate, è opportuno proteggere specifici contenuti, applicazioni e servizi e loro specifiche categorie. Le norme avverso l'alterazione di contenuti, applicazioni o servizi fanno riferimento a una modifica dei contenuti della comunicazione, ma non vietano le tecniche di compressione dei dati non discriminatorie che riducono le dimensioni di un file di dati senza alcuna modifica dei contenuti. Tale compressione consente un uso più efficiente di risorse limitate e serve gli interessi degli utenti finali riducendo i volumi di dati, aumentando la velocità e migliorando l'esperienza nell'utilizzo dei contenuti, delle applicazioni o dei servizi interessati.
- (12) Le misure di gestione del traffico che vanno oltre tali misure di gestione ragionevole del traffico possono essere applicate unicamente ove necessario e per il tempo necessario a rispettare le tre eccezioni giustificate di cui al presente regolamento.
- (13) In primo luogo, possono verificarsi situazioni nelle quali fornitori di servizi di accesso a Internet sono soggetti ad atti legislativi dell'Unione, o alla normativa nazionale conforme al diritto dell'Unione, (ad esempio relativa alla legittimità di contenuti, applicazioni o servizi o riguardante la sicurezza pubblica), compreso il diritto penale, che impone, ad esempio, il blocco di specifici contenuti, applicazioni o servizi. Possono inoltre verificarsi situazioni nelle quali tali fornitori sono soggetti a misure conformi al diritto dell'Unione che attuano o applicano atti legislativi dell'Unione o la normativa nazionale, quali misure di applicazione generale, provvedimenti giudiziari, decisioni di autorità pubbliche investite di poteri pertinenti, o ad altre misure che garantiscono l'osservanza di tali atti legislativi dell'Unione o tale normativa nazionale (ad esempio, il rispetto dei provvedimenti giudiziari o delle decisioni di autorità pubbliche che impongono il blocco di contenuti illegittimi). L'obbligo di rispettare il diritto dell'Unione si riferisce, tra l'altro, al rispetto dei requisiti della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») riguardo alle limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali. Come previsto dalla direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, qualsiasi misura in grado di limitare tali diritti o libertà fondamentali deve essere imposta soltanto se appropriata, proporzionata e necessaria nel contesto di una società democratica e se la sua attuazione è oggetto di adeguate garanzie procedurali conformemente alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, incluse le sue disposizioni relative a una tutela giurisdizionale efficace e un giusto processo.
- (14) In secondo luogo, le misure di gestione del traffico che vanno oltre dette misure di gestione ragionevole del traffico potrebbero essere necessarie per proteggere l'integrità e la sicurezza della rete, ad esempio prevenendo attacchi informatici che avvengano tramite la diffusione di software maligni o il furto dell'identità degli utenti finali a seguito di spyware.
- (15) In terzo luogo, le misure che vanno oltre dette misure di gestione ragionevole del traffico potrebbero anche essere necessarie a prevenire un'imminente congestione della rete, vale a dire nelle situazioni in cui si sta per verificare una congestione, e a mitigare gli effetti di una congestione della rete, ove tale congestione sia solo temporanea o avvenga in circostanze eccezionali. Il principio di proporzionalità prevede che le misure di gestione del traffico basate su tale eccezione trattino allo stesso modo categorie di traffico equivalenti. Una congestione temporanea dovrebbe essere intesa come riferita a situazioni specifiche di breve durata in cui un improvviso aumento del numero di utenti oltre agli utenti regolari o un improvviso aumento della domanda di specifici contenuti, applicazioni o servizi potrebbero superare la capacità di trasmissione di alcuni elementi della rete e rendere meno reattivo il resto della rete. Una congestione temporanea potrebbe verificarsi specialmente nelle reti mobili, che sono soggette a condizioni più variabili quali ostruzioni fisiche, copertura più bassa negli spazi interni o un numero variabile di utenti attivi che si spostano. Mentre può essere prevedibile che una tale congestione temporanea si verifichi periodicamente in determinati punti della rete cosicché non possa essere considerata eccezionale, essa potrebbe non verificarsi con una frequenza tale o per periodi tanto estesi da rendere economicamente giustificata un'espansione di capacità. Una congestione eccezionale dovrebbe essere intesa come riferita a situazioni di congestione imprevedibili e inevitabili, sia nelle reti mobili sia nelle reti fisse. Le possibili cause di tali situazioni includono un guasto tecnico, quale un'interruzione di servizio dovuta a rottura di cavi o di altri elementi infrastrutturali, cambiamenti inattesi nell'instradamento del traffico o significativi aumenti del traffico di rete dovuti a

⁽¹⁾ Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33).



emergenze o ad altre situazioni che esulano dal controllo dei fornitori di servizi di accesso a Internet. È improbabile che tali problemi di congestione siano frequenti, ma potrebbero rivelarsi gravi e non necessariamente di breve durata. La necessità di applicare misure di gestione del traffico che vanno oltre le misure di gestione ragionevole del traffico per prevenire o mitigare gli effetti di congestioni della rete temporanee o eccezionali non dovrebbe dare ai fornitori di servizi di accesso a Internet la possibilità di eludere il divieto generale di bloccare, rallentare, alterare, limitare, interferire, degradare o discriminare tra specifici contenuti, applicazioni o servizi o loro specifiche categorie. Le congestioni della rete ricorrenti e di maggiore durata che non hanno carattere né eccezionale né temporaneo non dovrebbero beneficiare di tale eccezione, ma dovrebbero piuttosto essere risolte con un'espansione della capacità di rete.

- (16) I fornitori di contenuti, applicazioni e servizi chiedono di poter fornire servizi di comunicazione elettronica diversi da quelli di accesso a Internet, per cui sono necessari livelli specifici di qualità del servizio che non sono garantiti da servizi di accesso a Internet. Tali livelli specifici di qualità sono richiesti, ad esempio, da alcuni servizi che rispondono a un interesse pubblico o da alcuni nuovi servizi di comunicazione da macchina a macchina. I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico, compresi i fornitori di servizi di accesso a Internet, e i fornitori di contenuti, applicazioni e servizi dovrebbero pertanto essere liberi di offrire servizi diversi dai servizi di accesso a Internet ottimizzati per specifici contenuti, applicazioni o servizi o loro combinazioni, nei casi in cui l'ottimizzazione sia necessaria per soddisfare i requisiti relativi a contenuti, applicazioni o servizi per un livello specifico di qualità. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero verificare se e in quale misura una tale ottimizzazione sia oggettivamente necessaria per garantire una o più caratteristiche specifiche e fondamentali di contenuti, applicazioni o servizi e per consentire una garanzia di qualità corrispondente agli utenti finali, piuttosto che accordare semplicemente una priorità generale rispetto a contenuti, applicazioni o servizi analoghi disponibili tramite il servizio di accesso a Internet ed eludere in tal modo le disposizioni in materia di misure di gestione del traffico applicabili ai servizi di accesso a Internet.
- (17) Per evitare che la fornitura di tali servizi diversi abbia un impatto negativo sulla disponibilità o la qualità generale dei servizi di accesso a Internet per gli utenti finali, deve essere garantita una capacità sufficiente. I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico, compresi i fornitori di servizi di accesso a Internet, dovrebbero pertanto offrire tali servizi diversi o concludere accordi corrispondenti con i fornitori di contenuti, applicazioni o servizi che facilitano tali servizi diversi, solo se la capacità della rete è sufficiente per la loro fornitura in aggiunta a tutti i servizi di accesso a Internet prestati. Le disposizioni del presente regolamento in materia di salvaguardia dell'accesso a un'Internet aperta non dovrebbero essere eluse mediante altri servizi utilizzabili o offerti in sostituzione ai servizi di accesso a Internet. Tuttavia, il semplice fatto che i servizi alle imprese, quali le reti private virtuali, possano anche dare accesso a Internet non dovrebbe comportare che siano considerati una sostituzione dei servizi di accesso a Internet, a condizione che la fornitura di un tale accesso a Internet da parte di un fornitore di comunicazioni elettroniche al pubblico sia conforme all'articolo 3, paragrafi da 1 a 4, del presente regolamento e non possa pertanto essere ritenuta un'elusione di tali disposizioni. La fornitura di tali servizi diversi dai servizi di accesso a Internet non dovrebbe andare a scapito della disponibilità e della qualità generale dei servizi di accesso a Internet per gli utenti finali. Nelle reti mobili i volumi di traffico di una determinata cella radio sono più difficili da prevedere a causa del numero variabile di utenti finali attivi e, per questo motivo, un impatto sulla qualità dei servizi di accesso a Internet per gli utenti finali potrebbe verificarsi in circostanze imprevedibili. Nelle reti mobili la qualità generale dei servizi di accesso a Internet per gli utenti finali non dovrebbe ritenersi danneggiata qualora l'impatto negativo aggregato dei servizi diversi dai servizi di accesso a Internet sia inevitabile, minimo e limitato a una breve durata. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero assicurarsi che i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico rispettino tale requisito. Al riguardo, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero valutare l'impatto sulla disponibilità e sulla qualità generale dei servizi di accesso a Internet esaminando, tra l'altro, i parametri di qualità dei servizi (quali latenza, jitter, perdita di pacchetti), i livelli e gli effetti della congestione della rete, la differenza tra velocità dichiarata e velocità effettiva, le prestazioni dei servizi di accesso a Internet rispetto ai servizi diversi da quelli di accesso a Internet e la qualità percepita dagli utenti finali.
- (18) È opportuno integrare le norme sulla salvaguardia dell'accesso a un'Internet aperta con disposizioni efficaci relative agli utenti finali che affrontino questioni specificamente collegate ai servizi di accesso a Internet e consentano agli utenti finali di effettuare scelte informate. Tali disposizioni dovrebbero applicarsi in aggiunta alle disposizioni applicabili della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di mantenere o adottare misure di più ampia portata. I fornitori di servizi di accesso a Internet dovrebbero informare con chiarezza gli utenti finali su come le pratiche di gestione del traffico impiegate potrebbero avere un impatto sulla qualità dei servizi di accesso a Internet, sulla vita privata degli utenti finali e sulla protezione dei dati personali, nonché sul possibile impatto dei servizi diversi da quelli di accesso a Internet a

⁽¹⁾ Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51).



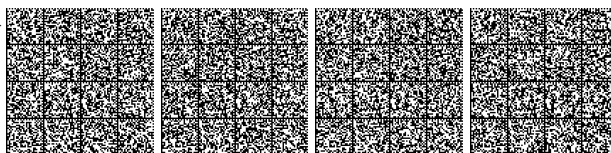
cui sono abbonati, sulla qualità e sulla disponibilità dei rispettivi servizi di accesso a Internet. Al fine di responsabilizzare gli utenti finali in tali situazioni, i fornitori di servizi di accesso a Internet dovrebbero pertanto informare gli utenti finali nel contratto della velocità che sono realmente in grado di offrire. La velocità normalmente disponibile è intesa come la velocità che un utente finale potrebbe aspettarsi di ottenere la maggior parte delle volte che accede al servizio. I fornitori di servizi di accesso a Internet dovrebbero altresì informare i consumatori dei mezzi di ricorso a disposizione a norma del diritto nazionale in caso di mancata conformità delle prestazioni. Qualsiasi differenza significativa e continuativa o regolarmente ricorrente, ove accertata da un meccanismo di monitoraggio certificato dall'autorità nazionale di regolamentazione, tra la prestazione effettiva del servizio e la prestazione indicata nel contratto dovrebbe essere considerata una non conformità delle prestazioni ai fini della determinazione dei mezzi di ricorso a disposizione del consumatore a norma del diritto nazionale. È opportuno che la metodologia sia stabilita negli orientamenti dell'organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e sia periodicamente riesaminata e aggiornata secondo necessità per tenere conto dell'evoluzione tecnologica e delle infrastrutture. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento sulle misure di trasparenza per garantire l'accesso a un'Internet aperta.

- (19) Le autorità nazionali di regolamentazione svolgono un ruolo fondamentale nel garantire che gli utenti finali siano in grado di esercitare effettivamente i propri diritti conformemente al presente regolamento e che siano rispettate le norme sulla salvaguardia dell'accesso a un'Internet aperta. A tal fine, è opportuno imporre alle autorità nazionali di regolamentazione obblighi in materia di monitoraggio e comunicazione, oltre al compito di garantire l'osservanza da parte dei fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico, compresi i fornitori di servizi di accesso a Internet, degli obblighi sulla salvaguardia dell'accesso a un'Internet aperta. Questi comprendono l'obbligo di garantire una capacità di rete sufficiente alla fornitura di servizi di accesso a Internet non discriminatori di elevata qualità, la cui qualità generale non dovrebbe essere danneggiata in ragione della fornitura di servizi diversi dai servizi di accesso a Internet con un livello di qualità specifico. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero inoltre disporre dei poteri di imporre requisiti concernenti caratteristiche tecniche, requisiti minimi di qualità del servizio e altre misure adeguate a tutti o a singoli fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico, qualora ciò sia necessario per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento sulla salvaguardia dell'accesso a un'Internet aperta o prevenire un peggioramento della qualità generale dei servizi di accesso a Internet per gli utenti finali. A tale fine, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero tenere nella massima considerazione gli orientamenti pertinenti del BEREC.
- (20) Il mercato delle comunicazioni mobili resta frammentato nell'Unione e non esiste una rete mobile che copra tutti gli Stati membri. Di conseguenza, per fornire servizi di comunicazioni mobili ai propri clienti nazionali che viaggiano all'interno dell'Unione, i fornitori di roaming devono acquistare servizi di roaming all'ingrosso dagli operatori dello Stato membro visitato o scambiare servizi di roaming all'ingrosso con detti operatori.
- (21) L'obiettivo strategico del regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾ è azzerare la differenza tra tariffe di roaming e tariffe nazionali. Tuttavia, l'obiettivo ultimo di eliminare la differenza tra le tariffe nazionali e le tariffe di roaming non può essere conseguito in maniera sostenibile con il livello di tariffe all'ingrosso osservato. Pertanto, il presente regolamento stabilisce che è opportuno abolire i sovrapprezzi del roaming al dettaglio a decorrere dal 15 giugno 2017, a condizione che siano stati affrontati i problemi attualmente registrati nei mercati del roaming all'ingrosso. Al riguardo la Commissione dovrebbe procedere al riesame del mercato del roaming all'ingrosso e dovrebbe presentare una proposta legislativa sulla base dei risultati di tale riesame.
- (22) Nel contempo i fornitori di roaming dovrebbero essere in grado di applicare una «politica di utilizzo corretto» al consumo di servizi di roaming al dettaglio regolamentati prestati al prezzo al dettaglio nazionale applicabile. La «politica di utilizzo corretto» è intesa a prevenire un utilizzo abusivo o anormale dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati da parte dei clienti in roaming, come l'utilizzo da parte dei clienti in roaming di tali servizi in uno Stato membro diverso da quello del fornitore nazionale per scopi diversi dal viaggio occasionale. Una politica di utilizzo corretto dovrebbe consentire ai clienti del fornitore di roaming di consumare volumi di servizi di roaming al dettaglio regolamentati al prezzo al dettaglio nazionale applicabile che sono coerenti con i rispettivi piani tariffari.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (GU L 172 del 30.6.2012, pag. 10).



- (23) In circostanze specifiche ed eccezionali, qualora un fornitore di roaming non sia in grado di recuperare i suoi costi globali effettivi e previsti della fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati dalle sue entrate globali effettive e previste risultanti dalla fornitura di tali servizi, detto fornitore di roaming dovrebbe poter chiedere l'autorizzazione di applicare un sovrapprezzo al fine di assicurare la sostenibilità del suo modello di tariffazione nazionale. La valutazione della sostenibilità del modello di tariffazione nazionale dovrebbe essere basata sui pertinenti fattori oggettivi specifici al fornitore di roaming, inclusi le variazioni oggettive tra fornitori di roaming nello Stato membro interessato e il livello dei prezzi e delle entrate nazionali. Questo può verificarsi ad esempio per i modelli nazionali forfettari di tariffazione al dettaglio degli operatori che presentano importanti squilibri negativi del traffico, laddove il prezzo unitario nazionale implicito è basso e anche le entrate globali dell'operatore sono basse rispetto all'onere dei costi del roaming, o nei casi in cui il prezzo unitario implicito è basso e il consumo effettivo o previsto del roaming è alto. Una volta che i mercati del roaming sia all'ingrosso che al dettaglio si saranno pienamente adeguati alla diffusione generalizzata del roaming ai livelli di prezzi nazionali e alla sua incorporazione come caratteristica normale nei piani tariffari al dettaglio, tali circostanze eccezionali non dovrebbero più verificarsi. Per evitare che il modello di tariffazione nazionale dei fornitori di roaming sia reso insostenibile da tali problemi di recupero dei costi, con il rischio di incidere sensibilmente sull'evoluzione dei prezzi nazionali, il cosiddetto «effetto materasso», i fornitori di roaming, previa autorizzazione dell'autorità nazionale di regolamentazione, dovrebbero in tali circostanze poter applicare un sovrapprezzo ai servizi di roaming al dettaglio regolamentati solo nella misura necessaria per recuperare tutti i pertinenti costi della fornitura di tali servizi.
- (24) A tal fine i costi sostenuti per fornire servizi di roaming al dettaglio regolamentati dovrebbero essere determinati in riferimento agli oneri in ingrosso effettivi applicati al traffico di roaming in uscita del fornitore di roaming interessato eccedente il traffico di roaming in entrata, nonché in riferimento a una riserva ragionevole per i costi congiunti e comuni. Le entrate generate dai servizi di roaming al dettaglio regolamentati dovrebbero essere determinate in riferimento alle entrate ai livelli di prezzi nazionali imputabili al consumo in servizi di roaming al dettaglio regolamentati, in base ai prezzi unitari o come percentuale di una commissione su base forfettaria, che rispecchia le rispettive percentuali effettive e previste del consumo in servizi di roaming al dettaglio regolamentati da parte dei clienti all'interno dell'Unione e del consumo nazionale. Si dovrebbe tener conto anche del consumo dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati e del consumo nazionale da parte dei clienti del fornitore di roaming, nonché del livello di concorrenza, prezzi ed entrate nel mercato nazionale e di qualsiasi rischio rilevabile che il roaming ai prezzi al dettaglio nazionali incida sensibilmente sull'evoluzione di tali prezzi.
- (25) Per assicurare una transizione agevole dal regolamento (UE) n. 531/2012 all'abolizione dei sovrapprezzi di roaming al dettaglio, il presente regolamento dovrebbe introdurre un periodo transitorio, in cui i fornitori di roaming dovrebbero poter aggiungere una maggiorazione ai prezzi nazionali per i servizi di roaming al dettaglio regolamentati forniti. Detto regime transitorio dovrebbe già preparare al cambiamento di approccio radicale, incorporando il roaming su scala di Unione quale parte integrante dei piani tariffari nazionali offerti nei diversi mercati nazionali. Il punto di partenza del regime transitorio dovrebbe pertanto essere i rispettivi prezzi nazionali al dettaglio, che possono essere soggetti a un sovrapprezzo non superiore alla tariffa massima di roaming all'ingrosso applicabile nel periodo immediatamente precedente il periodo transitorio. Detto regime transitorio dovrebbe inoltre assicurare tagli tariffari sostanziali ai clienti a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento e non dovrebbe in nessun caso, allorché il sovrapprezzo è aggiunto al prezzo al dettaglio nazionale, comportare prezzi di roaming al dettaglio superiori alle tariffe massime di roaming al dettaglio regolamentato applicabile nel periodo immediatamente precedente il periodo transitorio.
- (26) Il pertinente prezzo al dettaglio nazionale dovrebbe essere pari alla tariffa nazionale al dettaglio per unità. Tuttavia, in situazioni in cui non esistono specifici prezzi al dettaglio nazionali che possano servire da base per un servizio di roaming al dettaglio regolamentato (ad esempio in caso di piani tariffari nazionali illimitati, pacchetti o tariffe nazionali che non includono i dati), si dovrebbe ritenere che il prezzo al dettaglio nazionale sia lo stesso meccanismo di tariffazione applicabile al cliente che consumi il piano tariffario nazionale nello Stato membro di tale cliente.
- (27) Per migliorare la concorrenza nel mercato di roaming al dettaglio, il regolamento (UE) n. 531/2012 fa obbligo ai fornitori nazionali di consentire a propri clienti l'accesso ai servizi di chiamata vocale, di SMS e di dati in roaming regolamentati, forniti sotto forma di pacchetto da qualsiasi fornitore alternativo di roaming. Poiché il regime di roaming al dettaglio di cui al presente regolamento deve abolire nel prossimo futuro le tariffe di roaming al dettaglio di cui agli articoli 8, 10 e 13 del regolamento (UE) n. 531/2012, non sarebbe più proporzionato obbligare i fornitori nazionali ad attuare questo tipo di vendita separata dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati. I fornitori che hanno già consentito ai propri clienti di accedere a servizi di chiamata vocale, di SMS e di dati in roaming regolamentati, forniti sotto forma di pacchetto da qualsiasi fornitore alternativo di roaming, possono continuare a farlo. D'altra parte, non si può escludere la possibilità per i clienti in roaming di beneficiare di prezzi al dettaglio più competitivi, in particolare per i servizi di dati in roaming, nei mercati visitati. Considerate la domanda e l'importanza crescenti dei servizi di dati in roaming, dovrebbero essere offerti ai clienti in roaming in viaggio all'interno dell'Unione, modi alternativi di accesso ai servizi di dati in roaming. Pertanto,

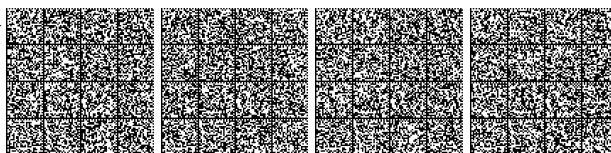


dovrebbe essere mantenuto l'obbligo per il fornitore nazionale e per il fornitore in roaming di non impedire ai clienti di accedere a servizi di dati in roaming regolamentati forniti direttamente su una rete ospitante da un fornitore alternativo di roaming come previsto nel regolamento (UE) n. 531/2012.

- (28) Conformemente al principio «chi chiama paga», i clienti delle reti mobili non pagano per la ricezione di chiamate nazionali sulla rete mobile e il costo della terminazione della chiamata nella rete della parte chiamata è coperto dalla tariffa al dettaglio della parte chiamante. La convergenza delle tariffe di terminazione delle chiamate mobili tra gli Stati membri dovrebbe consentire l'attuazione dello stesso principio per le chiamate in roaming al dettaglio regolamentate. Tuttavia, poiché questo ancora non avviene, nelle situazioni di cui al presente regolamento in cui è consentito ai fornitori di roaming di applicare un sovrapprezzo per i servizi di roaming al dettaglio regolamentati, il sovrapprezzo applicato per le chiamate in roaming ricevute non dovrebbe superare la tariffa massima media all'ingrosso di terminazione delle chiamate mobili stabilita in tutta l'Unione. Si considera questo regime transitorio in attesa che la Commissione affronti tale questione in sospeso.
- (29) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 531/2012.
- (30) Il presente regolamento dovrebbe costituire una misura specifica a norma dell'articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 2002/21/CE. Pertanto, qualora i fornitori di servizi di roaming regolamentati all'interno dell'Unione apportino modifiche alle tariffe di roaming al dettaglio e alle politiche di utilizzo del roaming che le accompagnano per conformarsi ai requisiti del presente regolamento, tali modifiche non dovrebbero creare un diritto di recesso dal contratto per i clienti delle reti mobili nell'ambito delle leggi nazionali di recepimento dell'attuale quadro normativo per le reti e i servizi di comunicazione elettronica.
- (31) Per rafforzare i diritti dei clienti in roaming fissati nel regolamento (UE) n. 531/2012, il presente regolamento dovrebbe stabilire, in relazione ai servizi di roaming al dettaglio regolamentati, requisiti specifici in materia di trasparenza allineati alle condizioni specifiche di tariffa e volume che si devono applicare una volta aboliti i sovrapprezzi del roaming al dettaglio. In particolare, è opportuno prevedere che ai clienti in roaming sia notificata, in modo tempestivo e gratuito, la politica di utilizzo corretto applicabile, quando è pienamente consumato il volume di utilizzo equo applicabile di chiamate vocali, SMS o servizi di dati in roaming regolamentati, i sovrapprezzi e il consumo accumulato dei servizi di dati in roaming regolamentati.
- (32) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la fissazione della media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili e le norme dettagliate concernenti l'applicazione della politica di utilizzo corretto e la metodologia per la valutazione della sostenibilità dell'abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio, nonché la domanda che deve essere presentata da un fornitore di roaming ai fini di tale valutazione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾.
- (33) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta, in particolare la protezione dei dati personali, la libertà di espressione e d'informazione, la libertà d'impresa, la non discriminazione e la protezione dei consumatori.
- (34) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire definire le norme comuni necessarie per salvaguardare l'accesso a un'Internet aperta e abolire i sovrapprezzi di roaming al dettaglio, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (35) Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾ e ha espresso un parere il 24 novembre 2013,

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).



HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento definisce norme comuni per garantire un trattamento equo e non discriminatorio del traffico nella fornitura di servizi di accesso a Internet e i relativi diritti degli utenti finali.
2. Il presente regolamento istituisce un nuovo meccanismo di prezzi al dettaglio per i servizi di roaming regolamentati all'interno dell'Unione al fine di abolire i sovrapprezzi del roaming al dettaglio senza distorsioni nei mercati nazionali e visitati.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2002/21/CE.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

- 1) «fornitore di comunicazioni elettroniche al pubblico»: un'impresa che fornisce reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica a disposizione del pubblico;
- 2) «servizio di accesso a Internet»: un servizio di comunicazione elettronica a disposizione del pubblico che fornisce accesso a Internet, ovvero connettività a praticamente tutti i punti finali di Internet, a prescindere dalla tecnologia di rete e dalle apparecchiature terminali utilizzate.

Articolo 3

Salvaguardia dell'accesso a un'Internet aperta

1. Gli utenti finali hanno il diritto di accedere a informazioni e contenuti e di diffonderli, nonché di utilizzare e fornire applicazioni e servizi, e utilizzare apparecchiature terminali di loro scelta, indipendentemente dalla sede dell'utente finale o del fornitore o dalla localizzazione, dall'origine o dalla destinazione delle informazioni, dei contenuti, delle applicazioni o del servizio, tramite il servizio di accesso a Internet.

Il presente paragrafo non pregiudica il diritto dell'Unione, o il diritto nazionale conforme al diritto dell'Unione, relativo alla legittimità dei contenuti, delle applicazioni o dei servizi.

2. Gli accordi tra i fornitori di servizi di accesso a Internet e gli utenti finali sulle condizioni e sulle caratteristiche commerciali e tecniche dei servizi di accesso a Internet quali prezzo, volumi di dati o velocità, e le pratiche commerciali adottate dai fornitori di servizi di accesso a Internet non limitano l'esercizio dei diritti degli utenti finali di cui al paragrafo 1.

3. I fornitori di servizi di accesso a Internet, nel fornire tali servizi, trattano tutto il traffico allo stesso modo, senza discriminazioni, restrizioni o interferenze, e a prescindere dalla fonte e dalla destinazione, dai contenuti cui si è avuto accesso o che sono stati diffusi, dalle applicazioni o dai servizi utilizzati o forniti, o dalle apparecchiature terminali utilizzate.

Il primo comma non impedisce ai fornitori di servizi di accesso a Internet di attuare misure di gestione ragionevole del traffico. Per essere considerate ragionevoli, tali misure devono essere trasparenti, non discriminatorie e proporzionate e non devono essere basate su considerazioni di ordine commerciale ma su requisiti di qualità tecnica del servizio obiettivamente diversi di specifiche categorie di traffico. Tali misure non controllano i contenuti specifici e sono mantenute per il tempo strettamente necessario.

I fornitori di servizi di accesso a Internet non adottano misure di gestione del traffico che vanno oltre quelle di cui al secondo comma e, in particolare, non bloccano, rallentano, alterano, limitano, interferiscono con, degradano o discriminano tra specifici contenuti, applicazioni o servizi, o loro specifiche categorie, salvo ove necessario e solo per il tempo necessario a:

- a) conformarsi ad atti legislativi dell'Unione o alla normativa nazionale conforme al diritto dell'Unione, cui il fornitore di servizi di accesso a Internet è soggetto, o alle misure conformi al diritto dell'Unione che danno attuazione a tali atti legislativi dell'Unione o a tale normativa nazionale, compreso ai provvedimenti giudiziari o di autorità pubbliche investite di poteri pertinenti;



- b) preservare l'integrità e la sicurezza della rete, dei servizi prestati tramite tale rete e delle apparecchiature terminali degli utenti finali;
- c) prevenire un'imminente congestione della rete o mitigare gli effetti di una congestione della rete eccezionale o temporanea, purché categorie di traffico equivalenti siano trattate allo stesso modo.

4. Le misure di gestione del traffico possono comportare un trattamento dei dati personali soltanto se tale trattamento è necessario e proporzionato a realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 3. Tale trattamento è eseguito a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾. Le misure di gestione del traffico sono inoltre conformi alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.

5. I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico, compresi i fornitori di servizi di accesso a Internet, e i fornitori di contenuti, applicazioni e servizi sono liberi di offrire servizi diversi dai servizi di accesso a Internet ottimizzati per specifici contenuti, applicazioni o servizi o loro combinazioni, nei casi in cui l'ottimizzazione sia necessaria per soddisfare i requisiti relativi a contenuti, applicazioni o servizi per un livello specifico di qualità.

I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico, compresi i fornitori di servizi di accesso a Internet, possono offrire o facilitare tali servizi solo se la capacità della rete è sufficiente a fornirli in aggiunta a tutti i servizi di accesso a Internet prestati. Tali servizi non sono utilizzabili o offerti in sostituzione ai servizi di accesso a Internet e non devono andare a scapito della disponibilità o della qualità generale dei servizi di accesso a Internet per gli utenti finali.

Articolo 4

Misure di trasparenza per assicurare l'accesso a un'Internet aperta

1. I fornitori di servizi di accesso a Internet provvedono affinché i contratti che includono servizi di accesso a Internet precisino almeno quanto segue:

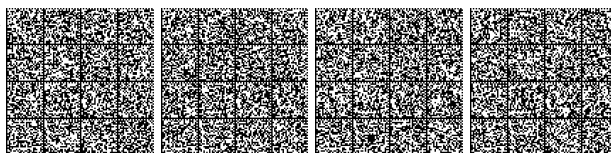
- a) informazioni sul potenziale impatto delle misure di gestione del traffico applicate dal fornitore sulla qualità dei servizi di accesso a Internet, sulla vita privata degli utenti finali e sulla protezione dei loro dati personali;
- b) una spiegazione chiara e comprensibile delle conseguenze pratiche che eventuali restrizioni del volume, la velocità e altri parametri di qualità del servizio possono avere sui servizi di accesso a Internet e, in particolare, sulla fruizione di contenuti, applicazioni e servizi;
- c) una spiegazione chiara e comprensibile delle conseguenze pratiche che i servizi di cui all'articolo 3, paragrafo 5, a cui si abbona l'utente finale possono avere sui servizi di accesso a Internet forniti a tale utente finale;
- d) una spiegazione chiara e comprensibile della velocità dei servizi di accesso a Internet minima, normalmente disponibile, massima e dichiarata di caricamento e scaricamento per le reti fisse o la velocità dei servizi di accesso a Internet massima stimata e dichiarata di caricamento e scaricamento per le reti mobili, nonché il potenziale impatto di deviazioni significative dalle rispettive velocità di caricamento e scaricamento dichiarate sull'esercizio dei diritti degli utenti finali di cui all'articolo 3, paragrafo 1;
- e) una spiegazione chiara e comprensibile dei mezzi di ricorso a disposizione del consumatore a norma del diritto nazionale in caso di discrepanza, continuativa o regolarmente ricorrente, tra la prestazione effettiva del servizio di accesso a Internet riguardante la velocità o altri parametri di qualità del servizio e la prestazione indicata conformemente alle lettere da a) a d).

I fornitori di servizi di accesso a Internet pubblicano le informazioni di cui al primo comma.

2. I fornitori di servizi di accesso a Internet predispongono procedure trasparenti, semplici ed efficienti per trattare i reclami degli utenti finali relativi ai diritti e agli obblighi di cui all'articolo 3 e al paragrafo 1 del presente articolo.

⁽¹⁾ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

⁽²⁾ Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).



3. I requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 si aggiungono a quelli previsti nella direttiva 2002/22/CE e non impediscono agli Stati membri di mantenere o introdurre requisiti aggiuntivi di monitoraggio, informazione e trasparenza, compresi quelli relativi al contenuto, alla forma e alle modalità della pubblicazione delle informazioni. Tali requisiti sono conformi al presente regolamento e alle pertinenti disposizioni delle direttive 2002/21/CE e 2002/22/CE.

4. Qualsiasi significativa discrepanza, continuativa o regolarmente ricorrente, tra la prestazione effettiva dei servizi di accesso a Internet riguardante la velocità o altri parametri di qualità del servizio e la prestazione indicata dal fornitore di servizi di accesso a Internet conformemente al paragrafo 1, lettere da a) a d), ove i pertinenti fatti siano accertati da un meccanismo di monitoraggio certificato dall'autorità nazionale di regolamentazione, è considerata una non conformità delle prestazioni ai fini della attivazione dei mezzi di ricorso a disposizione del consumatore a norma del diritto nazionale.

Il presente paragrafo si applica soltanto ai contratti conclusi o rinnovati a decorrere dal 29 novembre 2015.

Articolo 5

Vigilanza e applicazione

1. Le autorità nazionali di regolamentazione sottopongono a stretto monitoraggio e assicurano il rispetto degli articoli 3 e 4 e promuovono la costante disponibilità dell'accesso non discriminatorio a di accesso a Internet a livelli qualitativi che siano al passo con il progresso tecnologico. A tal fine le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre requisiti concernenti le caratteristiche tecniche, i requisiti minimi di qualità del servizio e altre misure adeguate e necessarie a uno o più fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico, incluso ai fornitori di servizi di accesso a Internet.

Le autorità nazionali di regolamentazione pubblicano annualmente relazioni in merito al loro monitoraggio e ai suoi risultati e le trasmettono alla Commissione e al BEREC.

2. Su richiesta dell'autorità nazionale di regolamentazione, i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico, compresi i fornitori di servizi di accesso a Internet, rendono disponibili a tale autorità nazionale di regolamentazione informazioni pertinenti agli obblighi di cui agli articoli 3 e 4, in particolare informazioni concernenti la gestione della capacità della loro rete e del traffico, e motivano le misure di gestione del traffico eventualmente applicate. Tali fornitori forniscono le informazioni richieste nel rispetto dei termini e del livello di dettaglio specificati dall'autorità nazionale di regolamentazione.

3. Entro il 30 agosto 2016, allo scopo di contribuire all'applicazione coerente del presente regolamento, il BEREC, previa consultazione delle parti interessate e in stretta cooperazione con la Commissione, formula orientamenti per l'attuazione degli obblighi delle autorità nazionali di regolamentazione a norma del presente articolo.

4. Il presente articolo non pregiudica i compiti assegnati dagli Stati membri alle autorità nazionali di regolamentazione o alla stessa o ad altre autorità competenti conformemente al diritto dell'Unione.

Articolo 6

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione degli articoli 3, 4 e 5 e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare la loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano alla Commissione tali norme e misure entro il 30 aprile 2016 e provvedono senza indugio a darle notifica di ogni ulteriore modifica.

Articolo 7

Modifiche del regolamento (UE) n. 531/2012

Il regolamento (UE) n. 531/2012 è così modificato:

1) all'articolo 2, il paragrafo 2 è così modificato:

a) le lettere i), l) e n) sono soppresse;

b) sono aggiunte le lettere seguenti:

«r) «prezzo al dettaglio nazionale», una tariffa al dettaglio nazionale per unità del fornitore di roaming applicabile alle chiamate effettuate e ai messaggi SMS inviati (da e verso diverse reti pubbliche di comunicazioni all'interno dello stesso Stato membro) e ai dati consumati da un cliente; nel caso in cui non vi sia una specifica tariffa unitaria al dettaglio nazionale, si ritiene che il prezzo al dettaglio nazionale sia lo stesso meccanismo di tariffazione applicato al cliente per le chiamate effettuate e i messaggi SMS inviati (da e verso diverse reti pubbliche di comunicazioni all'interno dello stesso Stato membro), e i dati consumati nello Stato membro di tale cliente;



- s) «vendita separata di servizi di dati in roaming al dettaglio regolamentati», la fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati ai clienti in roaming direttamente su una rete ospitante da parte di un fornitore alternativo di roaming.»;
- 2) all'articolo 3, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
- «6. L'offerta di riferimento di cui al paragrafo 5 è sufficientemente dettagliata e include tutti gli elementi necessari per l'accesso all'ingrosso al roaming di cui al paragrafo 3, fornendo una descrizione delle offerte pertinenti per l'accesso diretto all'ingrosso al roaming e l'accesso alla rivendita all'ingrosso di servizi di roaming, nonché le condizioni correlate. Tale offerta di riferimento può includere condizioni per impedire il roaming permanente o prevenire l'utilizzo anomalo o abusivo dell'accesso all'ingrosso al roaming per scopi diversi dalla fornitura di servizi di roaming regolamentati a clienti dei fornitori di roaming durante i loro viaggi occasionali all'interno dell'Unione. Se necessario, le autorità nazionali di regolamentazione impongono modifiche alle offerte di riferimento per dare effetto agli obblighi previsti dal presente articolo.»;
- 3) l'articolo 4 è così modificato:
- a) il titolo è sostituito dal seguente:
- «Vendita separata di servizi di dati in roaming al dettaglio regolamentati»;
- b) al paragrafo 1, il primo comma è soppresso;
- c) i paragrafi 4 e 5 sono soppressi;
- 4) l'articolo 5 è così modificato:
- a) il titolo è sostituito dal seguente:
- «Attuazione della vendita separata di servizi di dati in roaming al dettaglio regolamentati»;
- b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- «1. I fornitori nazionali adempiono l'obbligo relativo alla vendita separata di servizi di dati in roaming al dettaglio regolamentati di cui all'articolo 4 in modo che i clienti in roaming possano utilizzare servizi di dati in roaming separati regolamentati. I fornitori nazionali soddisfano tutte le richieste ragionevoli di accesso alle infrastrutture e ai relativi servizi di sostegno inerenti alla vendita separata di servizi di dati in roaming al dettaglio regolamentati. L'accesso a tali infrastrutture e ai servizi di sostegno che sono necessari per la vendita separata di servizi di dati in roaming al dettaglio regolamentati, inclusi i servizi di autenticazione dell'utente, è gratuito e non comporta oneri diretti a carico dei clienti in roaming.»;
- c) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «2. Per garantire che la vendita separata di servizi di dati in roaming al dettaglio regolamentati sia attuata contemporaneamente e in modo coerente nell'Unione, la Commissione, mediante atti di esecuzione e previa consultazione del BEREC, adotta norme di dettaglio relative a una soluzione tecnica per l'attuazione della vendita separata di servizi di dati in roaming al dettaglio regolamentati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 6, paragrafo 2.»;
- d) al paragrafo 3, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
- «3. La soluzione tecnica per l'attuazione della vendita separata di servizi di dati in roaming al dettaglio regolamentati soddisfa i seguenti criteri:»;
- 5) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 6 bis

Abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio

A decorrere dal 15 giugno 2017, a condizione che l'atto legislativo che deve essere adottato secondo la proposta di cui all'articolo 19, paragrafo 2, sia applicabile a tale data, i fornitori di roaming non applicano alcun sovrapprezzo in aggiunta ai prezzi al dettaglio nazionali nei confronti dei clienti in roaming in qualsiasi Stato membro per l'effettuazione e la ricezione di chiamate in roaming regolamentate, per l'invio di messaggi SMS in roaming regolamentati e per l'utilizzo di servizi di dati in roaming regolamentati, compresi i messaggi MMS, né applicano alcuna tariffa generale per consentire l'utilizzo all'estero di apparecchiature terminali o servizi, fatti salvi gli articoli 6 *ter* e 6 *quater*.



*Articolo 6 ter***Utilizzo corretto**

1. I fornitori di roaming possono applicare a norma del presente articolo e degli atti di esecuzione di cui all'articolo 6 *quinquies* una «politica di utilizzo corretto» al consumo di servizi di roaming al dettaglio regolamentati forniti al livello di prezzo al dettaglio nazionale applicabile, al fine di prevenire l'utilizzo abusivo o anomalo dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati da parte dei clienti in roaming, come l'utilizzo da parte dei clienti in roaming di tali servizi in uno Stato membro diverso da quello del loro fornitore nazionale per scopi diversi dal viaggio occasionale.

Una politica di utilizzo corretto consente ai clienti del fornitore di roaming di consumare volumi di servizi di roaming al dettaglio regolamentati al prezzo al dettaglio nazionale applicabile che sono coerenti con i rispettivi piani tariffari.

2. L'articolo 6 *sexies* si applica ai servizi di roaming al dettaglio regolamentati che vanno oltre i limiti previsti da qualsiasi politica di utilizzo corretto.

*Articolo 6 quater***Sostenibilità dell'abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio**

1. In circostanze specifiche ed eccezionali, al fine di assicurare la sostenibilità del modello di tariffazione nazionale, qualora un fornitore di roaming non sia in grado di recuperare i suoi costi globali effettivi e previsti della fornitura di servizi di roaming regolamentati a norma degli articoli 6 *bis* e 6 *ter* dalle sue entrate globali effettive e previste risultanti dalla fornitura di tali servizi, detto fornitore di roaming può chiedere l'autorizzazione di applicare un sovrapprezzo. Tale sovrapprezzo è applicato solo nella misura necessaria per recuperare i costi della fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati, tenuto conto delle tariffe massime all'ingrosso applicabili.

2. Qualora un fornitore di roaming decida di avvalersi del paragrafo 1 del presente articolo, presenta senza indugio una domanda all'autorità nazionale di regolamentazione e le fornisce tutte le informazioni necessarie a norma degli atti di esecuzione di cui all'articolo 6 *quinquies*. Ogni 12 mesi il fornitore di roaming aggiorna tali informazioni e le sottopone all'autorità nazionale di regolamentazione.

3. All'atto del ricevimento di una domanda a norma del paragrafo 2, l'autorità nazionale di regolamentazione valuta se il fornitore di roaming abbia stabilito di non essere in grado di recuperare i suoi costi a norma del paragrafo 1 con la conseguenza di compromettere la sostenibilità del suo modello di tariffazione nazionale. La valutazione della sostenibilità del modello di tariffazione nazionale è basata sui pertinenti fattori oggettivi specifici al fornitore di roaming, inclusi le variazioni oggettive tra fornitori di roaming nello Stato membro interessato e il livello dei prezzi e delle entrate nazionali. L'autorità nazionale di regolamentazione autorizza il sovrapprezzo qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 e al presente paragrafo.

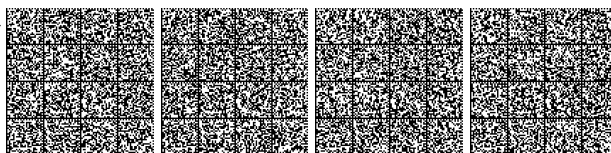
4. Entro un mese dal ricevimento di una domanda a norma del paragrafo 2, l'autorità nazionale di regolamentazione autorizza il sovrapprezzo a meno che la domanda sia manifestamente infondata o fornisca informazioni insufficienti. Qualora l'autorità nazionale di regolamentazione ritenga che la domanda sia manifestamente infondata o reputi insufficienti le informazioni fornite, adotta una decisione definitiva entro un ulteriore termine di due mesi, dopo aver dato al fornitore di roaming la possibilità di essere ascoltato, al fine di autorizzare, modificare o rifiutare il sovrapprezzo.

*Articolo 6 quinquies***Attuazione della politica di utilizzo corretto e della sostenibilità dell'abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio**

1. Entro il 15 dicembre 2016, per garantire l'applicazione coerente delle disposizioni di cui agli articoli 6 *ter* e 6 *quater*, la Commissione, previa consultazione del BEREC, adotta gli atti di esecuzione che fissano le norme dettagliate concernenti l'applicazione della politica di utilizzo corretto e la metodologia per la valutazione della sostenibilità dell'abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio nonché la domanda che deve essere presentata dal fornitore di roaming ai fini di tale valutazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

2. Per quanto riguarda l'articolo 6 *ter*, nell'adottare gli atti di esecuzione che fissano le norme dettagliate concernenti l'applicazione della politica di utilizzo corretto, la Commissione tiene conto di quanto segue:

- a) l'evoluzione dei prezzi e dei modelli di consumo negli Stati membri;
- b) il grado di convergenza dei livelli di prezzi nazionali nell'Unione;



- c) i modelli di viaggio nell'Unione;
- d) eventuali rischi rilevabili di distorsione della concorrenza e gli incentivi agli investimenti nei mercati nazionali e visitati.
3. Per quanto riguarda l'articolo 6 *quater*, nell'adottare gli atti di esecuzione che fissano le norme dettagliate concernenti la metodologia per la valutazione della sostenibilità dell'abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio per un fornitore di roaming, la Commissione li basa sui seguenti elementi:
- a) determinazione dei costi globali effettivi e previsti della fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati in riferimento alle effettive tariffe di roaming all'ingrosso per la differenza di traffico e di una quota ragionevole dei costi congiunti e comuni necessari alla fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati;
- b) determinazione delle entrate globali effettive e previste risultanti dalla fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati;
- c) consumo di servizi di roaming al dettaglio regolamentati e consumo nazionale da parte dei clienti del fornitore di roaming;
- d) livello di concorrenza, prezzi ed entrate nel mercato nazionale e qualsiasi rischio rilevabile che il roaming ai prezzi al dettaglio nazionali incida in maniera sensibile sull'evoluzione di tali prezzi.
4. La Commissione rivede periodicamente gli atti di esecuzione adottati a norma del paragrafo 1 alla luce degli sviluppi del mercato.
5. L'autorità nazionale di regolamentazione controlla e vigila attentamente sull'applicazione della politica di utilizzo corretto e delle misure sulla sostenibilità dell'abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio, tenendo nella massima considerazione i pertinenti fattori oggettivi specifici allo Stato membro interessato e le pertinenti variazioni oggettive tra fornitori di roaming. Fatta salva la procedura di cui all'articolo 6 *quater*, paragrafo 3, l'autorità nazionale di regolamentazione applica tempestivamente le prescrizioni degli articoli 6 *ter* e 6 *quater* e gli atti di esecuzione adottati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. L'autorità nazionale di regolamentazione può, in qualsiasi momento, chiedere al fornitore di roaming di modificare o sospendere il sovrapprezzo se questo non è conforme agli articoli 6 *ter* o 6 *quater*. L'autorità nazionale di regolamentazione informa ogni anno la Commissione circa l'applicazione degli articoli 6 *ter* e 6 *quater*, e del presente articolo.

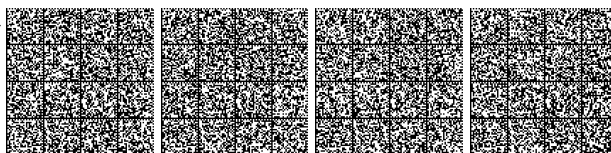
Articolo 6 *sexies*

Fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati

1. Fatto salvo il secondo comma, il fornitore di roaming che applichi un sovrapprezzo per il consumo di servizi di roaming al dettaglio regolamentati eccedente qualsiasi limite previsto dalla politica di utilizzo corretto soddisfa i seguenti requisiti (al netto dell'IVA):
- a) gli eventuali sovrapprezzi applicati per l'effettuazione di chiamate in roaming regolamentate, per l'invio di SMS in roaming regolamentati e per servizi di dati in roaming regolamentati non superano le tariffe massime all'ingrosso previste rispettivamente all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 12, paragrafo 1;
- b) la somma del prezzo al dettaglio nazionale e degli eventuali sovrapprezzi applicati per l'effettuazione di chiamate in roaming regolamentate, per l'invio di SMS in roaming regolamentati o per servizi di dati in roaming regolamentati non supera l'importo di, rispettivamente, 0,19 EUR al minuto, 0,06 EUR per SMS e 0,20 EUR per megabyte utilizzato;
- c) gli eventuali sovrapprezzi applicati per la ricezione di chiamate in roaming regolamentate non superano la media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l'Unione stabilite conformemente al paragrafo 2.

I fornitori di roaming non applicano alcun sovrapprezzo alla ricezione di un SMS in roaming regolamentato o alla ricezione di un messaggio vocale in roaming. Ciò non impedisce l'applicabilità di altri addebiti, come quelli per l'ascolto di tali messaggi.

I fornitori di roaming applicano una tariffa calcolata al secondo per l'effettuazione e la ricezione di chiamate in roaming. I fornitori di roaming possono applicare alle chiamate effettuate un periodo iniziale minimo di tariffazione non superiore a 30 secondi. I fornitori di roaming addebitano ai loro clienti, sulla base dei kilobyte, la fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati, a eccezione dei messaggi MMS, che possono essere addebitati per unità. In tal caso, la tariffa al dettaglio che un fornitore di roaming può applicare ai propri clienti in roaming per la trasmissione o la ricezione di un messaggio MMS in roaming non supera la tariffa massima al dettaglio per i servizi di dati in roaming regolamentati di cui al primo comma.



Durante il periodo di cui all'articolo 6 *septies*, paragrafo 1, il presente paragrafo non preclude la possibilità di offrire ai clienti in roaming, per una tariffa giornaliera o qualsiasi altro costo fisso periodico, un certo volume di consumo di servizi in roaming regolamentati, a condizione che il consumo dell'intero importo di tale volume conduca a un prezzo unitario per chiamate in roaming regolamentate effettuate, chiamate ricevute, SMS inviati e servizi di dati in roaming che non superi il rispettivo prezzo al dettaglio nazionale e il sovrapprezzo massimo di cui al primo comma del presente paragrafo.

2. Entro il 31 dicembre 2015 la Commissione, previa consultazione del BEREC e fatto salvo il secondo comma del presente paragrafo, adotta atti di esecuzione che fissano la media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c). La Commissione riesamina annualmente tali atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

La media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili si basa sui seguenti criteri:

a) il livello massimo delle tariffe di terminazione delle chiamate mobili imposte sul mercato per la terminazione delle chiamate vocali all'ingrosso su singole reti mobili dalle autorità nazionali di regolamentazione conformemente agli articoli 7 e 16 della direttiva quadro e all'articolo 13 della direttiva Accesso, e

b) il numero totale di abbonati negli Stati membri.

3. I fornitori di roaming possono offrire e i clienti in roaming possono scegliere deliberatamente una tariffa di roaming diversa da quella di cui agli articoli 6 *bis*, 6 *ter* e 6 *quater*, e al paragrafo 1 del presente articolo, grazie a cui i clienti in roaming usufruiscono, per servizi di roaming regolamentato, di una tariffa diversa rispetto a quella che sarebbe stata applicata altrimenti. Il fornitore di roaming rammenta a tali clienti in roaming la natura dei vantaggi del roaming a cui rinunciano.

Fatto salvo il primo comma, i fornitori di roaming applicano automaticamente una tariffa conformemente agli articoli 6 *bis* e 6 *ter*, e al paragrafo 1 del presente articolo a tutti i clienti in roaming, nuovi o esistenti.

Ogni cliente in roaming può chiedere in qualsiasi momento di passare a una tariffa fissata a norma degli articoli 6 *bis*, 6 *ter*, 6 *quater* e del paragrafo 1 del presente articolo o di rinunciarvi. Quando i clienti in roaming scelgono deliberatamente di rinunciare o di tornare a una tariffa fissata a norma degli articoli 6 *bis*, 6 *ter*, 6 *quater* e del paragrafo 1 del presente articolo, ogni cambiamento avviene entro un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta, è gratuito e non comporta condizioni o restrizioni degli elementi dell'abbonamento diversi dal roaming. I fornitori di roaming possono ritardare tale cambiamento fintantoché la precedente tariffa di roaming non sia stata in vigore per un determinato periodo minimo non superiore a due mesi.

4. I fornitori di roaming provvedono affinché i contratti che includono qualsiasi tipo di servizio di roaming al dettaglio regolamentato precisino le caratteristiche principali di tale servizio di roaming al dettaglio regolamentato fornito, tra cui, in particolare:

a) il piano o i piani tariffari specifici e, per ciascun piano tariffario, i tipi di servizi offerti, inclusi i volumi delle comunicazioni;

b) eventuali restrizioni imposte in relazione al consumo di servizi di roaming al dettaglio regolamentati forniti al livello di prezzo al dettaglio nazionale applicabile, in particolare informazioni quantificate sulle modalità di applicazione della politica di utilizzo corretto con riferimento ai principali parametri tariffari, al volume o ad altri parametri del servizio di roaming al dettaglio regolamentato fornito interessato.

I fornitori di roaming pubblicano le informazioni di cui al primo comma.

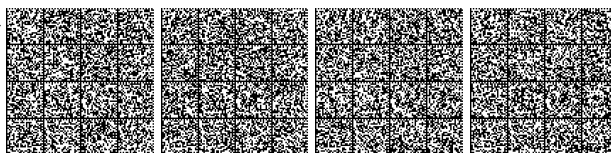
Articolo 6 septies

Sovrapprezzi transitori di roaming al dettaglio

1. Dal 30 aprile 2016 al 14 giugno 2017, i fornitori di roaming possono applicare un sovrapprezzo rispetto al prezzo al dettaglio nazionale per la fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati.

2. Nel periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'articolo 6 *sexies* si applica *mutatis mutandis*;

6) gli articoli 8, 10 e 13 sono soppressi;



7) l'articolo 14 è così modificato:

a) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Tali informazioni essenziali personalizzate sulle tariffe sono espresse nella valuta della fattura d'origine emessa dal fornitore nazionale del cliente e includono informazioni su:

a) qualsiasi politica di utilizzo corretto cui il cliente in roaming è soggetto all'interno dell'Unione e i sovrapprezzi eccedenti i limiti previsti da tale politica di utilizzo corretto; ed

b) eventuali sovrapprezzi applicati a norma dell'articolo 6 *ter*.»;

b) al paragrafo 1, il sesto comma è sostituito dal seguente:

«Il primo, secondo, quarto e quinto comma, a eccezione del riferimento alla politica di utilizzo corretto e ai sovrapprezzi applicati a norma dell'articolo 6 *quater*, si applicano anche ai servizi di chiamata vocale e di SMS in roaming usati da clienti in roaming che viaggiano al di fuori dell'Unione e prestati da un fornitore di roaming.»;

c) è inserito il paragrafo seguente:

«2 *bis*. Il fornitore di roaming invia una notifica al cliente in roaming quando quest'ultimo ha consumato tutto il volume applicabile di servizi di chiamata vocale, o di SMS, in roaming regolamentato corrispondente a un utilizzo corretto, o abbia raggiunto l'eventuale soglia di utilizzo applicata a norma dell'articolo 6 *quater*. Tale notifica indica il sovrapprezzo che sarà applicato a un eventuale consumo supplementare, da parte del cliente in roaming, di servizi di chiamata vocale, o di SMS, in roaming regolamentati. Ciascun cliente ha il diritto di esigere che il fornitore di roaming interrompa l'invio di tali notifiche e di chiedere al fornitore di roaming, in qualsiasi momento e gratuitamente, di ripristinare l'erogazione del servizio.»;

d) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. I fornitori di roaming forniscono a tutti i clienti informazioni esaurienti sulle tariffe di roaming applicabili al momento della sottoscrizione dell'abbonamento. Essi aggiornano inoltre senza indebito ritardo i propri clienti in roaming sulle tariffe di roaming applicabili a ogni variazione delle stesse.

Successivamente i fornitori di roaming inviano, a intervalli ragionevoli, un richiamo in tal senso a tutti i clienti che abbiano optato per un'altra tariffa.»;

8) l'articolo 15 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Un messaggio automatico inviato dal fornitore di roaming informa il cliente in roaming del fatto che quest'ultimo sta utilizzando servizi di dati in roaming regolamentati e fornisce informazioni tariffarie personalizzate essenziali sulle tariffe (nella valuta della fattura d'origine emessa dal fornitore nazionale del cliente), applicabili alla fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati al cliente in roaming nello Stato membro interessato, salvo qualora il cliente abbia comunicato al fornitore di roaming di non desiderare tali informazioni.

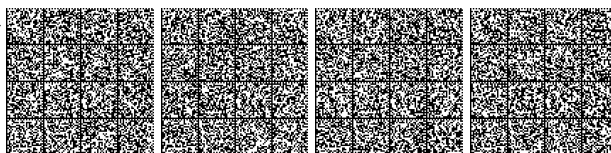
Tali informazioni tariffarie personalizzate essenziali comprendono informazioni su:

a) qualsiasi politica di utilizzo corretto alla quale è soggetto il cliente in roaming all'interno dell'Unione e i sovrapprezzi che si applicano al di sopra dei limiti previsti da tale politica di utilizzo corretto; e

b) qualsiasi sovrapprezzo applicato ai sensi dell'articolo 6 *quater*.

Le informazioni sono inviate all'apparecchiatura mobile del cliente in roaming, ad esempio mediante SMS, un messaggio di posta elettronica o una finestra pop-up sulla sua apparecchiatura mobile, ogni volta che il cliente in roaming entra in uno Stato membro diverso da quello del suo fornitore nazionale e comincia a utilizzare, per la prima volta, un servizio di dati in roaming in tale Stato membro. Le informazioni sono fornite gratuitamente nel momento in cui il cliente in roaming inizia a utilizzare un servizio di dati in roaming regolamentato, con mezzi adeguati a facilitarne la ricezione e la comprensione.

Un cliente che abbia comunicato al fornitore di roaming di non voler ricevere informazioni tariffarie automatiche ha il diritto, in qualsiasi momento e gratuitamente, di chiedere al fornitore di roaming di ripristinare tale servizio.»;



b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«2 bis. Il fornitore di roaming invia una notifica quando il volume applicabile di servizi di dati in roaming regolamentati corrispondente a un consumo corretto è stato consumato interamente o è stata raggiunta l'eventuale soglia di utilizzo applicata a norma dell'articolo 6 *quater*. Tale notifica indica il sovrapprezzo che sarà applicato a un eventuale consumo supplementare, da parte del cliente in roaming, di servizi di dati in roaming regolamentati. Ciascun cliente ha il diritto di esigere che il fornitore di roaming interrompa l'invio di tali notifiche e di chiedere al fornitore di roaming, in qualsiasi momento e gratuitamente, di ripristinare l'erogazione del servizio.»;

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ogni fornitore di roaming offre a tutti i propri clienti in roaming la possibilità di optare deliberatamente e gratuitamente per un servizio che fornisce tempestivamente informazioni sul consumo accumulato espresso in volume o nella valuta in cui il cliente paga le tariffe per i servizi di dati in roaming regolamentati e che garantisce che, senza espresso consenso del cliente, la spesa cumulativa per i servizi di dati in roaming regolamentati su un certo periodo di tempo, esclusi gli MMS fatturati per unità, non possa superare un determinato limite finanziario.»;

d) al paragrafo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:

«6. Il presente articolo, a eccezione del paragrafo 5, del paragrafo 2, secondo comma, e del paragrafo 2 *bis* e fatti salvi il secondo e terzo comma del presente paragrafo, si applica anche ai servizi di dati in roaming usati da clienti in roaming che viaggiano al di fuori dell'Unione e prestati da un fornitore di roaming.»;

9) l'articolo 16 è così modificato:

a) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

«Le autorità nazionali di regolamentazione controllano e vigilano attentamente sul ricorso da parte dei fornitori di roaming agli articoli 6 *ter* e 6 *quater* e all'articolo 6 *sexies*, paragrafo 3.»;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le autorità nazionali di regolamentazione garantiscono al pubblico informazioni aggiornate sull'applicazione del presente regolamento, in particolare degli articoli 6 *bis*, 6 *ter*, 6 *quater*, 6 *sexies*, 7, 9 e 12, in modo da consentire alle parti interessate di accedervi agevolmente.»;

10) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

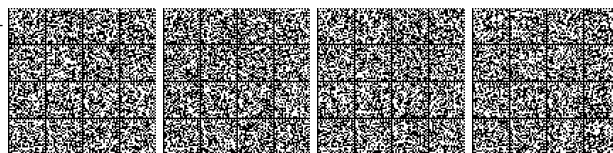
«Articolo 19

Riesame

1. Entro il 29 novembre 2015, la Commissione avvia un riesame del mercato del roaming all'ingrosso al fine di valutare le misure necessarie per consentire l'abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio entro il 15 giugno 2017. La Commissione riesamina, tra l'altro, il livello di concorrenza sui mercati all'ingrosso nazionali e, in particolare, valuta il livello dei costi all'ingrosso sostenuti e delle tariffe all'ingrosso applicate, nonché la situazione concorrenziale degli operatori con una portata geografica limitata, compresi gli effetti degli accordi commerciali sulla concorrenza, così come la capacità degli operatori di trarre vantaggio dalle economie di scala. La Commissione valuta inoltre gli sviluppi della concorrenza nei mercati del roaming al dettaglio e gli eventuali rischi rilevabili di distorsione della concorrenza, nonché gli incentivi agli investimenti nei mercati nazionali e visitati. Nel valutare le misure necessarie per consentire l'abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio, la Commissione tiene conto della necessità di assicurare che gli operatori di una rete ospitante siano in grado di recuperare tutti i costi della fornitura di servizi di roaming all'ingrosso, compresi i costi congiunti e comuni. La Commissione tiene anche conto della necessità di impedire il roaming permanente o prevenire l'utilizzo anormale o abusivo dell'accesso all'ingrosso al roaming per scopi diversi dalla fornitura di servizi di roaming regolamentati a clienti dei fornitori di roaming durante i loro viaggi occasionali all'interno dell'Unione.

2. Entro il 15 giugno 2016 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sui risultati del riesame di cui al paragrafo 1.

Tale relazione è corredata di un'adeguata proposta legislativa, preceduta da una consultazione pubblica, intesa a modificare le tariffe all'ingrosso per servizi di roaming regolamentati stabilite nel presente regolamento o a fornire un'altra soluzione per far fronte alle questioni individuate al livello all'ingrosso allo scopo di abolire i sovrapprezzi del roaming al dettaglio entro il 15 giugno 2017.



3. Inoltre, ogni due anni dopo la presentazione della relazione di cui al paragrafo 2, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Ogni relazione contiene, tra l'altro, una valutazione:

- a) della disponibilità e della qualità dei servizi, tra cui quelli che rappresentano un'alternativa ai servizi di chiamata vocale, di SMS e di dati in roaming al dettaglio regolamentati, segnatamente alla luce dell'evoluzione tecnologica;
- b) del livello di concorrenza sul mercato del roaming all'ingrosso e su quello al dettaglio, in particolare la situazione concorrenziale degli operatori di piccole dimensioni, indipendenti o che hanno appena avviato la loro attività, tra cui gli effetti concorrenziali degli accordi commerciali e il grado di interconnessione tra gli operatori;
- c) della misura in cui l'attuazione delle misure strutturali previste agli articoli 3 e 4 abbia prodotto risultati per lo sviluppo della concorrenza nel mercato interno dei servizi di roaming regolamentati.

4. Al fine di valutare l'evoluzione della concorrenza sui mercati del roaming all'interno dell'Unione, il BEREC raccoglie periodicamente dalle autorità nazionali di regolamentazione dati sull'evoluzione delle tariffe al dettaglio e all'ingrosso per i servizi di chiamata vocale, di SMS e di dati in roaming regolamentati. Tali dati sono trasmessi alla Commissione almeno due volte l'anno. La Commissione rende pubblici tali dati.

Sulla base dei dati raccolti, il BEREC riferisce inoltre regolarmente sull'evoluzione dei prezzi e dei modelli di consumo negli Stati membri sia per i servizi nazionali, sia per i servizi di roaming, nonché sull'evoluzione dell'andamento delle tariffe effettive di roaming all'ingrosso per la differenza di traffico tra fornitori di roaming.

Il BEREC raccoglie altresì annualmente dalle autorità nazionali di regolamentazione informazioni sulla trasparenza e la comparabilità delle diverse tariffe proposte dagli operatori ai propri clienti. La Commissione rende pubblici tali dati e tali conclusioni.».

Articolo 8

Modifica della direttiva 2002/22/CE

All'articolo 1 della direttiva 2002/22/CE, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le misure nazionali in materia di accesso o di uso di servizi e applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica da parte di utenti finali rispettano i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, anche in relazione alla vita privata e all'equo processo, come definiti all'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.».

Articolo 9

Clausola di revisione

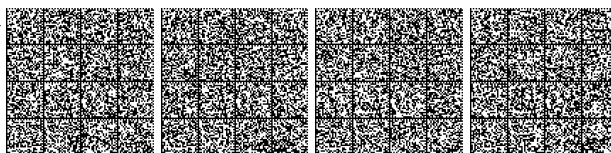
Entro il 30 aprile 2019, e successivamente ogni quattro anni, la Commissione riesamina gli articoli 3, 4, 5 e 6 e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se del caso, di opportune proposte di modifica del presente regolamento.

Articolo 10

Entrata in vigore e disposizioni transitorie

- 1. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- 2. Esso si applica a decorrere dal 30 aprile 2016, eccetto nei casi seguenti:
 - a) nel caso in cui l'atto legislativo che deve essere adottato secondo la proposta di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 531/2012 sia d'applicazione al 15 giugno 2017, l'articolo 7, punto 5, del presente regolamento, per quanto riguarda gli articoli da 6 bis a 6 quinquies del regolamento (UE) n. 531/2012, l'articolo 7, punto 7, lettere da a) a c), del presente regolamento e l'articolo 7, punto 8, lettere a), b) e d), del presente regolamento, si applicano a decorrere da tale data.

Qualora tale atto legislativo non sia applicabile alla data del 15 giugno 2017, continua ad applicarsi l'articolo 7, punto 5, del presente regolamento per quanto riguarda l'articolo 6 septies del regolamento (UE) n. 531/2012 fino alla data in cui tale atto legislativo diventa applicabile.



Qualora tale atto legislativo diventi applicabile dopo il 15 giugno 2017, l'articolo 7, punto 5, del presente regolamento per quanto riguarda gli articoli da 6 *bis* a 6 *quinquies* del regolamento (UE) n. 531/2012, l'articolo 7, punto 7, lettere da a) a c), del presente regolamento e l'articolo 7, punto 8, lettere a), b) e d), si applicano a decorrere dalla data di applicazione di detto atto legislativo;

- b) il conferimento di competenze di esecuzione alla Commissione di cui all'articolo 7, punto 4, lettera c), del presente regolamento e all'articolo 7, punto 5, del presente regolamento per quanto riguarda gli articoli 6 *quinquies* e 6 *sexies*, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 531/2012, si applica a decorrere dal 29 novembre 2015;
- c) l'articolo 5, paragrafo 3, si applica a decorrere dal 29 novembre 2015;
- d) l'articolo 7, punto 10, del presente regolamento si applica a decorrere dal 29 novembre 2015.

3. Gli Stati membri possono mantenere fino al 31 dicembre 2016 misure nazionali, compresi regimi di autoregolamentazione, vigenti prima del 29 novembre 2015 e non conformi all'articolo 3, paragrafo 2 o 3. Gli Stati membri interessati comunicano tali misure alla Commissione entro il 30 aprile 2016.

4. Le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 1203/2012 della Commissione⁽¹⁾, connesse alle modalità tecniche per realizzare l'accesso ai servizi locali di dati in roaming sulla rete ospitante, continuano ad applicarsi ai fini della vendita separata di servizi di dati in roaming al dettaglio regolamentati fino all'adozione dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 7, punto 4, lettera c), del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 25 novembre 2015

Per il Parlamento europeo

Il presidente

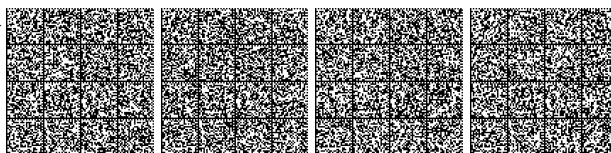
M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

N. SCHMIT

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1203/2012 della Commissione, del 14 dicembre 2012, sulla vendita separata di servizi di roaming al dettaglio regolamentati all'interno dell'Unione (GU L 347 del 15.12.2012, pag. 1).



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 254/2014

del 12 dicembre 2014

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2015/2121]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 669/2014 della Commissione, del 18 giugno 2014, relativo all'autorizzazione del calcio D-pantotenato e del D-pantenolo come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 754/2014 della Commissione, dell'11 luglio 2014, relativo al diniego di autorizzazione del *Pedococcus pentosaceus* (NCIMB 30068) e del *Pedococcus pentosaceus* (NCIMB 30044) come additivi per mangimi ⁽²⁾.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. La legislazione relativa ai mangimi non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 106 [regolamento di esecuzione (UE) n. 305/2014 della Commissione] del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

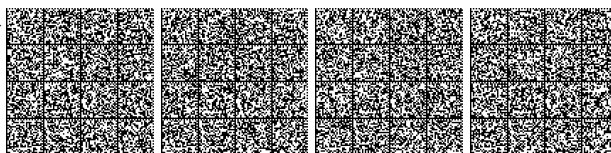
- «107. **32014 R 0669**: regolamento di esecuzione (UE) n. 669/2014 della Commissione, del 18 giugno 2014, relativo all'autorizzazione del calcio D-pantotenato e del D-pantenolo come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 62).
108. **32014 R 0754**: regolamento di esecuzione (UE) n. 754/2014 della Commissione, dell'11 luglio 2014, relativo al diniego di autorizzazione del *Pedococcus pentosaceus* (NCIMB 30068) e del *Pedococcus pentosaceus* (NCIMB 30044) come additivi per mangimi (GU L 205 del 12.7.2014, pag. 10).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 669/2014 e (UE) n. 754/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

⁽¹⁾ GU L 179 del 19.6.2014, pag. 62.

⁽²⁾ GU L 205 del 12.7.2014, pag. 10.



Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 13 dicembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 255/2014

del 12 dicembre 2014

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2015/2122]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/150/UE della Commissione, del 18 marzo 2014, relativa all'organizzazione di una sperimentazione temporanea che prevede alcune deroghe per la commercializzazione di popolazioni delle specie vegetali frumento, orzo, avena e granturco a norma della direttiva 66/402/CEE del Consiglio ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni fitosanitarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 58 (direttiva 2010/60/UE della Commissione) del capitolo III dell'allegato I dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«59. **32014 D 0150:** Decisione di esecuzione 2014/150/UE della Commissione, del 18 marzo 2014, relativa all'organizzazione di una sperimentazione temporanea che prevede alcune deroghe per la commercializzazione di popolazioni delle specie vegetali frumento, orzo, avena e granturco a norma della direttiva 66/402/CEE del Consiglio (GU L 82 del 20.3.2014, pag. 29).»

Articolo 2

I testi della decisione di esecuzione 2014/150/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 13 dicembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014

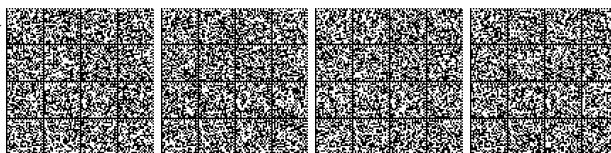
Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER

⁽¹⁾ GU L 82 del 20.3.2014, pag. 29.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 256/2014

del 12 dicembre 2014

che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/2123]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98, considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici ⁽¹⁾.
- (2) La direttiva 2010/63/CE abroga la direttiva 86/609/CEE del Consiglio ⁽²⁾, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (3) Occorre pertanto modificare opportunamente gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 9b [regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio], nella parte 7.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE, è aggiunto il seguente trattino:

«— **32010 L 0063**: direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010 (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33).»

Articolo 2

Il testo del punto 7 (direttiva 86/609/CEE del Consiglio) del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo SEE è sostituito da quanto segue:

«**32010 L 0063**: Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33).»

Articolo 3

I testi della direttiva 2010/63/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 13 dicembre 2014, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 197/2015 del 25 settembre 2015 ⁽³⁾.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

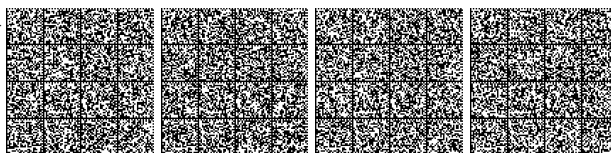
Kurt JÄGER

⁽¹⁾ GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33.

⁽²⁾ GU L 358 del 18.12.1986, pag. 1.

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

⁽³⁾ Non ancora pubblicata nella *Gazzetta ufficiale*



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 257/2014

del 12 dicembre 2014

che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/2124]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 491/2014 della Commissione, del 5 maggio 2014, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di ametoctradin, azossistrobina, ciclossidim, ciflutrin, dinotefuran, fenbuconazolo, fenvalerate, fludioxonil, fluopyram, flutriafol, fluxapyroxad, glufosinato-ammonio, imidacloprid, indoxacarb, MCPA, metossifenozide, penthiopyrad, spinetoram e triflossistrobina in o su determinati prodotti ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 588/2014 della Commissione, del 2 giugno 2014, che modifica gli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i livelli massimi di residui di olio d'arancio, *Phlebiopsis gigante*, acido gibberellico, *Paecilomyces fumosoroseus* ceppo FE 9 901, virus della poliedrosi nucleare di *Spodopteralittoralis*, virus della poliedrosi nucleare di *Spodoptera exigua*, *Bacillus firmus* I-1582, acido S-ascorbico, acido L-ascorbico e virus della poliedrosi nucleare di *Helicoverpa armigera* in o su determinati prodotti ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 617/2014 della Commissione, del 3 giugno 2014, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di etossisulfuron, metsulfuron-metile, nicosulfuron, prosulfuron, rimsulfuron, sulfosulfuron e thifensulfuron-metile in o su determinati prodotti ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 703/2014 della Commissione, del 19 giugno 2014, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acibenzolar-s-metile, etossichina, flusilazolo, isoxaflutole, molinate, propoxycarbazone, piraflofen-etile, quinoclamine e warfarin in o su determinati prodotti ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 737/2014 della Commissione, del 24 giugno 2014, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 2-fenilfenolo, cloromequat, ciflufenamid, ciflutrin, dicamba, fluopicolide, flutriafol, fosetil, indoxacarb, isoprotilano, mandipropamid, metaldeide, metconazolo, fosmet, picloram, propizamide, piriproxifen, saflufenacil, spinosad e triflossistrobina in o su determinati prodotti ⁽⁵⁾.
- (6) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (7) Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell'accordo SEE.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40[regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

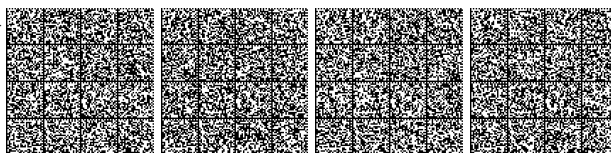
⁽¹⁾ GU L 146 del 16.5.2014, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 164 del 13.6.2014, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 171 dell'11.6.2014, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 186 del 26.6.2014, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 202 del 10.7.2014, pag. 1.



- «— **32014 R 0491**: Regolamento (UE) n. 491/2014, della Commissione, del 5 maggio 2014 (GU L 146 del 16.5.2014, pag. 1),
- **32014 R 0588**: Regolamento (UE) n. 588/2014, della Commissione, del 2 giugno 2014 (GU L 164 del 3.6.2014, pag. 16),
- **32014 R 0617**: Regolamento (UE) n. 617/2014, della Commissione, del 3 giugno 2014 (GU L 171 dell'11.6.2014, pag. 1),
- **32014 R 0703**: Regolamento (UE) n. 703/2014, della Commissione, del 19 giugno 2014 (GU L 186 del 26.6.2014, pag. 1),
- **32014 R 0737**: Regolamento (UE) n. 737/2014, della Commissione, del 24 giugno 2014 (GU L 202 del 10.7.2014, pag. 1).»

Articolo 2

Al punto 54zzy [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32014 R 0491**: Regolamento (UE) n. 491/2014, della Commissione, del 5 maggio 2014 (GU L 146 del 16.5.2014, pag. 1),
- **32014 R 0588**: Regolamento (UE) n. 588/2014, della Commissione, del 2 giugno 2014 (GU L 164 del 3.6.2014, pag. 16),
- **32014 R 0617**: Regolamento (UE) n. 617/2014, della Commissione, del 3 giugno 2014 (GU L 171 dell'11.6.2014, pag. 1),
- **32014 R 0703**: Regolamento (UE) n. 703/2014, della Commissione, del 19 giugno 2014 (GU L 186 del 26.6.2014, pag. 1),
- **32014 R 0737**: Regolamento (UE) n. 737/2014, della Commissione, del 24 giugno 2014 (GU L 202 del 10.7.2014, pag. 1).»

Articolo 3

I testi dei regolamenti (UE) n. 491/2014, (UE) n. 588/2014, (UE) n. 617/2014, (UE) n. 703/2014, (UE) n. 737/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 13 dicembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

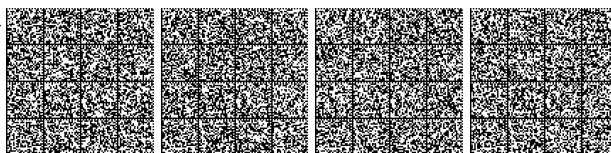
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 258/2014

del 12 dicembre 2014

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/2125]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 579/2014 della Commissione, del 28 maggio 2014, recante deroga a talune disposizioni dell'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo al trasporto marittimo di oli e di grassi liquidi ⁽¹⁾.
- (2) Il regolamento (UE) n. 579/2014 abroga la direttiva 96/3/CE della Commissione ⁽²⁾, che è integrata nell'accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 54j (direttiva 96/3/CE del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è sostituito da quanto segue:

«**32014 R 0579**: regolamento (UE) n. 579/2014 della Commissione, del 28 maggio 2014, recante deroga a talune disposizioni dell'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo al trasporto marittimo di oli e di grassi liquidi (GU L 160 del 29.5.2014, pag. 14).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 579/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 13 dicembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014

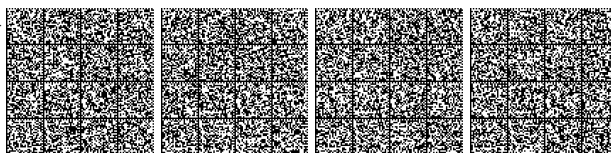
*Per il Comitato misto SEE**Il presidente*

Kurt JÄGER

⁽¹⁾ GU L 160 del 29.5.2014, pag. 14.

⁽²⁾ GU L 21 del 27.1.1996, pag. 42.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 259/2014

del 12 dicembre 2014

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/2126]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 519/2014 della Commissione, del 16 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 401/2006 per quanto riguarda i metodi di campionamento per le grandi partite, per le spezie e gli integratori alimentari, i criteri di rendimento per le tossine T-2 e HT-2 e per la citrinina, nonché i metodi di analisi di screening ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 54zzzl [regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32014 R 0519**: regolamento (UE) n. 519/2014 della Commissione, del 16 maggio 2014 (GU L 147 del 17.5.2014, pag. 29).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 519/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 13 dicembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

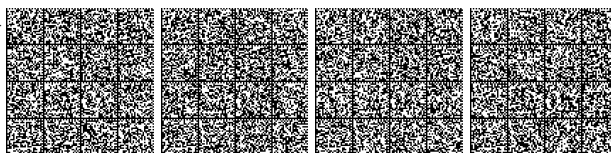
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014

*Per il Comitato misto SEE**Il presidente*

Kurt JÄGER

⁽¹⁾ GU L 147 del 17.5.2014, pag. 29.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 260/2014

del 12 dicembre 2014

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/2127]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 264/2014 della Commissione, del 14 marzo 2014, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso del copolimero di polivinilpirrolidone vinilacetato negli integratori alimentari solidi e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda le relative specifiche ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 497/2014 della Commissione, del 14 maggio 2014, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l'uso dell'advantame come edulcorante ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 505/2014 della Commissione, del 15 maggio 2014, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'impiego dei coloranti caramello (E 150a-d) nella birra e nelle bevande a base di malto ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 506/2014 della Commissione, del 15 maggio 2014, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l'etilalcol arginato come conservante in alcuni prodotti a base di carne trattati termicamente ⁽⁴⁾.
- (5) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (6) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 54zzzzr [regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

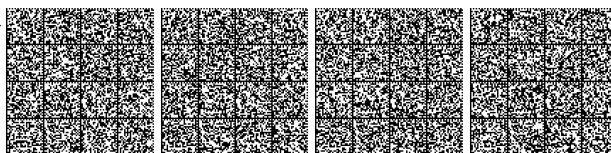
- «— **32014 R 0264**: Regolamento (UE) n. 264/2014, del 14 marzo 2014 (GU L 76 del 15.3.2014, pag. 22),
- **32014 R 0497**: Regolamento (UE) n. 497/2014, del 14 maggio 2014 (GU L 143 del 15.5.2014, pag. 6),
- **32014 R 0505**: Regolamento (UE) n. 505/2014, del 15 maggio 2014 (GU L 145 del 16.5.2014, pag. 32),
- **32014 R 0506**: Regolamento (UE) n. 506/2014, del 15 maggio 2014 (GU L 145 del 16.5.2014, pag. 35).»

⁽¹⁾ GU L 76 del 15.3.2014, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 143 del 15.5.2014, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 145 del 16.5.2014, pag. 32.

⁽⁴⁾ GU L 145 del 16.5.2014, pag. 35.



Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) n. 264/2014, (UE) n. 497/2014, (UE) n. 505/2014 e (UE) n. 506/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 13 dicembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

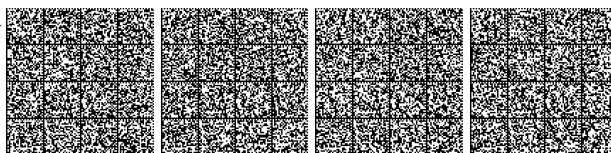
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 261/2014

del 12 dicembre 2014

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/2128]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 200/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che modifica, per quanto riguarda la sostanza triptorelina acetato ⁽¹⁾, l'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 201/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che modifica, per quanto riguarda la sostanza tildipirosina ⁽²⁾, l'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 13 [regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione] del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti tratti:

- «— **32014 R 0200**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 200/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014 (GU L 62 del 4.3.2014, pag. 8),
- **32014 R 0201**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 201/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014 (GU L 62 del 4.3.2014, pag. 10).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 200/2014 e (UE) n. 201/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 13 dicembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014

Per il Comitato misto SEE

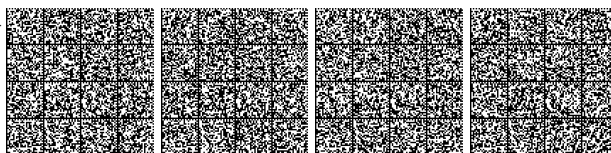
Il presidente

Kurt JÄGER

⁽¹⁾ GU L 62 del 4.3.2014, pag. 8.

⁽²⁾ GU L 62 del 4.3.2014, pag. 10.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 262/2014

del 12 dicembre 2014

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/2129]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 418/2014 della Commissione, del 24 aprile 2014, che modifica, per quanto attiene alla sostanza ivermectina, l'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale ⁽¹⁾.
- (2) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 13 [regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione] del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32014 R 0418**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 418/2014 della Commissione, del 24 aprile 2014 (GU L 124 del 25.4.2014, pag. 19).»

Articolo 2

I testi del regolamento di esecuzione (UE) n. 418/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 13 dicembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER

⁽¹⁾ GU L 124 del 25.4.2014, pag. 19.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 263/2014

del 12 dicembre 2014

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/2130]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 357/2014 della Commissione, del 3 febbraio 2014, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le situazioni nelle quali possono essere imposti studi sull'efficacia ⁽¹⁾ successivamente all'autorizzazione.
- (2) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 15qb (decisione di esecuzione 2012/715/UE della Commissione) del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«15qc. **32014 R 0357**: Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 357/2014 della Commissione, del 3 febbraio 2014, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le situazioni nelle quali possono essere imposti studi sull'efficacia successivamente all'autorizzazione (GU L 107 del 10.4.2014, pag. 1).»

Articolo 2

I testi del regolamento delegato (UE) n. 357/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 13 dicembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

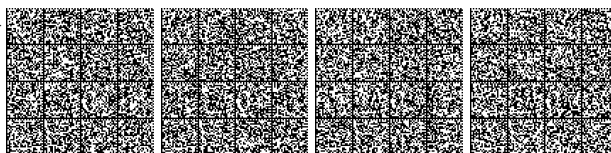
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014

*Per il Comitato misto SEE**Il presidente*

Kurt JÄGER

⁽¹⁾ GU L 107 del 10.4.2014, pag. 1.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 264/2014

del 12 dicembre 2014

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/2131]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2012/707/UE della Commissione, del 14 novembre 2012, che stabilisce un modello comune per la trasmissione delle informazioni ai sensi della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 15zo [regolamento di esecuzione (UE) n. 198/2013 della Commissione] del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«15zp. **32012 D 0707**: Decisione di esecuzione 2012/707/UE della Commissione, del 14 novembre 2012, che stabilisce un modello comune per la trasmissione delle informazioni ai sensi della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (GU L 320 del 17.11.2012, pag. 33).»

Articolo 2

I testi della decisione di esecuzione 2012/707/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 13 dicembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 256/2014 del 12 dicembre 2014 ⁽²⁾.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014

Per il Comitato misto SEE

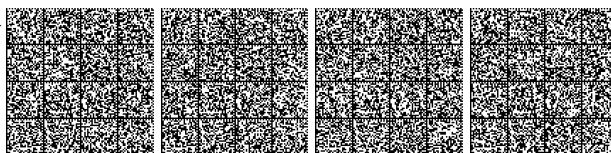
Il presidente

Kurt JÄGER

⁽¹⁾ GU L 320 del 17.11.2012, pag. 33.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

⁽²⁾ Cfr. pagina 4 della presente Gazzetta ufficiale.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 265/2014

del 12 dicembre 2014

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/2132]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 658/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulle tariffe pagabili all'Agenzia europea per i medicinali per lo svolgimento delle attività di farmacovigilanza relative ai medicinali per uso umano ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 15zp (decisione di esecuzione 2012/707/UE della Commissione) del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«16. **32014 R 0658**: Regolamento (UE) n. 658/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulle tariffe pagabili all'Agenzia europea per i medicinali per lo svolgimento delle attività di farmacovigilanza relative ai medicinali per uso umano (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 112).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 658/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 13 dicembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014

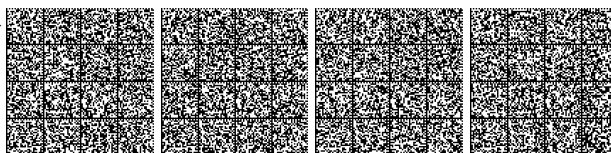
Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER

⁽¹⁾ GU L 189 del 27.6.2014, pag. 112.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 266/2014

del 12 dicembre 2014

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/2133]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 492/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per il rinnovo delle autorizzazioni di biocidi oggetto di riconoscimento reciproco ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 12nz [regolamento di esecuzione (UE) n. 438/2014 della Commissione] del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«12nna. **32014 R 0492**: Regolamento delegato (UE) n. 492/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per il rinnovo delle autorizzazioni di biocidi oggetto di riconoscimento reciproco (GU L 139 del 14.5.2014, pag. 1).»

Articolo 2

I testi del regolamento delegato (UE) n. 492/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 13 dicembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014

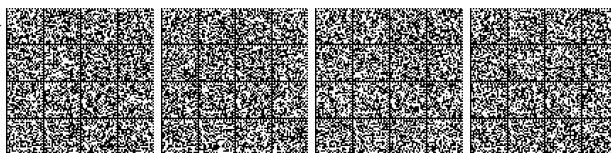
Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER

⁽¹⁾ GU L 139 del 14.5.2014, pag. 1.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 267/2014

del 12 dicembre 2014

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/2134]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/397/UE della Commissione, del 25 giugno 2014, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del difetialone e del difenacum destinati ad essere utilizzati nei biocidi del tipo di prodotto 14 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/402/UE della Commissione, del 25 giugno 2014, relativa alle limitazioni alle autorizzazioni di biocidi contenenti IPBC notificata dalla Germania a norma della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 12nna [regolamento delegato (UE) n. 492/2014 della Commissione] del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

«12nnb. **32014 D 0397**: Decisione di esecuzione 2014/397/UE della Commissione, del 25 giugno 2014, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del difetialone e del difenacum destinati ad essere utilizzati nei biocidi del tipo di prodotto 14 (GU L 186 del 26.6.2014, pag. 111).

12nnc. **32014 D 0402**: Decisione di esecuzione 2014/402/UE della Commissione, del 25 giugno 2014, relativa alle limitazioni alle autorizzazioni di biocidi contenenti IPBC notificata dalla Germania a norma della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 188 del 27.6.2014, pag. 85).»

Articolo 2

I testi delle decisioni di esecuzione 2014/397/UE e 2014/402/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

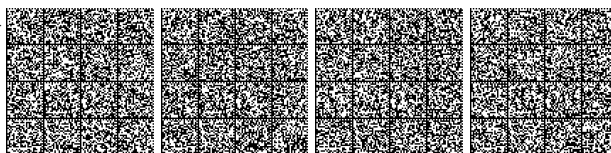
Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 13 dicembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

⁽¹⁾ GU L 186 del 26.6.2014, pag. 111.

⁽²⁾ GU L 188 del 27.6.2014, pag. 85.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



Per il Liechtenstein, la presente decisione entra in vigore lo stesso giorno o, se successivo, il giorno dell'entrata in vigore dell'accordo tra il Liechtenstein e la Svizzera relativo alla cooperazione nell'ambito della procedura di autorizzazione dei biocidi conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

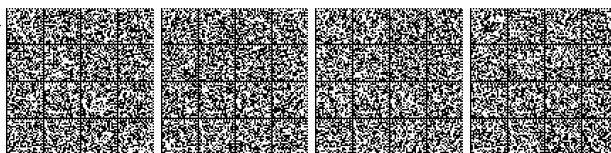
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 268/2014

del 12 dicembre 2014

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/2135]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 895/2014 della Commissione, del 14 agosto 2014, recante modifica dell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 12zc [Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32014 R 0895**: Regolamento (UE) n. 895/2014 della Commissione, del 14 agosto 2014 (GU L 244 del 19.8.2014, pag. 6).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 895/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 13 dicembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

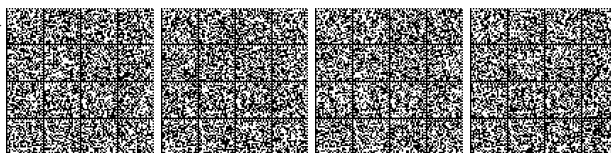
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014

*Per il Comitato misto SEE**Il presidente*

Kurt JÄGER

⁽¹⁾ GU L 244 del 19.8.2014, pag. 6.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 269/2014

del 12 dicembre 2014

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/2136]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. dopo il punto 12zzp [regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013 della Commissione] del capitolo XV è inserito il seguente punto:

«12zzq. **32013 R 0098**: Regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi (GU L 39 del 9.2.2013, pag. 1).»

2. Dopo il punto 5 (direttiva 2008/43/CE della Commissione) del capitolo XXIX è inserito il seguente punto:

«6. **32013 R 0098**: Regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi (GU L 39 del 9.2.2013, pag. 1).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 98/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 13 dicembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014

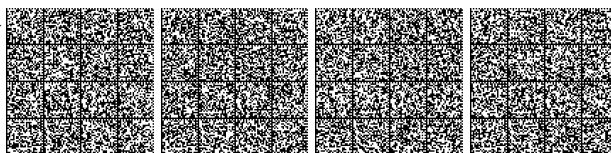
Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER

⁽¹⁾ GU L 39 del 9.2.2013, pag. 1.

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 270/2014

del 12 dicembre 2014

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo
SEE [2015/2137]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 878/2014 della Commissione, del 12 agosto 2014, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive diclorprop-P, metconazolo e triclopir ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 880/2014 della Commissione, del 12 agosto 2014, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva *Cydia pomonella* Granulovirus (CpGV) ⁽²⁾.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 13a [regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione] del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32014 R 0878**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 878/2014 della Commissione, del 12 agosto 2014 (GU L 240 del 13.8.2014, pag. 18),
- **32014 R 0880**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 880/2014 della Commissione, del 12 agosto 2014 (GU L 240 del 13.8.2014, pag. 22).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 878/2014 e (UE) n. 880/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 13 dicembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 203/2014 del 30 settembre 2014 ⁽³⁾.

Articolo 4

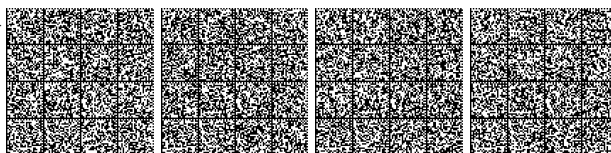
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER

⁽¹⁾ GU L 240 del 13.8.2014, pag. 18.⁽²⁾ GU L 240 del 13.8.2014, pag. 22.^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.⁽³⁾ GU L 202 del 30.7.2015, pag. 57.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 271/2014

del 12 dicembre 2014

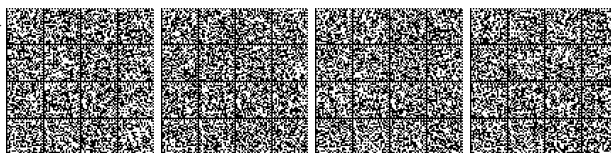
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/2138]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 890/2014 della Commissione, del 14 agosto 2014, relativo all'approvazione della sostanza attiva metrobromuron, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e recante modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 891/2014 della Commissione, del 14 agosto 2014, che approva la sostanza attiva aminopyralid a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 916/2014 della Commissione, del 22 agosto 2014, relativo all'approvazione della sostanza dibase saccarosio a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e recante modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2014 della Commissione, del 22 agosto 2014, che approva la sostanza attiva *Streptomyceslydicus* ceppo WYEC 108 a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 918/2014 della Commissione, del 22 agosto 2014, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva feromoni di lepidotteri a catena lineare ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 921/2014 della Commissione, del 25 agosto 2014, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva tebuconazolo ⁽⁶⁾.
- (7) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 922/2014 della Commissione, del 25 agosto 2014, che approva la sostanza attiva metaflumizone, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 ⁽⁷⁾.

⁽¹⁾ GU L 243 del 15.8.2014, pag. 42.⁽²⁾ GU L 243 del 15.8.2014, pag. 47.⁽³⁾ GU L 251 del 23.8.2014, pag. 16.⁽⁴⁾ GU L 251 del 23.8.2014, pag. 19.⁽⁵⁾ GU L 251 del 23.8.2014, pag. 24.⁽⁶⁾ GU L 252 del 26.8.2014, pag. 3.⁽⁷⁾ GU L 252 del 26.8.2014, pag. 6.

(8) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 13a [Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione] sono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32014 R 0890**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 890/2014 della Commissione, del 14 agosto 2014 (GU L 243 del 15.8.2014, pag. 42),
- **32014 R 0891**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 891/2014 della Commissione, del 14 agosto 2014 (GU L 243 del 15.8.2014, pag. 47),
- **32014 R 0916**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 916/2014 della Commissione, del 22 agosto 2014 (GU L 251 del 23.8.2014, pag. 16),
- **32014 R 0917**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2014 della Commissione, del 22 agosto 2014 (GU L 251 del 23.8.2014, pag. 19),
- **32014 R 0918**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 918/2014 della Commissione, del 22 agosto 2014 (GU L 251 del 23.8.2014, pag. 24),
- **32014 R 0921**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 921/2014 della Commissione, del 25 agosto 2014 (GU L 252 del 26.8.2014, pag. 3),
- **32014 R 0922**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 922/2014 della Commissione, del 25 agosto 2014 (GU L 252 del 26.8.2014, pag. 6).»

2. Dopo il punto 13zzzzf [Regolamento di esecuzione (UE) n. 632/2014 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:

- «13zzzzg. **32014 R 0890**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 890/2014 della Commissione, del 14 agosto 2014, relativo all'approvazione della sostanza attiva metobromuron, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e recante modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 243 del 15.8.2014, pag. 42).
- 13zzzzh. **32014 R 0891**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 891/2014 della Commissione, del 14 agosto 2014, che approva la sostanza attiva aminopyralid a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 243 del 15.8.2014, pag. 47).
- 13zzzzi. **32014 R 0916**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 916/2014 della Commissione, del 22 agosto 2014, relativo all'approvazione della sostanza di base saccarosio a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e recante modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 251 del 23.8.2014, pag. 16).
- 13zzzzj. **32014 R 0917**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2014 della Commissione, del 22 agosto 2014, che approva la sostanza attiva Streptomyceslydicus ceppo WYEC 108 a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 251 del 23.8.2014, pag. 19).
- 13zzzzk. **32014 R 0922**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 922/2014 della Commissione, del 25 agosto 2014, che approva la sostanza attiva metaflumizone, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (GU L 252 del 26.8.2014, pag. 6).»



Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 890/2014, (UE) n. 891/2014, (UE) n. 916/2014, (UE) n. 917/2014, (UE) n. 918/2014, (UE) n. 921/2014 e (UE) n. 922/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 13 dicembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 203/2014 del 30 settembre 2014 ⁽¹⁾.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014

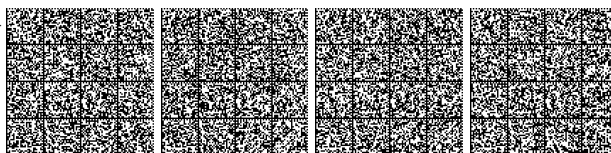
Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

(1) GU L 202 del 30.7.2015, pag. 57.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 272/2014

del 12 dicembre 2014

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/2139]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 186/2014 della Commissione, del 26 febbraio 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 823/2012 per quanto riguarda le date di scadenza dell'approvazione delle sostanze attive etossisulfuron, oxadiargil e warfarin ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 13aa [regolamento (UE) n. 823/2012 della Commissione] del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32014 R 0186**: Regolamento (UE) n. 186/2014 della Commissione, del 26 febbraio 2014 (GU L 57 del 27.2.2014, pag. 22).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 186/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 13 dicembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 204/2014 del 30 settembre 2014 ⁽²⁾.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014

Per il Comitato misto SEE

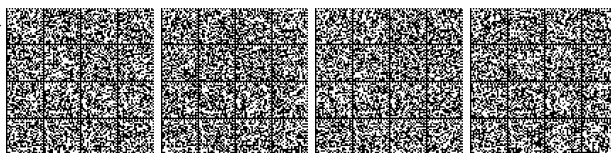
Il presidente

Kurt JÄGER

⁽¹⁾ GU L 57 del 27.2.2014, pag. 22.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

⁽²⁾ GU L 202 del 30.7.2015, pag. 64.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 273/2014

del 12 dicembre 2014

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/2140]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 700/2014 della Commissione, del 24 giugno 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 686/2012 per quanto riguarda lo Stato membro relatore per la sostanza attiva dimetomorf⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 1333ze [regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 della Commissione] del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

- **32014 R 0700**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 700/2014 della Commissione, del 24 giugno 2014 (GU L 184 del 25.6.2014, pag. 8).»

Articolo 2

I testi del regolamento di esecuzione (UE) n. 700/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 13 dicembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 206/2014 del 30 settembre 2014 (?).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014

Per il Comitato misto SEE

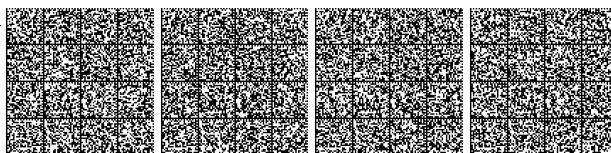
Il presidente

Kurt JÄGER

⁽¹⁾ GU L 184 del 25.6.2014, pag. 8.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

(?) GU L 202 del 30.7.2015, pag. 87.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 274/2014

del 12 dicembre 2014

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/2141]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/289/UE della Commissione, del 15 maggio 2014, che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le sostanze attive pinoxaden e meptildinocap ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 13zzzzk [regolamento di esecuzione (UE) n. 922/2014 della Commissione] del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«13zzzzl. **32014 D 0289**: Decisione di esecuzione 2014/289/UE della Commissione, del 15 maggio 2014, che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le sostanze attive pinoxaden e meptildinocap (GU L 147 del 17.5.2014, pag. 114).»

Articolo 2

I testi della decisione di esecuzione 2014/289/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 13 dicembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 203/2014 del 30 settembre 2014 ⁽²⁾.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014

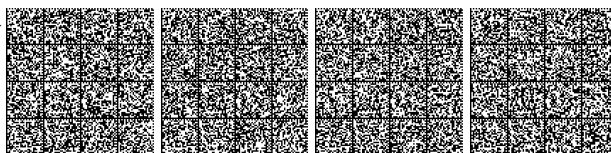
*Per il Comitato misto SEE**Il presidente*

Kurt JÄGER

⁽¹⁾ GU L 147 del 17.5.2014, pag. 114.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

⁽²⁾ GU L 202 del 30.7.2015, pag. 57.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 275/2014

del 12 dicembre 2014

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/2142]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione 2014/61/UE della Commissione, del 5 febbraio 2014, che proroga la validità della decisione 2006/502/CE, che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 3k (Decisione 2006/502/CE della Commissione) del capitolo XIX dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32014 D 0061**: Decisione di esecuzione 2014/61/UE della Commissione, del 5 febbraio 2014 (GU L 38 del 7.2.2014, pag. 43).»

Articolo 2

I testi della decisione di esecuzione 2014/61/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 13 dicembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

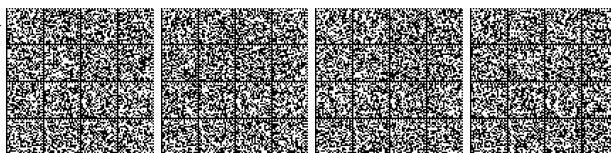
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014

*Per il Comitato misto SEE**Il presidente*

Kurt JÄGER

⁽¹⁾ GU L 38 del 7.2.2014, pag. 43.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 276/2014

del 12 dicembre 2014

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/2143]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2014/79/UE della Commissione, del 20 giugno 2014, che modifica l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, per quanto riguarda le sostanze TCEP, TCPP e TDCP ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 1a (Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XXIII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32014 L 0079:** Direttiva 2014/79/UE della Commissione, del 20 giugno 2014 (GU L 182 del 21.6.2014, pag. 49).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2014/79/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 13 dicembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014

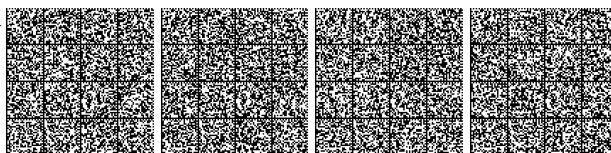
Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER

⁽¹⁾ GU L 182 del 21.6.2014, pag. 49.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 277/2014

del 12 dicembre 2014

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/2144]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2014/81/UE della Commissione, del 23 giugno 2014, che modifica l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda il bisfenolo A ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 1a (direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XXIII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32014 L 0081**: Direttiva 2014/81/UE della Commissione, del 23 giugno 2014 (GU L 183 del 24.6.2014, pag. 49).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2014/81/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 13 dicembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER

⁽¹⁾ GU L 183 del 24.6.2014, pag. 49.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 278/2014

del 12 dicembre 2014

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/2145]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2014/84/UE della Commissione, del 30 giugno 2014, che modifica l'allegato II, appendice A della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda il nickel ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 1a (direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XXIII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32014 L 0084:** Direttiva 2014/84/UE della Commissione, del 30 giugno 2014 (GU L 192 del 1.7.2014, pag. 49).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2014/84/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 13 dicembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014.

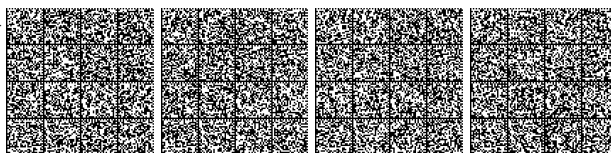
Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER

⁽¹⁾ GU L 192 dell'1.7.2014, pag. 49.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 279/2014

del 12 dicembre 2014

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/2146]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2009/127/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 1c (direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XXIV dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

- **32009 L 0127**: Direttiva 2009/127/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 (GU L 310 del 25.11.2009, pag. 29).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2009/127/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 13 dicembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), o il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 203/2014 del 30 settembre 2014 ⁽²⁾, oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 208/2014 del 30 settembre 2014 ⁽³⁾.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

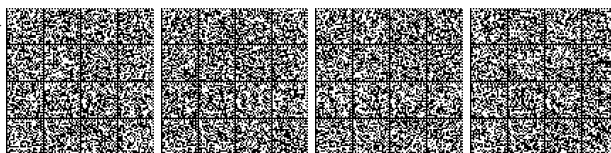
Kurt JÄGER

⁽¹⁾ GU L 310 del 25.11.2009, pag. 29.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

⁽²⁾ GU L 202 del 30.7.2015, pag. 57.

⁽³⁾ GU L 202 del 30.7.2015, pag. 96.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 280/2014

del 12 dicembre 2014

che modifica l'allegato X (Servizi in generale) dell'accordo SEE [2015/2147]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/148/UE della Commissione, del 17 marzo 2014, che modifica la decisione 2011/130/UE che istituisce requisiti minimi per il trattamento transfrontaliero dei documenti firmati elettronicamente dalle autorità competenti a norma della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno ⁽¹⁾, rettificata dalla GU L 95, 29.3.2014, pag. 69.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato X dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 1c (decisione 2011/130/UE della Commissione) dell'allegato X dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

- **32014 D 0148**: Decisione di esecuzione 2014/148/UE della Commissione, del 17 marzo 2014 (GU L 80 del 19.3.2014, pag. 7), rettificata dalla GU L 95 del 29.3.2014, pag. 69.»

Articolo 2

I testi della decisione di esecuzione 2014/148/UE, rettificata dalla GU L 95 del 29.3.2014, pag. 69, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 13 dicembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014

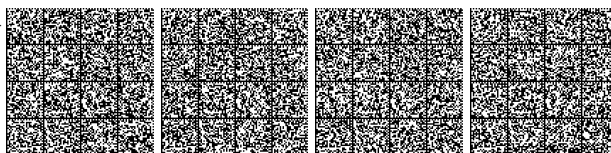
Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER

⁽¹⁾ GU L 80 del 19.3.2014, pag. 7.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 281/2014

del 12 dicembre 2014

che modifica l'allegato X (Servizi audiovisivi) dell'accordo SEE [2015/2148]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione delegata 2014/286/UE della Commissione, del 10 marzo 2014, relativa ai criteri e alle condizioni che devono soddisfare le reti di riferimento europee e i prestatori di assistenza sanitaria che desiderano aderire a una rete di riferimento europea ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/287/UE della Commissione, del 10 marzo 2014, che stabilisce criteri per l'istituzione e la valutazione delle reti di riferimento europee e dei loro membri e per agevolare lo scambio di informazioni e competenze in relazione all'istituzione e alla valutazione di tali reti ⁽²⁾.
- (3) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato X dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 2b (decisione di esecuzione 2013/329/UE della Commissione) dell'allegato X dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

- «2c. **32014 D 0286**: Decisione delegata 2014/286/UE della Commissione, del 10 marzo 2014, relativa ai criteri e alle condizioni che devono soddisfare le reti di riferimento europee e i prestatori di assistenza sanitaria che desiderano aderire a una rete di riferimento europea (GU L 147 del 17.5.2014, pag. 71).
- 2d. **32014 D 0287**: Decisione di esecuzione 2014/287/UE della Commissione, del 10 marzo 2014, che stabilisce criteri per l'istituzione e la valutazione delle reti di riferimento europee e dei loro membri e per agevolare lo scambio di informazioni e competenze in relazione all'istituzione e alla valutazione di tali reti (GU L 147 del 17.5.2014, pag. 79).»

Articolo 2

I testi della decisione delegata 2014/286/UE e della decisione di esecuzione 2014/287/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 13 dicembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 153/2014 del 9 luglio 2014 ⁽³⁾.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

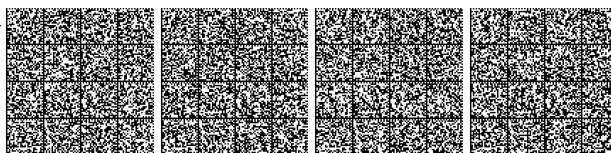
Kurt JÄGER

⁽¹⁾ GU L 147 del 17.5.2014, pag. 71.

⁽²⁾ GU L 147 del 17.5.2014, pag. 79.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

⁽³⁾ GU L 15 del 22.1.2015, pag. 78.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 282/2014

del 12 dicembre 2014

che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE [2015/2149]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione 2014/207/UE della Commissione, dell'11 aprile 2014, relativa alla designazione del registro del dominio di primo livello.eu ⁽¹⁾.
- (2) La decisione di esecuzione 2014/207/UE abroga la decisione 2003/375/CE della Commissione ⁽²⁾, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato XI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 50aa (decisione 2003/375/CE della Commissione) dell'allegato XI dell'accordo SEE è sostituito da quanto segue:

«**32014 D 0207**: Decisione 2014/207/UE della Commissione, dell'11 aprile 2014, relativa alla designazione del registro del dominio di primo livello.eu. (GU L 109 del 12.4.2014, pag. 41).»

Articolo 2

I testi della decisione di esecuzione 2014/207/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 13 dicembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014

Per il Comitato misto SEE

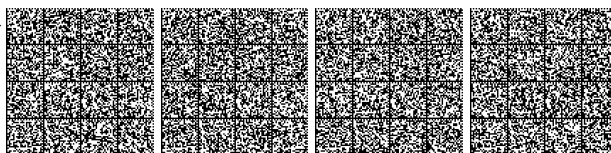
Il presidente

Kurt JÄGER

⁽¹⁾ GU L 109 del 12.4.2014, pag. 41.

⁽²⁾ GU L 128 del 24.5.2003, pag. 29.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 283/2014

del 12 dicembre 2014

che modifica l'allegato XII (Libera circolazione dei capitali) dell'accordo SEE [2015/2150]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 248/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 260/2012 per quanto riguarda la migrazione ai bonifici e agli addebiti diretti a livello di Unione ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 3a [regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell'allegato XII dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

- **32014 R 0248**: Regolamento (UE) n. 248/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 1).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 248/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 13 dicembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014

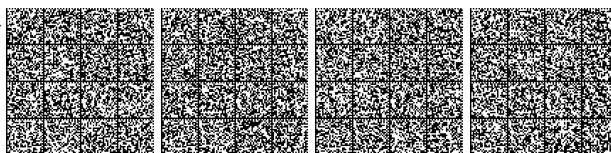
Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER

⁽¹⁾ GU L 84 del 20.3.2014, pag. 1.

^(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 284/2014

del 12 dicembre 2014

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2015/2151]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2014/85/UE della Commissione, del 1º luglio 2014, recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 24f (direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32014 L 0085**: Direttiva 2014/85/UE della Commissione, del 1º luglio 2014 (GU L 194 del 2.7.2014, pag. 10).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2014/85/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 13 dicembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER

⁽¹⁾ GU L 194 del 2.7.2014, pag. 10.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 285/2014

del 12 dicembre 2014

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2015/2152]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 869/2014 della Commissione, dell'11 agosto 2014, relativo a nuovi servizi di trasporto ferroviario di passeggeri ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 42a (direttiva 95/18/CE del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto il seguente punto:

«42aa. **32014 R 0869**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 869/2014 della Commissione, dell'11 agosto 2014, relativo a nuovi servizi di trasporto ferroviario di passeggeri (GU L 239 del 12.8.2014, pag. 1).»*Articolo 2*I testi del regolamento di esecuzione (UE) n. 869/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 13 dicembre 2014, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE che integra la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio nell'accordo SEE.

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014

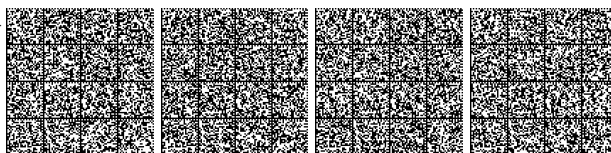
Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER

⁽¹⁾ GU L 239 del 12.8.2014, pag. 1.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 286/2014

del 12 dicembre 2014

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2015/2153]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 546/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio, relativo ad una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie nella navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 45a [regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio] dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

- **32014 R 0546**: Regolamento (UE) n. 546/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 (GU L 163 del 29.5.2014, pag. 15).»

*Articolo 2*I testi del regolamento (UE) n. 546/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 13 dicembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

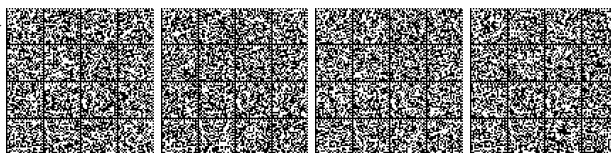
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014

*Per il Comitato misto SEE**Il presidente*

Kurt JÄGER

⁽¹⁾ GU L 163 del 29.5.2014, pag. 15.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 287/2014

del 12 dicembre 2014

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2015/2154]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 598/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti dell'Unione, nell'ambito di un approccio equilibrato, e abroga la direttiva 2002/30/CE ⁽¹⁾.
- (2) Il regolamento (UE) n. 598/2014 abroga, a decorrere dal 13 giugno 2016, la direttiva 2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo a decorrere dal 13 giugno 2016.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 66f (direttiva 2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo è sostituito, a decorrere dal 13 giugno 2016, dal testo seguente:

«**32014 R 0598:** Regolamento (UE) n. 598/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti dell'Unione, nell'ambito di un approccio equilibrato, e abroga la direttiva 2002/30/CE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 65).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 598/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 13 dicembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 135/2014 del 27 giugno 2014 ⁽³⁾.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

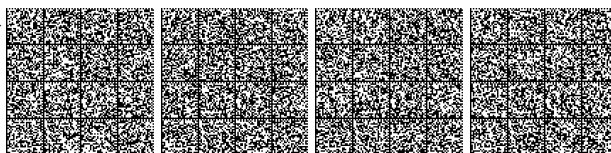
Kurt JÄGER

⁽¹⁾ GU L 173 del 12.6.2014, pag. 65.

⁽²⁾ GU L 85 del 28.3.2002, pag. 40.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

⁽³⁾ GU L 342 del 27.11.2014, pag. 42.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 288/2014

del 12 dicembre 2014

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2015/2155]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 687/2014 della Commissione, del 20 giugno 2014, recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 per quanto riguarda la chiarificazione, l'armonizzazione e la semplificazione delle misure di sicurezza dell'aviazione, l'equivalenza delle norme di sicurezza e le misure di sicurezza delle merci e della posta ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione C(2014) 4054 della Commissione, del 20 giugno 2014, recante modifica della decisione C(2010) 774 della Commissione per quanto riguarda la chiarificazione, l'armonizzazione e la semplificazione delle misure di sicurezza aerea e per quanto riguarda il trasporto aereo di merci e posta nell'Unione.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XIII dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 66he [regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«— **32014 R 0687**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 687/2014 della Commissione, del 20 giugno 2014 (GU L 182 del 21.6.2014, pag. 31).»

2. Al punto 66hf [decisione C(2010) 774 definitiva della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«— **32014 D 4054**: Decisione di esecuzione C(2014) 4054 della Commissione, del 20 giugno 2014, recante modifica della decisione C(2010) 774 della Commissione per quanto riguarda la chiarificazione, l'armonizzazione e la semplificazione delle misure di sicurezza aerea e per quanto riguarda il trasporto aereo di merci e posta nell'Unione.»

Articolo 2

I testi del regolamento di esecuzione (UE) n. 687/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 13 dicembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014

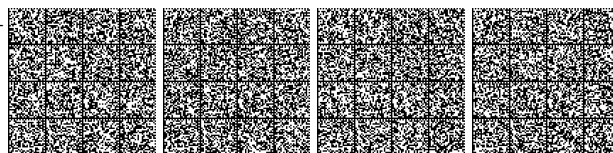
Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER

⁽¹⁾ GU L 182 del 21.6.2014, pag. 31.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 289/2014

del 12 dicembre 2014

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2015/2156]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 379/2014 della Commissione, del 7 aprile 2014, recante modifica del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 66nf [regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione] dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32014 R 0379**: Regolamento (UE) n. 379/2014 della Commissione, del 7 aprile 2014 (GU L 123 del 24.4.2014, pag. 1).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 379/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 13 dicembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014

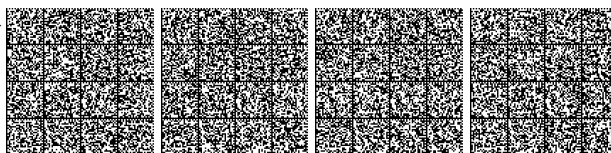
Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER

⁽¹⁾ GU L 123 del 24.4.2014, pag. 1.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 290/2014

del 12 dicembre 2014

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2015/2157]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 319/2014 della Commissione, del 27 marzo 2014, relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga il regolamento (CE) n. 593/2007 ⁽¹⁾.
- (2) Il regolamento (UE) n. 319/2014 abroga il regolamento (CE) n. 593/2007 della Commissione ⁽²⁾, che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 66s [regolamento (CE) n. 593/2007 della Commissione] dell'allegato XIII dell'accordo SEE è sostituito da quanto segue:

«**32014 R 0319**: Regolamento (UE) n. 319/2014 della Commissione, del 27 marzo 2014, relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga il regolamento (CE) n. 593/2007 (GU L 93 del 28.3.2014, pag. 58).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come di seguito:

all'articolo 3, paragrafo 5, dopo "l'Unione" è inserito "o uno Stato EFTA".»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 319/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 13 dicembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014

Per il Comitato misto SEE

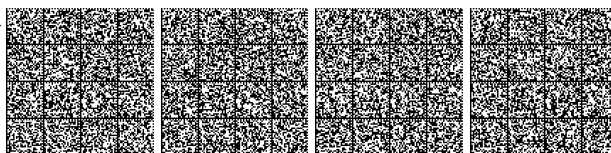
Il presidente

Kurt JÄGER

⁽¹⁾ GU L 93 del 28.3.2014, pag. 58.

⁽²⁾ GU L 140 dell'1.6.2007, pag. 3.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 291/2014

del 12 dicembre 2014

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2015/2158]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete ⁽¹⁾.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il regolamento (UE) n. 691/2010 della Commissione ⁽²⁾ e il regolamento di esecuzione 1216/2011 della Commissione ⁽³⁾, che sono integrati nell'accordo SEE e devono pertanto essere abrogati ai sensi del medesimo a decorrere dal 1° gennaio 2015.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XIII dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 66wn [regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

— **32013 R 0390**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013 (GU L 128 del 9.5.2013, pag. 1).»

2. Dopo il punto 66xe (decisione di esecuzione 2014/132/UE della Commissione) è inserito il seguente punto:

«66xf. **32013 R 0390**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete (GU L 128 del 9.5.2013, pag. 1).

Ai fini del presente accordo il regolamento si intende adattato come in appresso:

- a) per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'articolo 3, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

“Quando il comitato permanente degli Stati EFTA decide di designare un organo di valutazione delle prestazioni per assistere l'Autorità di vigilanza EFTA nell'attuazione del sistema di prestazioni, tale designazione vale per un determinato periodo di tempo compatibile con i periodi di riferimento. Qualora la Commissione abbia designato un organo di valutazione delle prestazioni, il comitato permanente degli Stati EFTA cerca di designare lo stesso organismo a condizioni analoghe per lo svolgimento degli stessi compiti in relazione agli Stati EFTA.”;

- b) all'articolo 14, paragrafo 1, e all'articolo 18, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

“Quando riguarda piani e obiettivi di prestazione relativi a uno o più Stati membri dell'UE e a uno o più Stati EFTA, la valutazione è effettuata dall'Autorità di vigilanza EFTA nel caso degli Stati EFTA e dalla Commissione nel caso degli Stati membri dell'UE. In questo ambito la Commissione e l'Autorità di vigilanza EFTA cooperano al fine di adottare posizioni identiche durante tutte le fasi della procedura definita nel presente articolo.”;

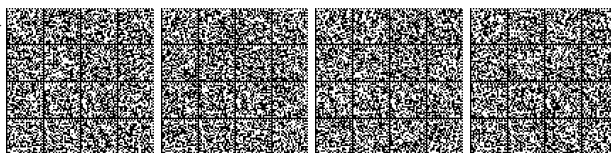
- c) all'articolo 15, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

“Quando riguarda piani e obiettivi di prestazione relativi a uno o più Stati membri dell'UE e a uno o più Stati EFTA, la valutazione è effettuata dall'Autorità di vigilanza EFTA nel caso degli Stati EFTA e dalla Commissione nel caso degli Stati membri dell'UE. In questo ambito la Commissione e l'Autorità di vigilanza EFTA cooperano al fine di adottare posizioni identiche durante tutte le fasi della procedura definita nel presente articolo.”;

⁽¹⁾ GU L 128 del 9.5.2013, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 201 del 3.8.2010, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 310 del 25.11.2011, pag. 3.



d) all'articolo 18, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

“Se un blocco funzionale di spazio aereo interessa lo spazio aereo di uno o più Stati membri dell'UE e di uno o più Stati EFTA, i compiti e i poteri di cui al presente punto possono essere svolti ed esercitati dall'Autorità di vigilanza EFTA in relazione agli Stati EFTA e dalla Commissione in relazione agli Stati membri dell'UE. In questo ambito la Commissione e l'Autorità di vigilanza EFTA cooperano al fine di adottare posizioni identiche.”;

e) all'articolo 18, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:

“Quando il piano di prestazione della rete riguarda sia il gestore della rete designato dalla Commissione che il gestore della rete designato dal comitato permanente degli Stati EFTA, la Commissione e l'Autorità di vigilanza EFTA cooperano al fine di adottare posizioni identiche.”;

f) all'articolo 18, paragrafo 4, è aggiunto il seguente comma:

“Se i piani e gli obiettivi di prestazione si riferiscono a uno o più Stati membri dell'UE e a uno o più Stati EFTA, la Commissione e l'Autorità di vigilanza EFTA cooperano al fine di riferire congiuntamente sul conseguimento degli obiettivi prestazionali al comitato per il cielo unico.”;

g) all'articolo 18, paragrafi 3 e 4, il termine “Commissione” è sostituito, per quanto riguarda gli Stati EFTA, da “Autorità di vigilanza EFTA”.»

3. Il testo del punto 66xa [regolamento (CE) n. 691/2010 della Commissione] è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Articolo 2

I testi del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 13 dicembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 135/2014 del 27 giugno 2014 ⁽¹⁾.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014

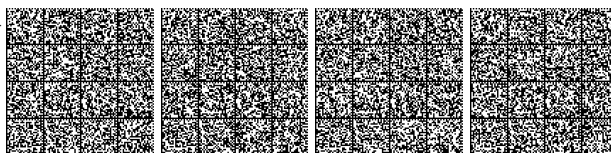
Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

⁽¹⁾ GU L 342 del 27.11.2014, pag. 42.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 292/2014

del 12 dicembre 2014

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2015/2159]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 448/2014 della Commissione, del 2 maggio 2014, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 della Commissione, aggiornando i riferimenti agli allegati della convenzione di Chicago ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 66xc [regolamento (UE) n. 1035/2011 della Commissione] dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32014 R 0448**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 448/2014 della Commissione, del 2 maggio 2014 (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 53).»

Articolo 2

I testi del regolamento di esecuzione (UE) n. 448/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 13 dicembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*), o il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 231/2013 del 13 dicembre 2013 ⁽²⁾, oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 232/2013 del 13 dicembre 2013 ⁽³⁾.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

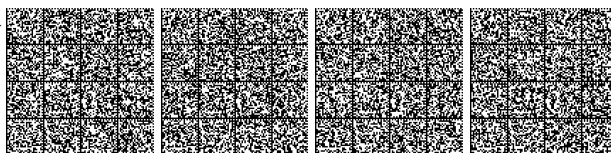
Kurt JÄGER

⁽¹⁾ GU L 132 del 3.5.2014, pag. 53.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

⁽²⁾ GU L 154 del 22.5.2014, pag. 32.

⁽³⁾ GU L 154 del 22.5.2014, pag. 34.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 293/2014

del 12 dicembre 2014

che modifica l'allegato XIV (Concorrenza) dell'accordo SEE [2015/2160]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 316/2014 della Commissione, del 21 marzo 2014, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XIV dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 5 [regolamento (CE) n. 772/2004 della Commissione] dell'allegato XIV dell'accordo SEE è sostituito da quanto segue:

«**32014 R 0316:** Regolamento (UE) n. 316/2014 della Commissione, del 21 marzo 2014, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia (GU L 93 del 28.3.2014, pag. 17).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

- a) all'articolo 6, paragrafo 1, dopo “A norma dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003” è aggiunto il seguente testo: “o della corrispondente disposizione di cui all'articolo 29, paragrafo 1, del capitolo II della parte I del protocollo 4 dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia”;
- b) all'articolo 6, paragrafo 2, dopo “A norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2/2003” è aggiunto il seguente testo: “o della corrispondente disposizione di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del capitolo II della parte I del protocollo 4 dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia”;
- c) alla fine dell'articolo 7 è aggiunto il seguente testo:

“Conformemente all'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, l'Autorità di vigilanza EFTA può dichiarare mediante raccomandazione che, nei casi in cui reti parallele di accordi di trasferimento di tecnologia simili coprono oltre il 50 % di un mercato rilevante negli Stati EFTA, il presente regolamento non si applica agli accordi di trasferimento di tecnologia contenenti specifiche restrizioni concernenti tale mercato.

Allo Stato EFTA o agli Stati EFTA comprendenti il mercato rilevante in questione è rivolta una raccomandazione in conformità del paragrafo 1. La Commissione è informata di tale raccomandazione.

Entro tre mesi dalla formulazione della raccomandazione di cui al primo comma, tutti gli Stati EFTA destinatari della stessa comunicano all'Autorità di vigilanza EFTA la loro intenzione di accettare o meno tale raccomandazione. Il mancato ricevimento di una risposta entro il suddetto termine equivale ad accettazione da parte dello Stato EFTA che non ha risposto in tempo.

Ai sensi dell'accordo, lo Stato EFTA destinatario della raccomandazione che la accetta o che non risponde nei termini previsti ha l'obbligo giuridico di attuare detta raccomandazione entro tre mesi dalla data in cui questa è stata formulata.

⁽¹⁾ GU L 93 del 28.3.2014, pag. 17.



Qualora entro tale termine di tre mesi uno Stato EFTA destinatario della raccomandazione comunichi all'Autorità di vigilanza EFTA la propria intenzione di non accettarla, detta Autorità ne informa la Commissione. Se quest'ultima non condivide la posizione dello Stato EFTA in questione si applica l'articolo 92, paragrafo 2, dell'accordo.

L'Autorità di vigilanza EFTA e la Commissione si scambiano informazioni e si consultano in merito all'applicazione della presente disposizione.

Nei casi in cui reti parallele di accordi di trasferimento di tecnologia simili coprono oltre il 50 % di un mercato rilevante nel territorio dell'accordo SEE, le due autorità di vigilanza possono iniziare a cooperare al fine di adottare misure separate. Se le due autorità di vigilanza convengono sul mercato rilevante e sull'opportunità di adottare una misura ai sensi della presente disposizione, la Commissione adotta un regolamento destinato agli Stati membri dell'UE e l'Autorità di vigilanza EFTA una raccomandazione di tenore equivalente diretta allo Stato o agli Stati EFTA comprendenti il mercato rilevante in questione.” »

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 316/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 13 dicembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

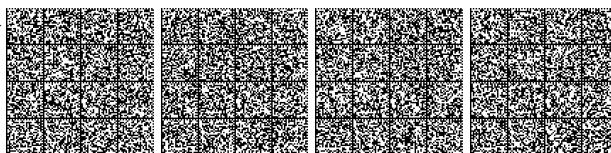
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 294/2014

del 12 dicembre 2014

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2015/2161]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/389/UE della Commissione, del 23 giugno 2014, relativa a emissioni storiche del trasporto aereo aggiuntive e quote aggiuntive assegnate al trasporto aereo per tenere conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea ⁽¹⁾.
- (2) Poiché l'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo ⁽²⁾ («l'accordo del 2014 sull'allargamento del SEE») firmato a Bruxelles l'11 aprile 2014 è applicabile a titolo provvisorio ai suoi firmatari dal 12 aprile 2014, la presente decisione si applica a titolo provvisorio in attesa dell'entrata in vigore di detto accordo.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 21aph (decisione 377/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XX dell'accordo è inserito il seguente punto:

«21api. **32014 D 0389**: Decisione di esecuzione 2014/389/UE della Commissione, del 23 giugno 2014, relativa a emissioni storiche del trasporto aereo aggiuntive e quote aggiuntive assegnate al trasporto aereo per tenere conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea (GU L 183 del 24.6.2014, pag. 135).»

Articolo 2

I testi della decisione di esecuzione 2014/389/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 13 dicembre 2014, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore l'accordo sull'allargamento del SEE.

In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo del 2014 sull'allargamento del SEE, la presente decisione si applica a titolo provvisorio a decorrere dal 13 dicembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014

Per il Comitato misto SEE

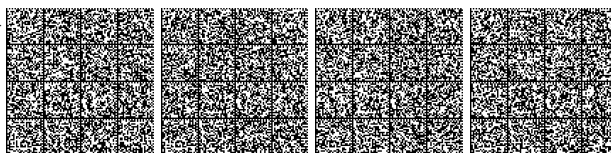
Il presidente

Kurt JÄGER

⁽¹⁾ GU L 183 del 24.6.2014, pag. 135.

⁽²⁾ GU L 170 dell'11.6.2014, pag. 5.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 295/2014

del 12 dicembre 2014

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2015/2162]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 743/2014 della Commissione, del 9 luglio 2014, che sostituisce l'allegato VII del regolamento (UE) n. 601/2012 relativo alla frequenza minima delle analisi ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 21apg [regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione] dell'allegato XX dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32014 R 0743**: Regolamento (UE) n. 743/2014 della Commissione, del 9 luglio 2014 (GU L 201, del 10.7.2014, pag. 1).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 743/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 13 dicembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014

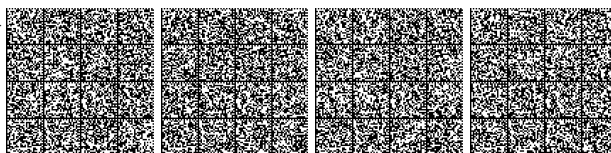
Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER

⁽¹⁾ GU L 201 del 10.7.2014, pag. 1.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 296/2014

del 12 dicembre 2014

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2015/2163]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 733/2014 della Commissione, del 24 giugno 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1418/2007 relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero verso paesi non appartenenti all'OCSE ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 32cb [regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione] dell'allegato XX dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32014 R 0733**: Regolamento (UE) n. 733/2014 della Commissione, del 24 giugno 2014 (GU L 197 del 4.7.2014, pag. 10).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 733/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 13 dicembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014

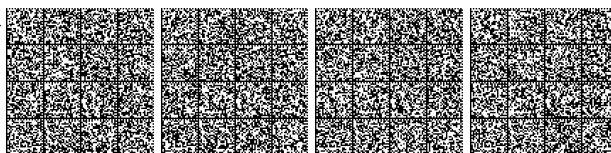
Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER

⁽¹⁾ GU L 197 del 4.7.2014, pag. 10.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 297/2014

del 12 dicembre 2014

che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2015/2164]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 68/2014 della Commissione, del 27 gennaio 2014, recante modifica, in seguito all'adesione della Croazia all'Unione europea, del regolamento (UE) n. 141/2013 che attua il regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro per quanto riguarda le statistiche basate sull'indagine europea sulla salute (EHIS) ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XXI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 18z4 [regolamento (UE) n. 141/2013 della Commissione] dell'allegato XXI dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

— **32014 R 0068**: Regolamento (UE) n. 68/2014 della Commissione, del 27 gennaio 2014 (GU L 23 del 28.1.2014, pag. 9).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 68/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 13 dicembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014

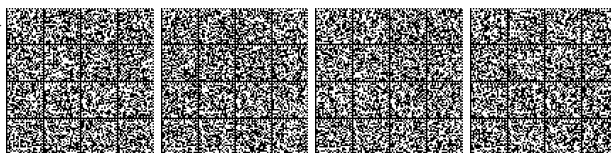
Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER

⁽¹⁾ GU L 23 del 28.1.2014, pag. 9.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 298/2014

del 12 dicembre 2014

che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2015/2165]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 724/2014 della Commissione, del 26 giugno 2014, relativo alla norma di interscambio per la trasmissione dei dati richiesti dal regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea ⁽¹⁾.

- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XXI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 19z [regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell'allegato XXI dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

- «19za. **32014 R 0724:** Regolamento di esecuzione (UE) n. 724/2014 della Commissione, del 26 giugno 2014, relativo alla norma di interscambio per la trasmissione dei dati richiesti dal regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 192 dell'1.7.2014, pag. 38).»

Articolo 2

I testi del regolamento di esecuzione (UE) n. 724/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 13 dicembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014

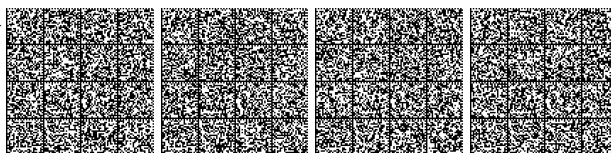
Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER

⁽¹⁾ GU L 192 dell'1.7.2014, pag. 38.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 299/2014

del 12 dicembre 2014

che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE [2015/2166]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 634/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interpretazione 21 dell'International Financial Reporting Interpretations Committee ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XXII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 10ba [regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione] dell'allegato XXII dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32014 R 0634**: Regolamento (UE) n. 634/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014 (GU L 175 del 14.6.2014, pag. 9).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 634/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 13 dicembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER

⁽¹⁾ GU L 175 del 14.6.2014, pag. 9.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 300/2014

del 12 dicembre 2014

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2015/2167]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell'accordo SEE per includervi il regolamento (UE) n. 721/2014 del Consiglio, del 16 giugno 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 219/2007 relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR) per quanto riguarda la proroga dell'impresa comune fino al 2024 ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1° gennaio 2014,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Alla nota 1 del paragrafo 8, lettera b), dell'articolo 1 del protocollo 31 dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32014 R 0721**: Regolamento (UE) n. 721/2014 del Consiglio, del 16 giugno 2014 (GU L 192 dell'1.7.2014, pag. 1).»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali. Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

*Articolo 3*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014

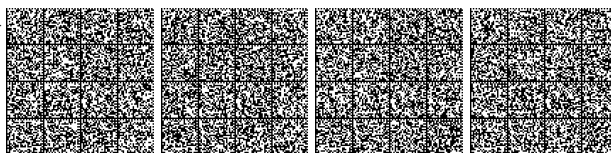
Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER

⁽¹⁾ GU L 192 dell'1.7.2014, pag. 1.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 301/2014

del 12 dicembre 2014

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2015/2168]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE per includervi la raccomandazione 2012/73/UE della Commissione, del 6 febbraio 2012, relativa a orientamenti sulla protezione dei dati nell'ambito del sistema di allarme rapido e di reazione (EWRS) ⁽¹⁾.
 - (2) Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare,
- HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al secondo trattino (decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del paragrafo 1 dell'articolo 16 del protocollo 31 dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«Nell'ambito della cooperazione di cui al presente trattino, gli Stati EFTA prendono atto del seguente atto:

- **32012 H 0073:** Raccomandazione 2012/73/UE della Commissione, del 6 febbraio 2012, relativa a orientamenti sulla protezione dei dati nell'ambito del sistema di allarme rapido e di reazione (EWRS) (GU L 36 del 9.2.2012, pag. 31).»

Articolo 2

I testi della raccomandazione 2012/73/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 13 dicembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER

⁽¹⁾ GU L 36 del 9.2.2012, pag. 31.

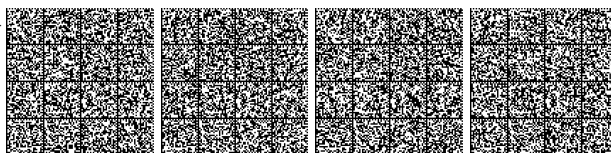
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

16CE0221

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GUE-07) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale	€ 438,00
		- semestrale	€ 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale	€ 68,00
		- semestrale	€ 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale	€ 168,00
		- semestrale	€ 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale	€ 65,00
		- semestrale	€ 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale	€ 167,00
		- semestrale	€ 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale	€ 819,00
		- semestrale	€ 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € 56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € 302,47
- semestrale € 166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € 86,72
- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 6 0 1 2 5 *

€ 12,00

